



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale di giustizia

Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

concernente il rapporto esplicativo e l'avamprogetto

**di legge federale sull'armonizzazione delle pene
nel Codice penale, nel Codice penale militare
e nel diritto penale accessorio**

Berna, 3 ottobre 2012

Indice

I.	Introduzione	11
II.	Panoramica dei risultati	11
1.	Valutazione generale	11
2.	Approvazione senza riserve	12
3.	Le riserve più importanti	12
III.	Pareri in merito alle singole disposizioni dell'avamprogetto	14
1.	Codice penale del 21 dicembre 1937	14
1.1.	Articolo 28a capoverso 2 Tutela delle fonti.....	14
1.2.	Articolo 106 capoverso 2 Multa	14
1.3.	Articolo 116 Infanticidio	15
1.4.	Articolo 117 Omicidio colposo	16
1.5.	Articolo 122 Lesioni gravi	18
1.6.	Articolo 123 numero 1 comma 2 Lesioni semplici	21
1.7.	Articolo 125 capoverso 2 secondo periodo (nuovo) Lesioni colpose.....	22
1.8.	Articolo 128 ^{bis} Falso allarme.....	23
1.9.	Articolo 129 Esposizione a pericolo della vita altrui.....	23
1.10.	Articolo 133 capoverso 1 Rissa.....	24
1.11.	Articolo 135 Rappresentazione di atti di cruda violenza	25
1.12.	Articolo 139 numeri 2 e 3 Furto	27
1.13.	Articolo 140 numero 1 comma 1 e numeri 2-4 Rapina	28
1.14.	Articolo 143 ^{bis} Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati	30
1.15.	Articolo 144 capoverso 3 Danneggiamento.....	31
1.16.	Articolo 144 ^{bis} numero 1 comma 2 e numero 2 comma 2 Danneggiamento di dati	31
1.17.	Articolo 146 capoverso 2 Truffa.....	32
1.18.	Articolo 147 capoverso 2 Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati	32
1.19.	Articolo 148 capoverso 2 Abuso di carte-chèques o di credito.....	32
1.20.	Articolo 150 ^{bis} Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice	33
1.21.	Articolo 153 False comunicazioni alle autorità del registro di commercio.....	33
1.22.	Articolo 155 numero 2 Contraffazione di merci.....	33
1.23.	Articolo 156 numero 2 Estorsione	34
1.24.	Articolo 157 numero 2 Usura.....	34
1.25.	Articolo 158 numero 1 comma 3 Amministrazione infedele.....	34
1.26.	Articolo 160 numero 2 Ricettazione.....	35
1.27.	Articolo 168 Corruzione nell'esecuzione forzata.....	35
1.28.	Articolo 171 capoverso 2 Concordato giudiziale.....	35
1.29.	Articolo 171 ^{bis} Revoca del fallimento	36
1.30.	Articolo 172 ^{bis} Cumulo di pena detentiva e pena pecuniaria	36
1.31.	Articolo 173 numero 5 Diffamazione	36
1.32.	Articolo 174 numeri 2 e 3 Calunnia	36
1.33.	Articolo 177 Ingiuria.....	37
1.34.	Articolo 178 Prescrizione.....	37
1.35.	Articolo 179 Violazione di segreti privati.....	38
1.36.	Articolo 179 ^{ter} Registrazione clandestina di conversazioni	39
1.37.	Articolo 179 ^{quinquies} capoverso 2 Registrazioni non punibili	39
1.38.	Articolo 179 ^{septies} Abuso di impianti di telecomunicazione	39
1.39.	Articolo 179 ^{octies} capoverso 1 Sorveglianza ufficiale, impunità	40

1.40.	Articolo 184 Cricostanze aggravanti.....	40
1.41.	Articolo 186 Violazione di domicilio	40
1.42.	Articolo 187 numeri 1 e 4 Atti sessuali con fanciulli.....	42
1.43.	Articolo 188 Atti sessuali con persone dipendenti	43
1.44.	Articolo 189 capoverso 1 Coazione sessuale.....	44
1.45.	Articolo 191 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere.....	44
1.46.	Articolo 192 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate	44
1.47.	Articolo 193 Sfruttamento dello stato di bisogno	45
1.48.	Articolo 195 Promovimento della prostituzione.....	45
1.49.	Articolo 197 numeri 3, 3 ^{bis} , 3 ^{ter} (nuovo), 4, 4 ^{bis} (nuovo) e 5 Pornografia.....	45
1.50.	Articolo 200 Reato collettivo	49
1.51.	Articolo 213 Incesto.....	49
1.52.	Articolo 219 capoverso 2 Violazione del dovere di assistenza e di educazione.....	50
1.53.	Articolo 221 capoverso 3 Incendio intenzionale	51
1.54.	Articolo 222 Incendio colposo.....	51
1.55.	Articolo 223 numero 1 comma 2 Esplosione	52
1.56.	Articolo 224 capoverso 2 Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi	52
1.57.	Articolo 225 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi	52
1.58.	Articolo 226 Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi	53
1.59.	Articolo 226 ^{bis} capoverso 1 Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti	53
1.60.	Articolo 227 numero 1 comma 2 Inondazione. Franamento.....	53
1.61.	Articolo 228 numero 1 Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione.....	53
1.62.	Articolo 229 capoverso 1 Violazione delle regole dell'arte edilizia.....	54
1.63.	Articolo 230 numero 1 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi.....	54
1.64.	Articolo 231 numero 1 comma 1 Propagazione di malattie dell'uomo	54
1.65.	Articolo 232 numero 1 Propagazione di epizoozie	55
1.66.	Articolo 233 numero 1 Propagazione di parassiti pericolosi	55
1.67.	Articolo 234 capoverso 1 Inquinamento di acque potabili	55
1.68.	Articolo 235 numero 1 comma 2 e numero 2 Fabbricazione di foraggi nocivi	55
1.69.	Articolo 236 capoversi 1 e 2 Commercio di foraggi adulterati	56
1.70.	Articolo 237 numero 1 Perturbamento della circolazione pubblica	56
1.71.	Articolo 238 Perturbamento del servizio ferroviario	57
1.72.	Articolo 239 numero 2 Perturbamento di pubblici servizi.....	57
1.73.	Articolo 240 Contraffazione e alterazione di monete	57
1.74.	Articolo 241 Alterazione di monete.....	58
1.75.	Articolo 242 Messa in circolazione di monete false	58
1.76.	Articolo 243 capoverso 2 Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione	59
1.77.	Articolo 244 Importazione, acquisto e deposito di monete false.....	59
1.78.	Articolo 245 Falsificazioni di valori di bollo ufficiali	59
1.79.	Articolo 246 Falsificazione di marche ufficiali	60
1.80.	Articolo 247 comma 2 Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti.....	60
1.81.	Articolo 250 Monete, bolli di valore esteri e marche ufficiali dell'estero.....	60

1.82.	Articolo 251 numero 2 Falsità in documenti.....	60
1.83.	Articolo 259 Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza.....	60
1.84.	Articolo 260 ^{ter} numero 2 Organizzazione criminale	61
1.85.	Articolo 260 ^{quater} Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi ..	61
1.86.	Articolo 263 Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa.....	61
1.87.	Articolo 266 ^{bis} capoverso 2 Imprese e mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera	62
1.88.	Articolo 268 Rimozione di termini di confine pubblico	62
1.89.	Articolo 270 Offese agli emblemi svizzeri.....	62
1.90.	Articolo 275 ^{bis} Propaganda sovversiva	63
1.91.	Articolo 275 ^{ter} Associazioni illecite.....	63
1.92.	Articolo 276 Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari.....	63
1.93.	Articolo 277 Falsificazione d'ordini o di istruzioni	64
1.94.	Articolo 278 Turbamento del servizio militare.....	65
1.95.	Articolo 282 numero 2 Frode elettorale	65
1.96.	Articolo 283 Violazione del segreto del voto.....	65
1.97.	Articolo 285 numero 2 comma 2 Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.....	65
1.98.	Articolo 286 Impedimento di atti delle autorità.....	66
1.99.	Articolo 292 Disobbedienza a decisioni dell'autorità.....	67
1.100.	Articolo 293 capoverso 3 Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete	68
1.101.	Articolo 294 Violazione della interdizione di esercitare una professione (titolo marginale della versione tedesca).....	68
1.102.	Articolo 296 Oltraggio a uno Stato estero.....	68
1.103.	Articolo 297 Oltraggi a organizzazioni internazionali e sovranazionali ..	69
1.104.	Articolo 298 Offese agli emblemi di uno Stato estero.....	69
1.105.	Articolo 303 Denuncia mendace.....	69
1.106.	Articolo 304 numero 2 Sviamento della giustizia	70
1.107.	Articolo 305 capoverso 1 ^{ter} (nuovo) e 2 Favoreggiamento	70
1.108.	Articolo 305 ^{bis} numero 2 comma 1 Riciclaggio di denaro	70
1.109.	Articolo 306 capoversi 2 e 3 (nuovo) Dichiarazione falsa di una parte in giudizio	71
1.110.	Articolo 307 Absatz 2 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione	71
1.111.	Articolo 308 Attenuazione di pene.....	71
1.112.	Articolo 310 numero 2 comma 2 Liberazione di detenuti.....	71
1.113.	Articolo 311 numero 1 Ammutinamento di detenuti.....	71
1.114.	Articolo 317 numero 2 Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari.....	72
1.115.	Articolo 318 Falso certificato medico.....	72
1.116.	Articolo 319 Aiuto alla evasione di detenuti.....	72
1.117.	Articolo 320 numero 1 comma 1 Violazione del segreto d'ufficio	73
1.118.	Articolo 321 numero 1 comma 1 Violazione del segreto professionale .	74
1.119.	Articolo 321 ^{ter} capoverso 1, 2 e 4 Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni.....	74
1.120.	Articolo 322 ^{bis} Mancata opposizione a una pubblicazione punibile	74
1.121.	Articolo 325 ^{bis} Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali.....	75
1.122.	Articolo 326 ^{bis} Nel caso dell'articolo 325 ^{bis}	75
1.123.	Articolo 328 Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione.....	75

1.124.	Articolo 329	Violazione di segreti militari	75
1.125.	Articolo 330	Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito	76
1.126.	Articolo 331	Uso indebito della uniforme militare.....	76
1.127.	Articolo 332	Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite...	76
1.128.	Articolo 342 capoverso 1	Foro per i reati commessi all'estero	77
2.	Codice penale militare del 13 giugno 1927.....		77
2.1.	Articolo 77 numero 1	Violazione del segreto di servizio	77
2.2.	Articolo 80 numeri 1 e 2	Ebbrezza	77
2.3.	Articolo 85	Omissione illecita di raggiungere il corpo	78
2.4.	Articolo 107	Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili	78
2.5.	Articolo 121	Lesioni gravi	78
2.6.	Articolo 131 numeri 2-4	Furto.....	78
2.7.	Articolo 135 capoverso 2 e 4	Truffa.....	79
2.8.	Articolo 171	Perturbamento di pubblici servizi.....	79
3.	Diritto penale accessorio		79
3.1.	Legge federale del 16 dicembre 2005	sugli stranieri.....	79
3.2.	Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.....		80
3.3.	Legge del 20 giugno 1997	sulle armi.....	80
3.4.	Legge dell'8 ottobre 1982	sull'approvvigionamento del Paese.....	81
3.5.	Legge del 4 ottobre 1963	sugli impianti di trasporto in condotta.....	81
3.6.	Legge federale del 23 settembre 1953	sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera	82
3.7.	Legge federale del 21 dicembre 1948	sulla navigazione aerea.....	82
3.8.	Legge del 30 aprile 1997	sulle telecomunicazioni	82
3.9.	Legge dell'8 ottobre 2004	sui trapianti.....	83
3.10.	Legge del 19 dicembre 2003	sulle cellule staminali	83
3.11.	Legge del 3 ottobre 1951	sugli stupefacenti.....	83
3.12.	Legge del 15 dicembre 2000	sui prodotti chimici.....	83
3.13.	Legge federale del 22 marzo 1991	sulla radioprotezione.....	84
3.14.	Legge del 18 dicembre 1998	sulle case da gioco.....	84
IV.	Trasformazione di disposizioni potestative in disposizioni imperative...		84
V.	Cumulazione della pena detentiva con una multa invece che con una pena pecuniaria		85
VI.	Altre proposte e osservazioni		87
6.1.	Codice penale del 21 dicembre 1937		87
6.2.	Codice penale militare del 13 giugno 1927		89
6.3.	Legge federale del 19 dicembre 1958	sulla circolazione stradale	89
6.4.	Legge federale dell'8 giugno 1923	concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate	90
6.5.	Diritto penale minorile del 20 giugno 2003		90

Elenco dei partecipanti alla consultazione con abbreviazioni

CANTONI

Regierungsrat Kt. Zürich	ZH
Regierungsrat Kt. Bern	BE
Regierungsrat Kt. Luzern	LU
Regierungsrat Kt. Uri	UR
Regierungsrat Kt. Schwyz	SZ
Regierungsrat Kt. Obwalden	OW
Regierungsrat Kt. Nidwalden	NW
Regierungsrat Kt. Glarus	GL
Regierungsrat Kt. Zug	ZG
Conseil d'Etat du canton de Fribourg	FR
Regierungsrat Kt. Solothurn	SO
Regierungsrat Kt. Basel-Stadt	BS
Regierungsrat Kt. Basel-Landschaft	BL
Regierungsrat Kt. Schaffhausen	SH
Regierungsrat Kt. Appenzell Ausserrhoden	AR
Standeskommission Kt. Appenzell Innerrhoden	AI
Regierungsrat Kt. St. Gallen	SG
Regierungsrat Kt. Graubünden	GR
Regierungsrat Kt. Aargau	AG
Regierungsrat Kt. Thurgau	TG
Consiglio di Stato del Cantone del Ticino	TI
Conseil d'Etat du canton de Vaud	VD
Conseil d'Etat du canton de Valais	VS
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel	NE
Conseil d'Etat du canton de Genève	GE
Gouvernement du canton du Jura	JU

PARTITI

PEV Partito Evangelico svizzero PEV
EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz
PEV Parti Evangélique suisse
PEV Partida Evangelica svizra

PLR. I Liberali PLR
FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLD. Ils Liberals

PPD Partito popolare democratico svizzero PPD
CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
PDC Parti démocrate-chrétien suisse
PCD Partida cristiandemocrata svizra

PS Partito socialista svizzero PS
SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PS Parti socialiste suisse
PS Partida socialdemocrata da la Svizra

UDC Unione Democratica di Centro UDC
SVP Schweizerische Volkspartei
UDC Union Démocratique du Centre
PPS Partida Populara Svizra

ASSOCIAZIONI MANTELLO SVIZZERE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTANGA

Unione delle città svizzere UCS
Schweizerischer Städteverband
Union des villes suisses

ASSOCIAZIONI MANTELLO SVIZZERE DELL'ECONOMIA

Associazione svizzera dei banchieri ASB
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)
Association suisse des banquiers (ASB)

Società svizzera degli impiegati del commercio kvschweiz
Kaufmännischer Verband Schweiz
Société suisse des employés de commerce

Unione sindacale svizzera USS
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB)
Union syndicale suisse (USS)

Unione svizzera degli imprenditori USI
Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAG)
Union patronale suisse

ALTRE ORGANIZZAZIONI, ISTITUZIONI E SINGOLE PERSONE

Aiuto AIDS svizzero AIDS-Hilfe Schweiz Aide suisse contre le SIDA	Aiuto AIDS
ASLOCA Association suisse des locataires	ASLOCA
Bärtschinger Michel upi – Ufficio prevenzione infortuni bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung bpa – Bureau de prévention des accidents	upi
Bozzone Jean-Paul	
Centre Patronal	
Christen für die Wahrheit	CFT
Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz (DJS) Juriste Démocrates de Suisse (JDS)	GDS
Freikirchen Schweiz	VFG
Groupe SIDA Genève	Groupesida
H+: Gli ospedali svizzeri H+: Die Spitäler der Schweiz H+: les hôpitaux de suisse	H+
Hauseigentümerverband Schweiz	HEV
Käser Yvonne	
Kinder ohne Rechte	
Konferenz der Kantonalen Leiter Strafvollzug	KKLJV
Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS)	CCPCS
Conferenza svizzera dei procuratori pubblici Konferenz der Schweizer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte Conférence suisse des procureurs	
Conferenza della autorità inquirenti svizzere Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS)	CAIS

Krauer Walter

Pro Ecclesia Zürich

Reform 91 Organisation für Strafgefangene und Randständige

Reform 91

Schaffhauser Justiz

SH Justiz

Reymond Pierre-Henri

Federazione svizzera degli avvocati

FSA

Schweizerischer Anwaltsverband (SAV)

Fédération suisse des avocats (FSA)

Conferenza dei vescovi svizzeri

CVS

Schweizerische Bischofskonferenz (SBK)

Conférence des évêques suisse

Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz

MV

Società svizzera di diritto penale

SSDP

Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft (SKG)

Société Suisse de droit pénal (SSDP)

Istituto svizzero di polizia

ISP

Schweizerisches Polizei-Institut (SPI)

Institut suisse de police (ISP)

Associazione svizzera dei magistrati

ASM

Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter

Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire

Associazion svizra dals derschaders

Società svizzera di diritto penale minorile

SDPM

Schweizerische Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege

Société suisse de droit pénal des mineurs

Università di Friburgo

UNIFR

Università di Ginevra

UNIGE

Università di Lucerna

UNILU

Federazione svizzera dei funzionari di polizia

FSFP

Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB)

Fédération suisse fonctionnaires de polices (FSFP)

ALTRE CERCHIE INTERESSATE

Tribunale federale

TF

Schweizerisches Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale militare di cassazione Militärkassationsgericht Tribunal militaire de cassation	TMC
Tribunale penale federale Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral	TPF
Ufficio federale delle abitazioni Bundesamt für Wohnungswesen Office fédéral du logement	UFAB
Commissione federale per i problemi dell'AIDS Eidgenössische Kommission für Aids-Fragen Commission fédérale pour les problèmes liés au sida Cumiessiun federala per dumondas d'AIDS	CFPA

I. Introduzione

Con decisione dell'8 settembre 2010¹ il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di porre in consultazione il rapporto² e l'avamprogetto³ di legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio. Il progetto intende soprattutto sottoporre le disposizioni penali del Codice penale, per la prima volta dalla sua introduzione nel 1942, a un'ampia verifica sotto il profilo della protezione dei beni giuridici e della loro ponderazione.

L'8 settembre 2010 il DFGP ha invitato i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, nonché le associazioni e organizzazioni interessate a esprimere il loro parere entro il 10 dicembre 2010.

Hanno espresso un parere 26 Cantoni, 5 partiti, 4 organizzazioni mantello, 2 autorità giudiziarie della Confederazione, nonché 16 organizzazioni, istituzioni e persone che non erano state ufficialmente invitate alla consultazione. Hanno esplicitamente rinunciato a esprimere un parere l'Associazione svizzera dei proprietari fondiari, la Società svizzera degli impiegati di commercio, il Tribunale federale svizzero e la Società svizzera di diritto penale.

II. Panoramica dei risultati

1. Valutazione generale

Una larga maggioranza dei Cantoni approva in linea di massima il progetto.⁴ Due Cantoni (AG, ZH) sono scettici e un Cantone (SG) rifiuta il progetto perché privo di un'impostazione globale coerente. Tra i partiti, il PLR e il PEV sono fundamentalmente d'accordo con il progetto, il PPD e il PS raccomandano una revisione integrale dell'avamprogetto e l'UDC lo rifiuta perché troppo poco coerente. Per quanto riguarda gli altri partecipanti, cinque⁵ esprimono un parere favorevole, tre⁶ sono scettici e nove⁷ respingono l'avamprogetto.

Un notevole numero di partecipanti ritiene che sia indispensabile un migliore coordinamento, sotto il profilo temporale e del contenuto, con l'attuale revisione della Parte generale del CP.⁸ Prima di procedere all'armonizzazione delle pene nella Parte speciale del CP, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio, sarebbe opportuno definire le sanzioni e il loro campo d'applicazione. Per tale motivo tali partecipanti ritengono che il progetto sia prematuro e dovrebbe essere sospeso sino alla conclusione della revisione del diritto sanzionatorio.

Qui di seguito sono dapprima presentati i partecipanti che approvano l'avamprogetto senza riserve (n. 2), successivamente saranno illustrate le riserve più importanti (n. 3) e, infine, al capitolo III saranno riassunti i pareri in merito alle singole disposizioni.

¹ http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2010/ref_2010-09-082.html

² <http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/gesetzgebung/strafrahmenharmonisierung/vnber-i.pdf>

³ <http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/gesetzgebung/strafrahmenharmonisierung/entw-i.pdf>

⁴ AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG.

⁵ TPF, CP, USI, UCS, UNIGE.

⁶ Conferenza svizzera dei procuratori pubblici, SH Justiz, ASM.

⁷ GDS, CAIS, Reform 91, FSA, SBV, USS, ISP, UNIFR, UNILU.

⁸ AG, BL, BS, FR, LU, NE, SH, SG, SO, TG, TI, VD, ZH, PS, GDS, Conferenza svizzera dei procuratori pubblici, CAIS, SH Justiz, FSA, USS, SSDP, ASM, UNIFR, UNILU.

2. Approvazione senza riserve

Quattro Cantoni (GL, GR, UR, ZG) approvano l'avamprogetto senza riserve.

3. Le riserve più importanti

Restrizione del margine d'apprezzamento del giudice

BE, SH, VD, ZH, GDS, SH Justiz, ASM, UNIFR e UNILU sono contrari alla trasformazione delle disposizioni potestative in disposizioni imperative. BL e TG dubitano che lo stralcio di diverse disposizioni potestative dia buoni risultati nella prassi e ritengono piuttosto che restringano inutilmente il margine d'apprezzamento del giudice.

I pareri sono controversi in merito all'introduzione, alla soppressione o all'aumento delle pene minime. La soppressione della pena pecuniaria minima di 30 aliquote giornaliere non ha suscitato molte resistenze (UNIFR) oppure è stata accolta esplicitamente con favore (ZH, PLR, UNILU). 10 partecipanti (SH, VD, PLR, ASM, SH Justiz, UNIFR, UNILU, GDS, CAIS, Conferenza svizzera dei procuratori pubblici) rifiutano o mettono perlomeno in dubbio l'introduzione o l'aumento delle pene minime, rinviando alla restrizione del margine d'apprezzamento del giudice. Uno stesso numero di partecipanti accoglie con favore le nuove o le maggiori pene minime oppure propone pene minime diverse da quelle previste dall'avamprogetto (BS, FR, NW, OW, SO, SZ, ZH, PPD, UDC, FSFP).

Singole disposizioni penali di interesse particolare

12 partecipanti⁹ sono esplicitamente a favore della proposta di stralciare l'articolo 116 (infanticidio). Sei partecipanti¹⁰ sono contrari allo stralcio. Il PS, ad esempio, osserva che la figura di reato continua a essere necessaria per rendere giustizia a casi tragici specifici che, anche se raramente, si verificano tuttora. Le «situazioni molto difficili», che il rapporto giudica anacronistiche, possono verificarsi anche oggi, in particolare in costellazioni a sfondo migratorio.

19 partecipanti¹¹ approvano la proposta di aumentare da tre a cinque anni la pena detentiva massima in caso di omicidio colposo (art. 117). Tre altri Cantoni¹² sono in generale a favore dell'aumento delle pene massime in caso di reati contro la vita e l'integrità della persona. Sei partecipanti¹³ sono invece contrari a tale aumento. NW osserva che in seguito all'aumento delle pene negli articoli 117 e 125 capoverso 2, previsto anche in seguito alla discussione in merito ai «conducenti spericolati», le figure di reato saranno considerate dei crimini. In considerazione del fatto che il diritto penale svizzero si orienta sulla colpa, tale inasprimento appare inappropriato, poiché sotto il profilo della colpa un reato commesso per negligenza è nettamente meno grave. Anche l'utilità pratica, a cui allude il rapporto, appare dubbia, poiché anche in futuro occorrerà distinguere tra omicidio per dolo (eventuale) e omicidio colposo.

12 partecipanti¹⁴ approvano la proposta di aumentare a cinque anni la pena detentiva massima in caso di lesioni gravi (art. 125 cpv. 2), mentre sei¹⁵ la respingono.

Una maggioranza di partecipanti respinge la proposta di aumentare la pena minima in caso

⁹ BS, GE, JU, LU, OW, SO, ZH, PLR, UDC, SH Justiz, ASM, UNIGE.

¹⁰ VD, PS, CP, GDS, UNIFR, UNILU.

¹¹ AG, GE, LU, OW, SH, SO, TI, VD, ZH, PPD, PEV, PLR, PS, UDC, upi, CAIS, SH Justiz, ASM, UNIGE.

¹² BL, SH, ZG.

¹³ JU, NW, CP, GDS, UNIFR, UNILU.

¹⁴ AG, GE, SH, SO, VD, ZH, PPD, PEV, upi, SH Justiz, ASM, UNIGE.

¹⁵ JU, NW, PS, CP, UNIFR, UNILU.

di lesioni gravi (art. 122) a «una pena detentiva superiore a due anni»: quattro partecipanti¹⁶ si esprimono a favore, mentre 11 sono contrari¹⁷ e criticano soprattutto la restrizione del margine d'apprezzamento del giudice. Alcuni partecipanti propongono di prevedere una pena detentiva minima di un anno o di ridurre detta pena.¹⁸ AG e BS propongono una pena detentiva minima di due anni.

Una maggioranza di partecipanti rifiuta anche la proposta di prevedere una pena detentiva minima di sei mesi in caso di esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129). Quattro partecipanti¹⁹ si esprimono a favore, mentre sei²⁰ sono contrari. LU propone di prevedere una pena detentiva minima di un anno. AG si chiede se, anziché adeguarla, non sia più opportuno sopprimere del tutto la figura di reato.

Nove partecipanti²¹ si esprimono a favore della proposta di fissare a 5 anni la pena detentiva massima in caso di rissa (art. 133), mentre sei²² la respingono.

Per la rapina (art. 140), l'aumento della pena minima prevista nel numero 1 a una pena detentiva di un anno, con la conseguente soppressione del numero 2, è approvato da cinque partecipanti²³, mentre quattro²⁴ lo respingono. Tre partecipanti²⁵ sono a favore della pena detentiva minima superiore a due anni proposta nel numero 3, mentre sei partecipanti²⁶ sono contrari. Quattro partecipanti²⁷ sono d'accordo con la proposta di ridurre la pena minima nel numero 4 a una pena detentiva di tre anni, mentre cinque partecipanti²⁸ sono contrari.

Per quanto riguarda i reati contro l'integrità sessuale, 13 partecipanti approvano la soppressione delle pene pecuniarie previste per i reati puniti negli articoli 187-189, 191-193 e 195. Due di loro esprimono tuttavia una riserva in riferimento all'articolo 187 numero 4.²⁹ SH Justiz, ASM e UNIFR sono contrari alla soppressione della pena pecuniaria.

Per quanto riguarda la pornografia (art. 197), LU e il PS ritengono che occorra attendere con la revisione poiché in seguito all'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali è imminente una nuova revisione. Anche UNILU ritiene che non vi sia motivo di cambiare notevolmente il contenuto dell'articolo 197 nell'ambito di un progetto d'armonizzazione, visto che è prevedibile una nuova modifica del contenuto. Otto partecipanti³⁰ si esprimono a favore della punizione senza eccezioni del consumo. Nove partecipanti³¹ sono d'accordo con le modifiche delle pene proposte, mentre tre sono contrari.³²

¹⁶ LU, OW, ZH, PPD.

¹⁷ JU, SO, VD, PLR, PS, Aiuto AIDS, GDS, UNIFR, UNILU, SH Justiz, ASM.

¹⁸ VD, PLR, PS, GDS, CAIS, UNILU.

¹⁹ BE, OW, SO, upi.

²⁰ JU, PS, SH Justiz, ASM, UNIFR, UNILU.

²¹ GE, OW, SO, VD, ZH, PPD, CAIS, SH Justiz e ASM.

²² AG, PS, CP, UNIGE, UNIFR, UNILU.

²³ JU, LU, OW, SO, ZH.

²⁴ TI, PS, UNIFR, UNILU.

²⁵ LU, OW, SO.

²⁶ BS, VD, PS, CAIS, UNIFR, UNILU.

²⁷ VD, ZH, PS, UNILU.

²⁸ JU, UDC, CP, CAIS, UNIFR.

²⁹ BL, JU, LU, OW (con riserva), SH, SO, VD, ZG, ZH, PPD, PLR (con riserva), PS, CAIS.

³⁰ BS, JU, LU, SO, ZH, PS, SH Justiz, ASM.

³¹ BS, LU, SH, SO, ZH, PEV, PLR, SH Justiz, ASM.

³² NW, UNIFR, UNILU.

Abrogazione di disposizioni penali

La proposta abrogazione degli articoli 171 capoverso 2 (concordato giudiziale), 171^{bis} (revo-
ca del fallimento), 178 (prescrizione), 213 (incesto), 238 (perturbamento del servizio ferrovia-
rio), 242 capoverso 2 (messa in circolazione di monete false), 263 (atti commessi in istato di
irresponsabilità colposa), 275^{bis} (propaganda sovversiva), 275^{ter} (associazioni illecite), 276
(provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari), 277 (falsificazione
d'ordini o di istruzioni), 278 (turbamento del servizio militare), 304 numero 2 (sviamento della
giustizia), 325^{bis} (infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali
d'abitazione e commerciali), 326^{bis} (in seguito all'abrogazione dell'art. 325^{bis}), 329 (violazione
di segreti militari), 330 (commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito), 331 CP
(uso indebito della uniforme militare) e dell'articolo 80 numero 2 CPM (ebbrezza) è respinta
da una maggioranza di partecipanti.

Soprattutto ZH, UNIFR e UNILU criticano che il titolo dell'avamprogetto «Legge federale
sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto pe-
nale accessorio» è fuorviante, poiché parecchie proposte vanno al di là di una semplice ar-
monizzazione delle pene (p.es. abrogazione o modifica materiale di disposizioni penali).

Ripercussioni finanziarie

I Cantoni AG, AR, SH, TI, VD e ZH nonché GDS, KKLJV e Reform 91 osservano che in par-
te le modifiche proposte (pene più severe) comporteranno probabilmente pene detentive più
lunghe e pertanto ne conseguirà un aumento dei costi per l'esecuzione.

III. Pareri in merito alle singole disposizioni dell'avamprogetto

1. Codice penale del 21 dicembre 1937³³

Visto che oltre ai tribunali possono pronunciare sanzioni penali anche i pubblici ministeri e le
autorità amministrative, NE ritiene che sarebbe opportuno sostituire il termine «giudice» con
«autorità penali» (NE).

TMC è d'accordo con la sostituzione, nella versione tedesca, del termine «Richter» con «Ge-
richt».

UNIFR osserva che il termine «Richter» continua a essere usato nella Parte generale del
CP, riveduta nel 2007.

1.1. Articolo 28a capoverso 2 Tutela delle fonti

Concerne soltanto il tedesco

Nessuna osservazione.

1.2. Articolo 106 capoverso 2 Multa

Concerne soltanto il tedesco

Nessuna osservazione.

³³ RS 311.0

Titolo primo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona

Osservazioni preliminari in merito ai reati contro la vita e l'integrità della persona

BL, SH e ZG appoggiano la proposta dell'avamprogetto di aumentare le pene massime per la commissione di reati contro la vita e l'integrità della persona.

Il PPD osserva che occorre sottoporre a un'analisi approfondita l'intero ambito (vie di fatto, lesioni semplici, lesioni gravi). In particolare nel caso delle bande giovanili si può spesso constatare un'escalation progressiva che può andare dalle vie di fatto a forme sempre più intense di lesioni semplici fino ad arrivare a lesioni gravi. Come giustamente constatato nel rapporto esplicativo, in seguito ai progressi della medicina, lesioni che fino a qualche anno fa erano considerate lesioni gravi sono ora considerate lesioni semplici. Non ne consegue tuttavia un aumento del grado di illiceità delle lesioni gravi, bensì la trasformazione di figure di reato con un notevole grado di illiceità in lesioni semplici. La gamma degli atti contemplati dall'articolo 123 CP è stata estesa. Occorrerebbe pertanto valutare se non mettere a disposizione del giudice linee guida, creando ad esempio determinate figure di reato qualificate.

1.3. Articolo 116 Infanticidio

<i>Abrogato</i>

BS, GE, JU, LU, OW, SO, ZH, PLR, UDC, SH Justiz, ASM e UNIGE sono favorevoli all'abrogazione dell'articolo 116.

VD e GDS respingono l'abrogazione dell'articolo 116. Anche il PS è contrario poiché ritiene che la figura di reato resta necessaria per tenere conto di casi tragici specifici che – anche se raramente – si verificano tuttora. Non va dimenticato che le «situazioni molto difficili», che il rapporto esplicativo giudica anacronistiche, possono verificarsi tuttora, soprattutto in situazioni a sfondo migratorio.

Anche UNILU è contraria all'abrogazione e osserva che la spiegazione del rapporto non rispecchia la realtà. È vero che la situazione specifica di una madre nubile è oggi fondamentalmente diversa rispetto all'epoca dell'emanazione del CP e pertanto negli ultimi 25 anni il numero di condanne secondo l'articolo 116 è stato esiguo (da 0 a 3 all'anno). Ma ciò non significa che una futura madre nubile non possa sentirsi esposta a determinate costrizioni. Il fatto che il reato non venga quasi più commesso non è un argomento a favore dell'abrogazione, soprattutto nei casi in cui, come nell'articolo 116, una disposizione penale tiene conto della situazione particolare della persona che commette un reato. In caso di abrogazione, infatti, entrerebbero in linea di conto soltanto gli articoli 111 e 113 CP. Inoltre, secondo il PS non è vero che sia urtante il fatto che la disposizione si applica anche nei casi in cui la madre ha deciso di commettere l'infanticidio già prima del parto. Infatti, il legislatore presuppone giustamente che la pena più mite prevista dall'articolo 116 è motivata dalla situazione fisiologica eccezionale della partoriente; una situazione in cui quest'ultima viene a trovarsi indipendentemente da una decisione di agire presa già prima del parto e indipendentemente dalla sua volontà. Si può senza problemi tenere conto di questi casi di premeditazione nel quadro della commisurazione ordinaria della pena, pronunciando una pena maggiore rispetto a quella prevista per una donna che ha deciso di commettere l'infanticidio soltanto dopo il parto.

Anche UNIFR è contraria all'abrogazione dell'articolo 116, pur riconoscendo che oggi, con la possibilità dell'aborto e grazie ai valori mutati della società, ci si può chiedere in che misura

l'uccisione di un neonato debba essere trattata in modo privilegiato. Tuttavia i mutamenti sociali non coinvolgono in modo uniforme tutti i gruppi della società. Altrimenti non si potrebbe spiegare il fatto che ancora oggi vengano abbandonati ed esposti neonati. Inoltre, pur essendo identico il concetto di base delle tre figure di reato (figura di base art. 111 CP), il trattamento privilegiato (art. 113 CP) o l'aggravante (art. 112 CP) presuppongono ulteriori o diverse caratteristiche della fattispecie. L'abrogazione è pertanto inopportuna anche in virtù del principio di determinatezza secondo l'articolo 1 CP. Ciò risulta anche dalle spiegazioni del rapporto esplicativo, secondo cui il giudice può attenuare la pena applicando l'articolo 19 capoverso 2 CP e l'articolo 48 CO (art. 111 e 112 CP) o qualificando il reato in applicazione dell'articolo 113 CP. Dal rapporto tuttavia non risulta in quali casi l'infanticidio vada qualificato come omicidio passionale, omicidio intenzionale o addirittura assassinio.

Anche il Centre patronale è contrario all'abrogazione dell'articolo 116, poiché ritiene errato il punto di vista espresso nel rapporto esplicativo. Gli articoli 111 e 112 CP prevedono pene minime che superano notevolmente le attuali pene massime per l'infanticidio, il che indurrà il giudice a punire molto più severamente tale reato, anche se applica le disposizioni della PG-CP. Inoltre l'articolo 113 va applicato con ritegno, dato che l'autore del reato deve essere in balia di una violenta commozione dell'animo affinché le circostanze siano scusabili. Inoltre è difficile comprendere i motivi dell'abrogazione, poiché attualmente si tende piuttosto ad agevolare l'interruzione della gravidanza e certamente non a inasprire le sanzioni.

Secondo VFG l'abrogazione dell'articolo 116 è in una certa contraddizione con l'impunità in caso di interruzione della gravidanza nelle prime dodici settimane (art. 119 cpv. 2 CP). Eventualmente si potrebbe aumentare la pena, ad esempio a cinque anni.

1.4. Articolo 117 Omicidio colposo

Chiunque per negligenza cagiona la morte di una persona è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

AG, GE, LU, OW, SH, SO, TI, VD, ZH, PPD, PEV, PLR, PS, UDC, CAIS, SH Justiz, ASM, e UNIGE si esprimono a favore dell'inasprimento della pena massima da tre a cinque anni di detenzione.

upi osserva che l'attuale giurisprudenza in merito alla delimitazione tra negligenza consapevole e dolo eventuale è causa di incertezza giuridica, poiché ha reso più difficile la distinzione dal comportamento negligente. Se per la fattispecie dell'omicidio colposo la pena detentiva massima è aumentata a cinque anni, diminuisce di conseguenza anche la pressione o la tentazione di ripiegare, a causa della difficoltà probatoria, sulla fattispecie del dolo eventuale, anche se ciò è sbagliato dal punto di vista giuridico. La fattispecie dell'omicidio colposo assume così un'importanza maggiore anche nel caso dei reati nella circolazione stradale con conseguenze mortali. Inasprendo la pena in caso di omicidio colposo il legislatore può contribuire a correggere tendenze discutibili della giurisprudenza (delimitazione dolo eventuale/negligenza consapevole e esigenze poste alla motivazione della pena se s'intende infliggere il massimo della pena). Ne risulta in ultimo anche una maggiore certezza giuridica. Nonostante questa maggiore certezza giuridica, l'upi ritiene tuttavia che l'inasprimento della pena non costituisca un contributo fondamentale alla prevenzione e alla sicurezza nella circolazione stradale.

FR deplora che la pena pecuniaria venga mantenuta in alternativa alla pena detentiva. La pena pecuniaria non è opportuna poiché potrebbe indurre l'autore del reato a pensare che la vita di una persona abbia un determinato valore pecuniario.

JU osserva che, in considerazione del comportamento di certi conducenti spericolati, occorrerebbe aumentare la pena massima. È tuttavia delicato aumentare in generale la pena massima, se in verità s'intendono punire in modo più severo i conducenti spericolati. La distinzione tra negligenza e dolo eventuale resta fondamentale. Anche con l'aumento della pena massima il giudice dovrà continuare a stabilire in ogni singolo caso se si tratta di dolo o negligenza. Il Centre patronal argomenta in modo analogo e respinge l'aumento della pena detentiva massima.

NW osserva che l'aumento delle pene negli articoli 117 e 125 capoverso 2, previsto anche in seguito alla discussione in merito ai conducenti spericolati, qualifica le figure di reato come crimini. In considerazione del fatto che il diritto penale svizzero si orienta sulla colpa, tale innasprimento appare inappropriato, poiché sotto il profilo della colpa un reato commesso per negligenza è nettamente meno grave. Anche l'utilità pratica, a cui allude il rapporto, appare dubbia, poiché anche in futuro occorrerà distinguere tra omicidio per dolo (eventuale) e omicidio colposo.

In riferimento all'articolo 117 OW ritiene che occorre esaminare se introdurre una nuova fattispecie di messa in pericolo per un comportamento illecito e temerariamente rischioso che mette in pericolo altre persone.

SO osserva che se l'aumento generale della pena non dovesse trovare il consenso della maggioranza, si potrebbe ricorrere a un compromesso in analogia all'articolo 123 numero 2: aumento della pena massima a cinque anni in caso di «uso di un oggetto pericoloso» o in generale di «esercizio di un atto pericoloso».

Il TPF osserva che con l'aumento della pena nel settore della negligenza e il passaggio senza soluzione di continuità a quello dei reati intenzionali, si appiana la soglia tra i due tipi di reato; una soglia prevista dalla sistematica del CP e decisiva per le conseguenze giuridiche. Il reato per negligenza diventa così una possibilità alternativa in caso di difficoltà probatorie dell'intenzionalità, con la conseguenza, tipica per il settore della negligenza, dell'inversione di fatto dell'onere della prova. Inoltre, se nella prassi sono contemplati dalla disposizione più severa soltanto i casi di intenzione diretta (o eventualmente indiretta), il reato intenzionale viene tendenzialmente rivalutato in termini di prevenzione generale. Inoltre, in tutti i casi in cui un'altra norma si rifà alla distinzione tra crimine e delitto o intenzionalità e negligenza possono risaltarne conseguenze impreviste – ad esempio il rinvio coatto di stranieri autori di un reato – collegate a determinate figure di reato. Tenendo conto da una parte della richiesta politico-giuridica di pene più severe e, dall'altra, della suddetta distinzione, fondamentale per la sistematica del CP e d'importanza centrale nell'ambito del principio della colpa, il TPF propone di prevedere per l'articolo 117 una pena detentiva fino a quattro anni o una pena pecuniaria. È dubbio che la situazione oggettiva che si presenta nel caso di conducenti spericolati si possa trasporre anche ad altre situazioni e che di conseguenza l'aumento della pena dell'articolo 117 – probabilmente dovuto ai casi di guida spericolata – sia oggettivamente legittimo. In merito alla DTF 130 IV 58 («Sentenza in materia di guida spericolata») è già stato osservato che la giurisprudenza trasferisce l'elemento casuale, inerente al reato per negligenza e non privo di aspetti problematici dal punto di vista della colpa, al reato intenzionale e che il giudice non è praticamente in grado di soddisfare le esigenze poste dal Tribunale federale alla motivazione di una pena massima.

I GDS sono contrari a un aumento della pena massima. La motivazione, secondo cui l'aumento permette di evitare le difficoltà probatorie della costatazione del dolo eventuale, è sconcertante. Sotto il profilo della colpa, ne consegue una cancellazione del confine tra intenzionalità e negligenza, il che va evitato.

Anche UNIFR è contraria alla modifica dell'articolo 117 e sostiene che le osservazioni del rapporto in merito alla richiesta popolare di pene più severe sono mere asserzioni. In realtà sono soprattutto i mass media a chiedere un inasprimento delle pene. Gli studi sulla richiesta popolare di pene giunge a conclusioni opposte. Se si mette in primo piano la portata pratica e quindi la pena, la motivazione del rapporto esplicativo costituisce senza dubbio un abbandono del principio della colpa a favore di un diritto penale basato sulle conseguenze del reato. Infatti, fintanto che il suo atto può essere contemplato dall'articolo 117, non è in ultimo decisivo che l'autore abbia agito intenzionalmente o meno. Nella stessa direzione vanno le osservazioni del rapporto in merito alla possibilità di evitare le difficoltà connesse alla prova del dolo eventuale. In considerazione del principio di determinatezza occorre tuttavia chiedersi se in presenza di regole di tal genere il cittadino sia ancora in grado di orientare il suo comportamento secondo le disposizioni penali e di individuare le conseguenze di un determinato comportamento con il grado di certezza richiesto dalle circostanze. Secondo UNIFR vi è infatti una differenza tra intenzionalità, dolo eventuale, negligenza inconsapevole e negligenza consapevole. Proprio perché l'omicidio intenzionale costituisce una figura di reato a sé stante (che non è la figura di reato alla base dell'omicidio colposo), occorre osservare strettamente la differenza tra intenzionalità e negligenza, il che, secondo il rapporto, va attuato conformemente ai principi generali. Se tuttavia occorre decidere tra intenzionalità e negligenza, allora le pene possono (e devono) divergere, affinché il giudice decida tra le due fattispecie.

Secondo UNILU l'aumento della pena detentiva massima a cinque anni non è necessario, perché non consente di arginare l'indebolimento della nozione di dolo eventuale, in atto in questo ambito. È inoltre un errore di principio aumentare la pena per un reato a causa di una categoria specifica di autori («conducenti spericolati»), poiché vengono contemplati anche tutti gli altri casi, più frequenti, di omicidio colposo. Ciò comporta una nuova valutazione del grado di illiceità dell'omicidio colposo senza che questa venga esaminata in rapporto alla sua conformità con il cosiddetto «caso normale». UNILU osserva inoltre che con l'inasprimento della pena massima l'omicidio colposo è equiparato all'istigazione e aiuto al suicidio (art. 115 CP), all'interruzione della gravidanza con il consenso della gestante (art. 118 cpv. 1 CP), all'abbandono (art. 127 CP), all'esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP) e all'aggressione (art. 134 CP). Ciò elimina la distinzione fondamentale del nostro diritto penale tra negligenza e intenzionalità, anche se i summenzionati reati intenzionali non tangono beni giuridici del tutto equivalenti alla vita oppure non la tangono in modo altrettanto intenso (messa in pericolo). A ciò si aggiunge che se vi è più di un morto la pena massima aumenterebbe a sette anni e mezzo, nonostante in tali casi il diritto vigente preveda già una pena massima di quattro anni e mezzo (art. 49 CP).

VFG ritiene che occorrerebbe aumentare la pena massima per la commissione colposa a una pena detentiva di sette anni e mezzo, per evitare problemi di delimitazione tra negligenza consapevole e dolo eventuale. Sarebbe eventualmente opportuno lasciare invariato il capoverso 1 vigente e prevedere in un nuovo capoverso 2 una pena detentiva massima di sette anni e mezzo per la negligenza consapevole.

1.5. Articolo 122 Lesioni gravi

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,

chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,

chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con una pena detentiva superiore a due anni e sino a dieci anni.

OW, ZH e PPD sono favorevoli alla proposta di aumentare la pena minima. LU ritiene l'aumento assolutamente necessario per la vicinanza della fattispecie a quella dell'omicidio intenzionale. Nel quadro delle modifiche del sistema sanzionatorio occorre tuttavia garantire che la pena minima venga assolutamente eseguita.

AG approva l'inasprimento proposto. In analogia ad altre disposizioni è opportuno formulare la comminazione della pena nel modo seguente: «è punito con una pena detentiva da due a dieci anni». Inoltre, visto che in caso di omicidio passionale la pena minima è meno severa (art. 113 CP), l'articolo 122 deve essere completato con una figura di reato concernente lesioni gravi per le quali sono dati gli elementi caratteristici dell'omicidio passionale.

BS giudica opportuno l'aumento della pena detentiva minima, tuttavia soltanto a due anni e non, come previsto dall'avamprogetto, a *più* di due anni. Quest'ultima formulazione, con cui si intende evitare la sospensione condizionale della pena, si discosta dalla sistematica attuale del CP nel fissare le pene minime, il che non è del tutto privo di aspetti problematici e può essere fuorviante. È auspicabile che in caso di lesioni gravi che dal punto di vista dell'illiceità e della colpa si situano al livello più basso vi sia la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena.

FR e JU criticano che nella versione francese la formulazione della pena è incomprensibile e va quindi riformulata. Secondo FR la disposizione dovrebbe recitare «d'une peine privative de liberté de plus de deux ans, mais de 10 ans au plus» invece di «de plus de deux à dix ans». Il Centre patronal non si oppone a un aumento della pena minima a due anni di pena detentiva, ma critica la formulazione proposta («... puni d'une peine privative de liberté de plus de deux à dix ans») in quanto poco chiara e propone la seguente versione: «puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, mais de dix ans au plus».

JU giudica appropriato prevedere esclusivamente una pena detentiva. Tenendo conto anche delle modifiche previste nella PG-CP, la pena minima di più di due anni escluderebbe tuttavia la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena. È dubbio che questa pena minima imposta al giudice sia giustificata in qualsiasi caso. In realtà le lesioni gravi sono un reato giudicato in base alle sue conseguenze: sono decisive esclusivamente le conseguenze e non il comportamento dell'autore nel singolo caso. Le conseguenze per la vittima possono tuttavia presentare innumerevoli sfumature. La revisione prevista apre un grande divario tra un comportamento che ha portato a lesioni gravi (pena minima di più di due anni) e un comportamento – eventualmente analogo – che ha causato soltanto lesioni semplici (pena detentiva fino a tre anni, senza pena minima, o pena pecuniaria).

In considerazione delle pene minime molto divergenti (poche aliquote giornaliere da una parte e pena detentiva di più di due anni dall'altra) la distinzione tra lesioni semplici e lesioni gravi assumerà grande importanza nella prassi. Occorre pertanto esaminare se non vada modificato anche il contenuto dell'articolo 122 (LU).

SO ritiene piuttosto severa l'esclusione della sospensione condizionale e della sospensione condizionale parziale della pena, poiché ad esempio per un omicidio passionale o un tentativo di omicidio intenzionale si possono prevedere pene tra uno e due anni con la condizionale. Appare illogico che la legge punisca in modo più severo una lesione grave che mette in pericolo la vita di una persona rispetto a un tentativo di omicidio, poiché nel primo caso l'intenzione dell'autore è ferire una persona, mentre nel secondo caso è quella di ucciderla.

TI osserva che nel commento alla presente disposizione vi è una contraddizione. Nell'ultimo capoverso si dice che la pena è una «pena detentiva da due a dieci anni». In realtà la disposizione prevede una pena detentiva «superiore a due anni e sino a dieci anni».

VD ritiene la formulazione «è punito con una pena detentiva superiore a due anni e sino a dieci anni» problematica a diversi livelli. Essa ha lo scopo di impedire la sospensione condizionale della pena. VD è decisamente contrario a questo modo di limitare il margine d'apprezzamento del giudice. Nei casi limite, in cui è indeciso tra lesioni semplici e lesioni gravi e prende in considerazione la sospensione condizionale della pena, il giudice potrebbe essere tentato di interpretare in modo esteso l'articolo 123 CP. Le attenuanti permettono inoltre di pronunciare di caso in caso una pena inferiore rispetto alla pena minima proposta, e infliggere così una pena con la condizionale; cosa che l'avamprogetto intende evitare. L'obiettivo previsto non può essere raggiunto con una modifica che limita in modo eccessivo il margine d'apprezzamento del giudice. Inoltre, con la pena prevista le lesioni gravi sarebbero punite più severamente rispetto a un tentativo di omicidio intenzionale. VD è favorevole allo stralcio della pena pecuniaria, ma propone nel contempo di fissare la pena minima a un anno di pena detentiva. Anche PS, PLR e CAIS propongono tale pena minima. Il PLR ritiene che i gravi casi di brutalità menzionati nel rapporto esplicativo non hanno niente a che fare con la pena minima prevista. Nonostante i progressi della medicina, a volte dipende più dal caso che dalle intenzioni o dalla colpa dell'autore che un'aggressione conduca a una lesione semplice o grave. Laddove in un singolo caso vi è il pericolo di un risultato urtante, il giudice tende a evitarlo con un'interpretazione appropriata di termini poco determinati, quali in questo caso la gravità; queste tendenze non sono auspicabili.

Aiuto AIDS ritiene la nuova pena minima inaccettabile per i casi di contagio dell'HIV. A parte il fatto che Aiuto AIDS è fondamentalmente contrario alla condanna della trasmissione dell'HIV o del suo tentativo, una condanna del partner sieropositivo a due anni di pena detentiva per il fatto che due persone abbiano rinunciato di propria responsabilità all'uso del preservativo non è conforme al nostro ordinamento giuridico e al diritto della personalità. Una condanna della persona sieropositiva è giustificata solo in rari casi in cui ad esempio il contagio è premeditato o vi è un rapporto di dipendenza oppure se l'autore fa uso della violenza. Groupesida ritiene che con il previsto aumento della pena minima cresca il rischio che venga condannato un maggior numero di persone sieropositive.

I GDS respingono la proposta. Andrebbe almeno ridotta la pena minima. La proposta dell'avamprogetto limita il margine d'apprezzamento del giudice e impedirebbe l'esecuzione condizionale della pena. Una pena detentiva minima di due anni costituisce un drastico inasprimento ed è dubbio che ciò sia appropriato in tutti i casi. Se la si confronta con la pena comminata in caso di omicidio passionale, la proposta di modifica è incomprensibile anche dal punto di vista sistematico.

SH Justiz e ASM rifiutano l'aumento della pena minima. Il rapporto motiva l'aumento con «il crescente senso di insicurezza» in «ampie fasce della popolazione». Tuttavia, dal rapporto non si evince come sia stato constatato il presunto senso di insicurezza. Informazioni non accertate che si fondano su sensazioni soggettive di determinate persone non costituiscono una motivazione sufficiente dell'inasprimento proposto. La limitazione del margine d'apprezzamento del giudice non appare evidente anche perché non è applicata in modo coerente. Infatti, nel caso della violenza carnale l'avamprogetto non introduce una pena minima. Come motivo si adduce, giustamente, il fatto che una pena minima limiterebbe il potere d'apprezzamento del giudice. Tale motivazione non vale tuttavia soltanto in tale contesto, bensì anche per altre figure di reato. Infine, l'introduzione della pena minima proposta in ragione del fatto che le lesioni gravi hanno gravi conseguenze per la vittima, rispecchia una concezione ormai antiquata della pena come vendetta.

Anche UNIFR respinge la modifica dell'articolo 122 e osserva che la suddivisione nei tre «gradi di gravità» vie di fatto, lesioni semplici e lesioni gravi va inteso come concetto astratto che permane indipendentemente dal progresso nella medicina, poiché da una parte si pre-

suppone un determinato danno minimo all'integrità fisica o alla salute e, dall'altra, l'entità del dolore inflitto alla vittima viene a costituire un importante criterio di delimitazione. Il progresso della medicina, addotto come motivo dal rapporto esplicativo, si riferisce probabilmente in particolare ai danni permanenti menzionati all'articolo 122 comma 2. Un arto o un organo è mutilato o se ne perde l'uso, se le sue funzioni fondamentali sono turbate in modo notevole e permanente. Sono da considerare danni permanenti ai sensi del comma 2 il pregiudizio permanente e irreversibile della salute. Se un aggressore sfigura il viso della vittima, non è decisivo che la ferita guarisca, bensì che la cicatrice sia chiaramente visibile e l'aspetto della vittima ne risulti pregiudicato. Ora, il rapporto sostiene che soltanto i danni permanenti alla salute conducono a una condanna secondo l'articolo 122 e che pertanto per la qualifica del reato sia decisiva la situazione *dopo* un'eventuale cura medica, il che non corrisponde a verità. È vero che al giorno d'oggi una lesione grave deve essere «più grave» per causare danni permanenti, poiché, grazie al progresso della medicina, i danni in seguito a lesioni possono essere curati più facilmente. L'articolo 122 tuttavia non contempla soltanto danni permanenti, bensì anche casi gravi analoghi (p.es. interventi operativi difficili da ripetere più volte). In questi casi il progresso della medicina non incide in alcun modo sulla qualifica del reato, poiché per tale qualifica il risultato degli interventi non è determinante. Tutti questi casi non sono toccati dal progresso della medicina. In questo contesto la modifica proposta fonda un inasprimento assolutamente immotivato della pena e conduce ai risultati ingiusti descritti anche nel rapporto.

UNILU ritiene un errore fissare il limite inferiore a due anni di pena detentiva con l'intenzione di impedire per questo reato la possibilità di concedere la sospensione condizionale, totale o parziale, della pena. A tale riguardo la proposta resta sospesa in aria, poiché attualmente non è certo che il limite superiore per la concessione della sospensione condizionale venga ridotto a due anni. Vi sono anche altri motivi per respingere la modifica. La pena minima per l'omicidio passionale (art. 113 CP) è di un anno. Rispetto a tale pena, quella minima di due anni per le lesioni gravi è sproporzionata. Fatta eccezione per i reati più gravi, quali l'omicidio intenzionale o l'assassinio, non è in generale opportuno escludere a priori, mediante un limite inferiore della pena sufficientemente alto, la sospensione condizionale della pena. Se manca una certa flessibilità si rischia di impedire al giudice di commisurare una pena equa (inclusa la sospensione condizionale) tenendo conto delle circostanze concrete, che possono divergere notevolmente da un caso all'altro. L'esclusione della sospensione condizionale della pena è in particolare opinabile perché la delimitazione tra lesioni semplici e lesioni gravi non è affatto chiara. A presupposti giuridici poco chiari non si dovrebbero collegare conseguenze giuridiche rigide, quali la delimitazione tra pena con o senza condizionale. Anche UNILU ritiene ragionevole aumentare la pena minima a un anno di pena detentiva e abolire la possibilità di una pena pecuniaria.

1.6. Articolo 123 numero 1 comma 2 Lesioni semplici

<i>Abrogato</i>

BS, ZH, PLR e PPD approvano la proposta. UNILU la ritiene proponibile.

Secondo JU occorre chiedersi se sia necessario abrogare i casi lievi di lesioni semplici, poiché consentono al giudice di tenere conto, nella commisurazione della pena, delle diverse lesioni possibili. Il giudice ha bisogno di un notevole margine d'apprezzamento per giudicare in modo equo i differenti comportamenti scorretti.

Secondo il TPF in alcuni casi sorge un problema di concorso con gli articoli 133 e 134 CO: se in occasione di una rissa o di un'aggressione viene provocata o aggredita soltanto una

persona che si difende e viene lesa ai sensi dell'articolo 123, la figura di reato della lesione assorbe quella dell'esposizione a pericolo (DTF 118 IV 229). Ne risulta un trattamento privilegiato urtante dell'autore della lesione rispetto alle altre persone che espongono a pericolo altrui. Il TPF ritiene opportuno aggiungere al numero 2 un nuovo comma che elimini questa incoerenza. Inoltre si potrebbe cogliere l'occasione per elencare in modo chiaro e separato le varianti della figura di reato punibili su querela di parte e quelle qualificate.

UNIFR è contraria all'abrogazione della disposizione e critica in particolare la motivazione addotta dal rapporto per questa modifica, in particolare le presunte difficoltà pratiche della delimitazione e – peggio ancora – l'«aumento della certezza giuridica» grazie alla restrizione del margine d'apprezzamento del giudice. Va in ogni caso osservato che la disposizione è stata accettata per anni e decenni. Invece che sulle difficoltà nella prassi, la modifica proposta sembra pertanto fondata sull'intento di inasprire le pene.

1.7. Articolo 125 capoverso 2 secondo periodo (nuovo) Lesioni colpose

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

AG, GE, SH, SO, VD, ZH, PPD, PEV, upi, SH Justiz, ASM e UNIGE sono d'accordo con l'inasprimento della pena per le lesioni colpose, se tali lesioni sono gravi.

JU e NW rinviano alle proprie osservazioni in merito all'articolo 117 CP e respingono la modifica proposta.

Il PS ritiene che, considerando il bene giuridico protetto, non ha senso innalzare le pene allo stesso livello dell'omicidio colposo. L'argomento secondo cui le conseguenze dell'atto colposo dipendono spesso dal caso non è convincente. Infatti, se così fosse, occorrerebbe applicare le stesse pene anche all'atto colposo privo di conseguenze. Ancor più estranea al sistema è la motivazione del rapporto secondo cui la cura di una vittima di lesioni gravi può rappresentare per i suoi prossimi un onere gravoso quanto la perdita di un membro della famiglia. Il CP è giustamente fondato su un diritto penale che si basa sulla colpa soggettiva dell'autore e non sulle conseguenze dell'atto per i prossimi della vittima, anche se il desiderio di vendetta di questi ultimi può essere comprensibile. La proposta di aumentare la pena massima a cinque anni di pena detentiva è comprensibile soltanto sullo sfondo del problema dei conducenti spericolati. È tuttavia in generale molto problematico aumentare in modo massiccio le pene previste per un reato che comprende una vasta gamma di varianti soltanto a causa di una determinata categoria di autori. Inoltre dall'entrata in vigore della nuova PG CP, anche per questo reato in caso di più feriti le pene sono state aumentate a 4,5 anni (concorso materiale) e la precedente limitazione a 3 anni di detenzione è stata abolita. Ciò dovrebbe permettere di tenere conto dell'esigenza di punizione nella grande maggioranza dei casi. Il PS propone pertanto di mantenere a tre anni il limite massimo della pena. Per ragioni analoghe anche UNILU ritiene del tutto inappropriata una pena detentiva massima di cinque anni per le lesioni colpose.

Il Centre Patronal è contrario all'aumento della pena massima per le lesioni gravi colpose e rinvia anch'esso alle proprie osservazioni in merito all'articolo 117 AP-CP. Anche UNIFR è contraria alla modifica dell'articolo 125 capoverso 2.

GE, JU, Centre Patronale, CAIS e UNIGE osservano che nella versione francese il secondo periodo del primo capoverso deve essere stralciato, poiché frutto di una svista.

1.8. Articolo 128^{bis} Falso allarme

Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

PS, UNIFR e UNILU ritengono giusta la diminuzione della pena massima a un anno di detenzione.

BE ritiene che la pena massima di tre anni di detenzione debba essere mantenuta. L'articolo 128^{bis} contempla ad esempio anche casi di allarmi bomba, che possono causare un onere e un'insicurezza enormi. Non si vede perché una «minaccia» di tal genere (perseguibile d'ufficio) debba comportare pene minori rispetto alla figura di reato dell'articolo 180 CP.

SO non è d'accordo con la diminuzione proposta. Le figure di reato dell'articolo 128 CP non sono sempre più gravi, poiché per la figura del falso allarme occorre pensare anche a casi in cui un falso allarme espone a un grande pericolo un gruppo di salvataggio in montagna. Anche il Centre Patronale è contrario a una riduzione della pena massima.

L'UDC ritiene che, visto che in Svizzera in particolare le forze di polizia non sono dotate di personale sufficiente, il falso allarme dovrebbe essere punito più severamente.

1.9. Articolo 129 Esposizione a pericolo della vita altrui

Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

Se si mantiene il tenore attuale, BE ritiene appropriata l'introduzione di una pena minima. Propone tuttavia di adattare e riformulare l'articolo nel suo complesso. Secondo la dottrina e la giurisprudenza costanti il reato punito dall'articolo 129 può essere commesso soltanto intenzionalmente. Secondo BE questa situazione giuridica deve essere modificata. Anche un'esposizione a pericolo della vita altrui commessa per dolo eventuale dovrebbe essere presa in considerazione e punita per i seguenti motivi:

- BE ritiene che vada punito un comportamento con cui un autore mette coscientemente in pericolo imminente la vita altrui;
- anche nel caso di altri reati di esposizione a pericolo è sufficiente il dolo eventuale; alcuni sono addirittura punibili soltanto in caso di commissione per negligenza (cfr. ad esempio le pertinenti figure di reato nel titolo settimo o anche l'art. 90 n. 2 LCStr). Vista questa situazione e anche in considerazione dell'obiettivo dell'armonizzazione, BE ritiene opportuno punire anche l'esposizione a pericolo della vita altrui per dolo eventuale;
- proprio perché nella prassi l'articolo 129 è inteso come figura di reato tesa a raccogliere costellazioni specifiche di casi, la commissione per dolo eventuale dovrebbe essere punita in modo da coprire tutte le «lacune».

Estendendo la figura di reato in tal senso, l'esposizione a pericolo della vita altrui per dolo eventuale andrebbe punita, senza tuttavia comminare una pena minima. Inoltre per la commissione per dolo eventuale si dovrebbe rinunciare alla caratteristica soggettiva dell'agire senza scrupoli. L'articolo 129 potrebbe pertanto essere suddiviso in una figura di reato di base (senza elementi aggravanti e senza comminare una pena minima) e una figura di reato qualificata.

OW e SO approvano la modifica proposta. Anche upi è favorevole alla proposta e osserva che l'introduzione di una pena minima permette di contribuire a migliorare l'effetto preventivo generale delle pene.

Visto che le condizioni per l'adempimento della fattispecie sono di per sé elevate e considerato il fatto che a volte è difficile distinguere tra l'intenzione di esporre a pericolo la vita altrui e l'intenzione (eventuale) di ledere una persona, LU è favorevole all'introduzione di una pena minima. Tuttavia LU considera insufficienti i sei mesi previsti dall'avamprogetto e propone una pena detentiva minima di un anno.

JU si chiede se sia appropriato introdurre nell'articolo 129 una pena minima, visto che nel rapporto esplicativo si afferma che le pene minime dovrebbero essere in linea di massima evitate, poiché restringono il margine d'apprezzamento del giudice.

Secondo AG occorre chiedersi se, invece di adattarla, la fattispecie non vada del tutto abrogata. È infatti impossibile voler intenzionalmente provocare un pericolo concreto, senza prendere almeno in considerazione la realizzazione di tale pericolo e quindi sussiste in ogni caso il tentativo di un reato di lesione dell'integrità fisica per dolo eventuale (concretamente di un reato di omicidio ai sensi dell'articolo 111-113 CP). La prassi mostra infatti che i giudici si servono dell'articolo 129 CP soltanto per evitare le conseguenze e aggirare il problema della delimitazione tra gli articoli 111 e 117 CP, che prevedono pene molto divergenti. Lo stralcio dell'articolo 129 e nel contempo l'aumento della pena massima dell'articolo 117 CP ai cinque anni di pena detentiva proposti dall'avamprogetto porterebbero a una giurisprudenza più coerente.

Secondo il PS l'introduzione di una pena minima e l'abolizione della pena pecuniaria sono inutili. Tanto più se si pensa quanto sia esteso il campo d'applicazione della figura di reato, la cui formulazione lascia un po' perplessi sotto il profilo della determinatezza. Nei casi lievi una pena pecuniaria è del tutto sufficiente.

SH Justiz e ASM sono contrari all'introduzione di una pena minima. Il rapporto esplicativo motiva l'aumento con «il crescente senso di insicurezza» in «ampie fasce della popolazione». Tuttavia, dal rapporto non si evince come sia stato constatato il presunto senso di insicurezza. Informazioni non accertate che si fondano su sensazioni soggettive di determinate persone non costituiscono una base appropriata per l'inasprimento proposto.

UNILU osserva che all'introduzione di una pena minima si oppongono i motivi già menzionati per l'articolo 122 CP. Nel caso dell'articolo 129 l'introduzione di una pena minima è inoltre particolarmente discutibile perché la disposizione è in un rapporto problematico con il principio di determinatezza dell'articolo 1 CP. Infine, l'introduzione di una pena minima di sei mesi comporta l'esclusione della pena pecuniaria (che sarebbe possibile in caso di 180 aliquote giornaliere), il che non è ragionevole poiché nei casi di lieve entità una pena pecuniaria è assolutamente sufficiente. Anche UNIFR respinge la modifica dell'articolo 129.

Secondo il PLR occorre approvare l'aumento della pena massima per l'omicidio colposo. Tuttavia permane una lacuna, poiché un comportamento gravemente colposo e consapevolmente rischioso, volto ad assaporare il rischio del pericolo, non soddisfa quasi mai le condizioni ristrette dell'articolo 129 CP e viene di conseguenza punito soltanto se si verifica un evento tragico. Va pertanto creata una nuova fattispecie di messa in pericolo, eventualmente come variante della messa in pericolo della vita, per questo comportamento ultimamente diffuso e che non si limita alla circolazione stradale.

1.10. Articolo 133 capoverso 1 Rissa

¹ Chiunque prende parte a una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

GE, OW, SO, VD, ZH, PPD, CAIS, SH Justiz e ASM approvano l'adattamento della pena per la rissa a quella in caso di aggressione (art. 134 CP).

Secondo AG è dubbio che, come sostenuto dal rapporto esplicativo, l'equiparazione alla fattispecie dell'aggressione, che punisce la violenza esercitata unilateralmente da più persone e quindi costituisce un reato più grave, sia giustificata. Anche PS e Centre Patronal ritengono che le attuali pene divergenti per l'aggressione e per la rissa siano giustificate e debbano essere mantenute.

Secondo UNILU il rapporto esplicativo afferma che la dottrina ha criticato che per la rissa sia comminata una pena detentiva massima di tre anni, inferiore di due anni a quella comminata per l'aggressione (art. 134 CP). Da ciò il rapporto conclude che per l'articolo 133 occorre aumentare a cinque anni la pena detentiva massima. Si tratta tuttavia di un malinteso. La critica era rivolta contro i cinque anni di pena detentiva per l'aggressione e non contro i tre anni per la rissa. La pena massima di tre anni prevista dall'articolo 133 non è troppo mite, è invece troppo severa quella di cinque anni dell'articolo 134 (infatti in Stratenwerth/Jenny la critica non si trova nelle osservazioni sulla rissa, bensì in quelle sull'aggressione). Oggettivamente non vi è nessuna ragione per aumentare la pena, al contrario, le pene massime divergenti evidenziano la diversa gravità degli illeciti: nella rissa le persone coinvolte si attaccano reciprocamente, nell'aggressione l'atto è unilaterale, la vittima non si difende e quindi il reato è più grave. La pena detentiva massima dovrebbe pertanto restare di tre anni. Anche UNIGE è contraria all'aumento della pena massima per la rissa e chiede che la pena massima dell'articolo 134 sia ridotta a tre anni di pena detentiva. Anche UNIFR respinge la modifica dell'articolo 133 e osserva che o si accettano le pene divergenti, come una parte della dottrina, o si riduce la pena comminata dall'articolo 134 al livello di quella dell'articolo 133 CP.

1.11. Articolo 135 Rappresentazione di atti di cruda violenza

¹ *Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia, rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito*

- a. *con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;*
- b. *se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti reali di violenza verso fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.*

² *Chiunque consuma oggetti o rappresentazioni di cui al capoverso 1 o, per assicurare il proprio consumo, commette un reato di cui al capoverso 1 è punito*

- a. *con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria;*
- b. *se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti reali di violenza verso fanciulli, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.*

³ *L'autore che ha agito per fine di lucro è punito:*

- a. *con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;*
- b. *se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti reali di violenza verso fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.*

⁴ *Per i reati di cui al capoverso 3 con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.*

⁵ *Gli oggetti sono confiscati.*

JU, OW, SH, SO, PPD, PEV, SH Justiz e ASM approvano gli inasprimenti proposti.

Il PLR approva senza riserve le pene più severe proposte dall'avamprogetto per la rappresentazione di atti di cruda violenza. Ha tuttavia dubbi in merito alla caratteristica qualificativa seguente: «se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti reali di violenza verso fanciulli».

Viste le possibilità raffinate dell'animazione digitale, l'osservatore inesperto può difficilmente stabilire se ciò sia il caso per una sequenza filmica o sonora. Poiché l'intenzione è alla base di ogni caratteristica qualificativa, molti indagati sosterrrebbero di aver creduto di assistere a un'animazione digitale e le autorità di perseguimento penale avrebbero parecchie difficoltà a confutare tale affermazione. La caratteristica non è pertanto appropriata per designare una figura di reato coerente. Occorre pertanto aumentare in generale la pena massima oppure definire un'altra caratteristica qualificativa.

Secondo AG la norma qualificativa dell'articolo 135 capoverso 3 non ha un'importanza autonoma e va quindi stralciata, poiché all'autore che agisce a scopo di lucro sono comminate le stesse pene del capoverso 1. Inoltre il capoverso 3 non è applicabile ai casi del capoverso 2 (consumo), poiché il consumo a scopo di lucro non è ipotizzabile. Il capoverso 4, secondo cui in caso di commissione per fine di lucro alla pena detentiva deve essere cumulata una pena pecuniaria, costituisce invece effettivamente un inasprimento che va mantenuto.

NW mette in dubbio la necessità di aumentare le pene in caso di rappresentazione di atti di cruda violenza e di pornografia, non solo dal punto di vista preventivo, ma anche perché la punibilità del consumo di tali immagini è minore rispetto agli atti reali che stanno alla base delle immagini.

Secondo UNIFR la modifica della disposizione è stata preparata senza cura nonché in modo caotico e va quindi respinta. È evidente che la disposizione è stata stravolta. Nonostante il rapporto non offra spiegazioni specifiche e autonome per la figura di reato in questione, con la scusa dell'armonizzazione delle pene vengono introdotte, oltre a nuovi reati, anche nuove qualifiche. In riferimento al capoverso 1 UNIFR osserva che andrebbero perlomeno esclusi dall'inasprimento della pena i quadri e i fumetti. La punibilità del mero consumo prevista dal capoverso 2 costituisce una novità, il che, visto il titolo dell'avamprogetto, appare abbastanza sorprendente, tanto più che non è possibile individuare alcun elemento armonizzante.

Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio

Osservazioni in merito alla commissione per mestiere

JU, LU e OW accolgono con favore la proposta secondo cui agli autori che fanno mestiere del furto è comminata una pena minima uniforme di sei mesi di detenzione.

CAIS approva la proposta di una pena minima per chi fa mestiere del furto, ritenendola tuttavia relativamente alta. Vi è infatti il rischio che, per non dover applicare la pena minima, si constatino meno spesso le circostanze aggravanti.

Pur ritenendo problematico il fatto che, nonostante per la figura di reato di base siano comminate le stesse pene, nel caso di determinati reati contro il patrimonio la commissione per mestiere sia punita con pene minime divergenti, SH giudica troppo elevata una pena detentiva di sei mesi per i casi di lieve entità e propone pertanto una gamma di pene più estesa, ossia una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Il PS si chiede se sia giusto prevedere una pena minima uniforme per gli autori che fanno mestiere del furto, punendo così con la medesima pena il furto commesso per mestiere e l'estorsione per mestiere.

L'UDC chiede di prevedere in generale una pena detentiva di un anno come pena minima

per i reati commessi per mestiere.

L'argomentazione in merito alla commissione per mestiere non convince il TPF. L'illecito (parziale) della commissione per mestiere si basa sulla figura di reato di base: un contraffattore di merci che agisce per mestiere commette un altro tipo di illecito rispetto a un estorsore che agisce per mestiere. Non è pertanto opportuno aumentare in generale la pena minima per tutte le figure di reato di base.

ASM e SH Justiz respingono la restrizione del margine d'apprezzamento del giudice mediante l'adeguamento delle pene minime, finora divergenti, a sei mesi di pena detentiva, con la conseguente esclusione della pena pecuniaria. Per garantire al giudice un margine d'apprezzamento possibilmente ampio, la pena minima andrebbe fissata al livello attualmente più basso, ossia una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote. Ciò permetterebbe di tenere conto anche dei casi di lieve entità della commissione per mestiere, tanto più che il Tribunale federale interpreta questa figura di reato in modo molto ampio.

UNIFR ritiene che l'uniformazione delle pene per la commissione per mestiere sia diametralmente opposta all'obiettivo dell'avamprogetto, che è quello di creare una correlazione ragionevole tra la pena comminata e il valore del bene giuridico protetto. Appare del tutto arbitrario fissare la pena minima a una pena detentiva di sei mesi, in particolare se si afferma che attualmente le pene pronunciate sono regolarmente al di sotto di questo limite. Se tale modifica dovesse essere attuata gli autori di questi reati sarebbero puniti in modo sproporzionato; tanto più che l'avamprogetto elimina la pena pecuniaria, privando così il giudice di un mezzo che gli permette di tenere conto della colpa individuale dell'autore. Sorprende inoltre il fatto che le pene per la commissione per mestiere vengano uniformate soltanto in riferimento alla pena minima. Le pene massime rimangono invariate e vanno da cinque a dieci anni di pena detentiva. Appare pertanto evidente che l'obiettivo principale non era l'armonizzazione delle pene, bensì piuttosto quello di garantire che l'autore sia punito in una determinata forma.

UNILU ritiene che fissare una pena minima di sei mesi di detenzione per tutti i reati contro il patrimonio commessi per mestiere è corretto da un punto di vista meramente formale. Occorre tuttavia chiedersi se tale pena minima sia appropriata per ognuna delle disposizioni interessate.

1.12. Articolo 139 numeri 2 e 3 Furto

2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere del furto.

3. L'autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se

ha perpetrato il furto come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine,

per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa,

per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

VD non si oppone all'aumento della pena minima. Teme tuttavia che vi sia un certo rischio che, per non dover infliggere la pena minima, si riconoscano meno spesso le circostanze aggravanti.

Secondo il PLR le modifiche proposte sono molto severe. Nel caso ad esempio di un furto commesso in un negozio da due giovani adulti, a dipendenza del fatto che il giudice ritenga che si tratti di un furto commesso in banda ai sensi del numero 3 o meno, la pena può variare da una multa per la commissione di un reato di poca entità a una pena detentiva di alme-

no un anno. Trovandosi di fronte a questa decisione il giudice sarà indotto a interpretare in modo molto restrittivo il termine «banda», il che mette in questione l'obiettivo di politica in materia di criminalità della revisione. Una pena minima di sei mesi appare adeguata per tutti i tipi di furto aggravato. Dal punto di vista della tecnica legislativa si potrebbero pertanto unire in numeri 2 e 3.

Secondo il PS, il furto commesso in banda è paragonabile piuttosto al furto per mestiere che al furto perpetrato in modo particolarmente pericoloso o con un'arma da fuoco. Il furto commesso in banda andrebbe quindi trasferito al numero 2. Il PS è d'accordo con le altre proposte.

UNIFR respinge la modifica.

Non è chiaro, e il rapporto esplicativo non lo spiega, perché nel numero 2 sia giusto aumentare la pena minima a sei mesi di pena detentiva, impedendo così la pronuncia di una pena pecuniaria. È invece ragionevole escludere la pena pecuniaria nel numero 3. Tuttavia a tal fine non è necessario aumentare la pena minima a un anno di pena detentiva. La pena minima attualmente prevista può restare invariata (UNILU).

Numero 3

Poiché la pena minima è relativamente alta, vi è un certo rischio che, per non dover infliggere la pena minima, si riconoscano meno spesso le circostanze aggravanti (CAIS).

Occorre chiedersi perché sia prevista una pena più severa soltanto per la commissione in banda e non sia esplicitamente menzionato il furto commesso come membro di un'organizzazione criminale. Poiché manca questa variante, la giurisprudenza si trova di fronte ad alcuni problemi di delimitazione (cfr. sentenza del Tribunale penale federale del 14.10.2009, CP2008.26). Potrebbe servire da modello l'articolo 305^{bis} CP, che menziona entrambe le varianti. Osservazioni analoghe riguardano tutte le figure di reato che prevedono la commissione in banda, ma non quella come membro di un'organizzazione criminale (TPF).

1.13. Articolo 140 numero 1 comma 1 e numeri 2-4 Rapina

1. *Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.*
2. *Abrogato*
3. *L'autore è punito con una pena detentiva superiore a due anni se per commettere la rapina utilizza un'arma da fuoco o un'altra arma pericolosa, ha eseguito la rapina come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.*
4. *La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se l'autore ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.*

Numero 1

JU, LU, OW, SO e ZH approvano la modifica proposta.

Secondo TI l'aumento della pena minima è problematica in riferimento a rapine meno gravi. Una pena minima di un anno può essere sproporzionatamente severa, ad esempio nel caso di uno scippo con spintone. Inoltre, l'aumento della pena minima ha la conseguenza che questi casi non possono essere più trattati nella procedura del decreto d'accusa, il che conduce a un rallentamento delle procedure e intacca un sano senso della giustizia. Per queste

ragioni andrebbe mantenuta la pena minima attuale, equivalente a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere.

Il rapporto esplicativo non spiega i motivi di politica in materia di criminalità che giustificano un aumento della pena minima. È evidente che in realtà si tenta di introdurre ad ogni costo un inasprimento della pena. La pena minima di un anno di pena detentiva non tiene conto delle incertezze nell'interpretazione della figura di reato. Il limite tra uno scippo e una rapina è sottile, come mostra la DTF **133** IV 207. Questo caso mostra anche come sia decisamente troppo elevata una pena minima di un anno di detenzione. La pena minima dovrebbe pertanto restare di sei mesi (UNIFR, UNILU, PS).

Numero 2

PS ritiene un errore l'abrogazione del numero 2 e l'integrazione del suo grado d'illiceità nel numero 1. Non si vede perché una rapina debba essere punita sempre come se l'autore utilizzasse un'arma da fuoco.

Secondo UNIFRN non è chiaro perché si proponga di abrogare una disposizione con la motivazione che, visto l'aumento della pena minima per la figura di reato di base, il suo grado d'illiceità è già compreso in tale figura. Il grado d'illiceità di una disposizione non si definisce in base alla pena, bensì in base all'atto commesso. Se s'intendesse argomentare con la pena, occorrerebbe tenere conto del fatto che in caso di utilizzazione di un'arma da fuoco la pena minima attualmente prevista è di un anno di detenzione, ma non è previsto un limite per la pena massima, mentre per la fattispecie di base è comminata una pena detentiva massima di dieci anni. Non è quindi chiaro come la fattispecie di base possa includere un illecito per il quale è appropriata una pena detentiva superiore ai dieci anni.

Secondo UNILU, le spiegazioni del rapporto, secondo cui «il comportamento di chi commette una rapina con un'arma da fuoco può essere sussunto sotto la fattispecie di base», sono errate. Se è in gioco un'arma da fuoco, una pena minima di un anno di detenzione è giustificata (anche nel caso in cui l'autore la porta soltanto con sé e non la impiega, come nel diritto vigente). È tuttavia errato presupporre che sia sempre in gioco un'arma da fuoco, cosa che succede se si aumenta la pena minima a un anno di pena detentiva. Il numero 2 non va abrogato, poiché la pena minima del numero uno deve restare di sei mesi di detenzione.

Numero 3

CAIS è in linea di massima d'accordo con la nuova formulazione, osserva tuttavia che esiste il rischio che i giudici potrebbero applicare la disposizione soltanto in modo restrittivo. Con la pena minima proposta, questa forma di rapina aggravata è punita in modo più severo rispetto al tentativo di omicidio (CAIS).

BS si esprime a favore di una pena minima di due anni di detenzione.

La definizione di un oggetto pericoloso come arma o meno (p.es. coltello da cucina) può avere notevoli conseguenze per l'autore, il che non è in alcun modo condivisibile. È quindi urgentemente necessario modificare il contenuto della disposizione (LU).

Per i motivi illustrati in riferimento all'articolo 122 AP-CP, VD è contraria alla nuova pena minima e propone una pena minima di un anno di detenzione.

Secondo il PS, la formulazione «una pena detentiva superiore a due anni» è estranea alla terminologia del CP e, in quanto espressione di sfiducia nella capacità di giudizio del giudice, anche indegna. La formulazione è tesa ad escludere la sospensione condizionale totale o parziale della pena.

Secondo UNIFR non è chiaro perché debba costituire un progresso il fatto che un caso particolare della commissione del reato sia esplicitamente menzionato in una disposizione, visto che nella prassi questa variante è retta dalla clausola generale della particolare pericolosità. La motivazione addotta per l'aumento della pena minima a una pena detentiva superiore di due anni mostra che, al fine di creare un diritto penale più severo, s'intendono restringere o erodere per quanto possibile anche i principi sanciti nella revisione della PG CP del 2007 (UNIFR).

La pena minima del diritto vigente va mantenuta (UNILU).

Numero 4

VD, ZH, PS e UNILU approvano la riduzione della pena minima da cinque a tre anni di pena detentiva.

JU è piuttosto contraria alla riduzione della pena minima.

Se la si intende armonizzare con le fattispecie degli articoli 184, 189 capoverso 3 e 190 capoverso 3 CP, la pena minima va aumentata in generale a cinque anni, poiché tutte le fattispecie costituiscono crimini gravi (UDC).

La disposizione non menziona soltanto il trattamento crudele della vittima, bensì anche l'esposizione a pericolo di morte o la lesione personale grave. Per tale è assolutamente giustificata la maggiore pena minima rispetto agli articoli 184, 189 capoverso 3 e 190 capoverso 3 CP. Occorre pertanto rinunciare a una riduzione della pena minima (Centre Patronal).

Secondo CAIS occorre respingere la riduzione della pena minima da cinque a tre anni di detenzione. Per ragioni di politica in materia di criminalità si lancerebbe un segnale sbagliato. Sarebbe inoltre paradossale aumentare la pena minima dell'articolo 122 CP, riducendo nel contempo quella dell'articolo 140 numero 4.

Il trattamento brutale della vittima va sempre giudicato in relazione alla fattispecie di base e quindi al bene giuridico protetto. Se s'intende garantire una relazione adeguata tra pena comminata e bene giuridico protetto, non si può fare a meno di analizzare separatamente la qualifica di ogni singola fattispecie. Un'uniformazione è chiaramente controproducente. La volontà dell'avamprogetto di inasprire le pene risulta chiaramente dall'argomento secondo cui le pene minime più severe conducono a un'interpretazione restrittiva o addirittura alla pronuncia di pene più miti da parte del giudice, il che non è auspicabile. Questa argomentazione non può che essere interpretata come critica alla prassi dei giudici, che evidentemente secondo il legislatore pronunciano pene troppo miti (UNIFR).

1.14. Articolo 143^{bis} Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati

¹ *Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.*

² *Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.*

JU, OW, SH e PPD approvano la modifica della disposizione.

In considerazione dei costi e dell'insicurezza che può causare il reato, la riduzione della pena massima non appare giustificata. Nella prassi questa è spesso l'unica norma che consente di

punire gli attacchi pericolosi contro l'economia (VD).

Secondo ZH, L'abolizione del motivo di lucro permette di tenere conto di altri comportamenti e motivi. La riduzione della pena massima è tuttavia incomprensibile, tanto più che già la scoperta di dati confidenziali può causare danni enormi. A ciò si aggiunge che in seguito alla riduzione della pena massima nel diritto penale minorile l'azione penale per questi reati si prescrive già in un anno (art. 36 cpv. 1 lett. c DPMin).

UNIFR è contraria alla modifica della disposizione.

1.15. Articolo 144 capoverso 3 Danneggiamento

³ *Il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.*

Visto che sinora nella prassi sono state pronunciate pene detentive di breve durata è lecito chiedersi se occorra introdurre una pena minima. Il giudice deve usufruire di un margine d'apprezzamento sufficiente a pronunciare una pena adeguata al singolo caso (JU).

La pena minima di sei mesi di detenzione è troppo severa. Occorre ridurla a tre mesi o a una pena pecuniaria, poiché altrimenti il passaggio dalla fattispecie di base (punita su querela di parte, senza pena minima) alla fattispecie aggravata (perseguita d'ufficio e con una pena minima notevole) sarebbe troppo brusco. Il danno considerevole andrebbe precisato con una cifra (SZ).

VD respinge la restrizione del margine d'apprezzamento del giudice.

Non è convincente ridurre la pena minima in caso di danno considerevole. Una pena detentiva di un anno come pena minima sarebbe adeguata (UDC).

UNIFR è contraria in generale alla restrizione del margine d'apprezzamento del giudice. Se si critica che nella prassi l'ampio margine d'apprezzamento del giudice ha portato alla pronuncia di pene detentive brevi, non è convincente limitare il margine d'apprezzamento sostituendo la formulazione potestativa con una formulazione imperativa e riducendo nel contempo di sei mesi la pena minima. Ciò significherebbe che in futuro il giudice potrebbe pronunciare pene detentive ancora più brevi, il che non sembra essere nelle intenzioni dell'avamprogetto. UNIFR respinge la modifica della disposizione.

1.16. Articolo 144^{bis} numero 1 comma 2 e numero 2 comma 2 Danneggiamento di dati

1. ...

Il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni se l'autore ha causato un danno considerevole.

2. ...

Se l'autore ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

SH respinge la restrizione del margine d'apprezzamento del giudice, poiché equivale all'introduzione di una pena minima.

Visto l'enorme potenziale dannoso di questi reati non vi è, come accennato nel rapporto esplicativo, uno squilibrio rispetto alle pene per i reati tradizionali. Non è quindi necessario ridurre la pena minima (ZH).

UNIFR respinge la modifica per i motivi già esposti in merito all'articolo 144 capoverso 3 AP-CP.

Numero 1 comma 2

Visto che finora sono state pronunciate pene brevi, è lecito chiedersi se sia giustificato introdurre una pena minima vincolante. Il margine d'apprezzamento permette al giudice di pronunciare una pena adeguata al singolo caso (JU).

La pena minima pari a sei mesi di detenzione è troppo severa. Andrebbe ridotta a tre mesi di pena detentiva o a una pena pecuniaria, poiché in caso contrario il passaggio dalla fattispecie di base (punita su querela di parte, senza pena minima) alla fattispecie aggravata (perseguita d'ufficio e con una pena minima notevole) sarebbe troppo brusco. Il danno considerevole andrebbe precisato con una cifra (SZ).

1.17. Articolo 146 capoverso 2 Truffa

² *La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se l'autore fa mestiere della truffa.*

L'aumento della pena minima è oggettivamente giustificato (ZH).

La rinuncia alla pena pecuniaria comporta un notevole inasprimento della pena (VD).

UNIFR respinge la modifica della disposizione per i motivi illustrati in merito all'articolo 139 AP-CP.

1.18. Articolo 147 capoverso 2 Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

² *La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se l'autore fa mestiere di tali operazioni.*

In considerazione del danno causato all'economia nazionale, la pena minima va aumentata a un anno (OW).

UNIFR respinge la modifica della disposizione per i motivi illustrati in merito all'articolo 139 AP-CP.

1.19. Articolo 148 capoverso 2 Abuso di carte-chèques o di credito

² *La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se l'autore fa mestiere di tali operazioni.*

L'abolizione della pena pecuniaria comporta un notevole inasprimento della pena (VD).

UNIFR respinge la modifica della disposizione per i motivi illustrati in merito all'articolo 139 AP-CP.

1.20. Articolo 150^{bis} Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice

Abrogato

JU e CAIS sono d'accordo con la modifica proposta.

In base al bene giuridico protetto (patrimonio), il legislatore ha incluso questa disposizione nei reati contro il patrimonio. Inoltre, sotto il profilo sistematico è stata inserita dopo l'articolo 150 CP poiché, in quanto fattispecie complementare, doveva permettere di contemplare oltre agli utenti privati anche i commercianti di dispositivi di decodificazione. Le disposizioni penali della legge sulle telecomunicazioni (LTC) sono soprattutto connesse all'utilizzazione di impianti di telecomunicazione. L'articolo 150^{bis}, invece, tange i servizi di telecomunicazione soltanto se vengono fabbricati o immessi in commercio dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte di telecomunicazione in codice. Se si inserisce l'articolo 150^{bis} nella LTC, come nuovo articolo 52a, il disciplinamento penale relativo alle offerte in codice non correlate a un servizio di telecomunicazione sarebbe fuori posto. Il rapporto non fornisce motivi fondati per l'abrogazione nel CP (UNIFR).

1.21. Articolo 153 False comunicazioni alle autorità del registro di commercio

Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalare un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

JU e SH approvano la modifica.

Per motivi di prevenzione generale occorre esigere con urgenza di continuare ad applicare le pene sinora previste. La fattispecie penale riveste particolare importanza proprio nella lotta alla criminalità economica. Ciò vale in particolare in riferimento alla punizione necessaria e coerente delle cosiddette fondazioni fittizie (ZH).

UNIFR osserva che l'articolo 253 CP punisce soltanto la frode in riferimento a un fatto d'importanza giuridica, mentre l'articolo 153 contempla i fatti che non sono d'importanza giuridica. Dal 1995 al 2009 sono state pronunciate in media soltanto 2,67 condanne all'anno, con un aumento del numero delle condanne a partire dal 2007 (2007: 4, 2008: 5 e 2009: 7 sentenze). Vista questa situazione, è dubbio che una modifica sia opportuna e quindi UNIFR respinge la modifica.

1.22. Articolo 155 numero 2 Contraffazione di merci

2. Se l'autore fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.

Il PPD approva la modifica.

Il rapporto esplicativo non illustra i motivi dell'aumento della pena massima (JU). Se non esistono motivi che giustificano un aumento della pena massima, va mantenuta la pena detentiva massima di tre anni attualmente prevista (Centre Patronal).

UNIFR respinge la modifica della disposizione per i motivi illustrati in merito all'articolo 139 AP-CP.

1.23. Articolo 156 numero 2 Estorsione

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.

Il PPD approva la modifica.

Occorre mantenere l'attuale pena minima equivalente a un anno di pena detentiva (ZH e UDC), poiché, oltre al patrimonio, l'estorsione intacca gravemente anche il bene giuridico della libera formazione o del libero esercizio della volontà. (AG).

La rinuncia alla pena pecuniaria comporta un notevole inasprimento della pena (VD).

UNIFR respinge la modifica della disposizione per i motivi illustrati in merito all'articolo 139 AP-CP. Osserva inoltre che il grado di illiceità dell'estorsione per mestiere è superiore a quello della contraffazione di merci per mestiere; non è pertanto né evidente né opportuno prevedere per entrambe le fattispecie la medesima pena minima. Ad essere punita non è la commissione per mestiere in sé, bensì la commissione per mestiere di un determinato reato. La caratteristica aggravante va quindi valutata sempre in relazione alla fattispecie di base. Le pene minime divergenti sono pertanto del tutto appropriate e non costituiscono una svista del legislatore.

1.24. Articolo 157 numero 2 Usura

2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'usura.

Il PPD approva la modifica.

Secondo VD La rinuncia alla pena pecuniaria comporta un notevole inasprimento della pena.

UNIFR respinge la modifica della disposizione per i motivi illustrati in merito all'articolo 139 AP-CP.

1.25. Articolo 158 numero 1 comma 3 Amministrazione infedele

1. ...

Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

Il PS ritiene giusto lo stralcio della pena minima. Occorre inoltre valutare se punire l'amministrazione infedele anche quando l'autore non ha agito intenzionalmente, bensì per negligenza (08.508 Iv.Pa Jositsch). In tal caso occorrerebbe far sì che non vi siano contraddizioni di valutazione con il restante diritto penale in materia di patrimonio, che sinora non contempla il reato commesso per negligenza, punendo soltanto i casi gravi di negligenza e non qualsiasi errore imprenditoriale.

UNILU approva la riduzione della pena minima. La fattispecie non va estesa in alcun modo alla commissione per negligenza. Ciò andrebbe notevolmente oltre l'obiettivo dell'armonizzazione delle pene e trasgredirebbe il sistema attuale, poiché nel diritto penale in materia di patrimonio è punibile soltanto la commissione intenzionale.

La motivazione non è logica, poiché già prima della revisione del 1995 il Tribunale federale

interpretava la nozione di fine di lucro in modo del tutto analogo a quella dell'indebito profitto. In tal senso il testo di legge è stato adeguato alla giurisprudenza, senza che tuttavia il grado di illiceità ne risultasse modificato (UNIFR).

1.26. Articolo 160 numero 2 Ricettazione

2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere della ricettazione.

Il PPD approva la modifica.

UNIFR respinge la modifica della disposizione per i motivi illustrati in merito all'articolo 139 AP-CP.

1.27. Articolo 168 Corruzione nell'esecuzione forzata

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell'adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l'adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto;*
- b. concede o promette vantaggi particolari all'amministratore del fallimento, a un membro dell'amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni;*
- c. si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.*

Nessuna osservazione.

1.28. Articolo 171 capoverso 2 Concordato giudiziale

Abrogato

Non si vede perché non si debbano poter applicare criteri di riparazione diversi tenendo conto della norma penale violata, poiché a seconda del caso possono essere toccati beni giuridici diversi. Per tale motivo la disposizione va mantenuta (Centre Patronal).

UNIFR osserva che la dottrina considera l'articolo 171 capoverso 2 una *lex specialis* in relazione all'articolo 48 lettera d CP. La disposizione è più ampia rispetto all'articolo 48 lettera d CP, nella misura in cui l'autorità competente non può soltanto ridurre la pena, bensì prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. A differenza di quanto previsto dall'articolo 53 CP, a tal fine non devono essere adempite ulteriori condizioni. All'epoca il legislatore aveva introdotto l'articolo 171 capoverso 2 come caso particolare di sincero pentimento, che tuttavia esplica effetti più estesi rispetto all'articolo 48 lettera d CP. Il messaggio osserva che la commissione di esperti aveva rinunciato a creare una norma sul pentimento attivo nel caso di reati contro il patrimonio, raccomandando di trattare la questione nell'ambito della revisione della PG CP. Evidentemente non è chiara la differenza tra pentimento sincero, pentimento attivo e riparazione. Il pentimento sincero è attualmente previsto come motivo di attenuazione della pena nell'articolo 48 lettera d CP. L'articolo 23 CP contempla la desistenza e il pentimento attivo, mentre l'articolo 53 CP disciplina la riparazione in quanto motivo di esenzione dalla pena. L'articolo 53 costituisce la disposizione generale sul pentimento attivo. L'articolo 171 capoverso 2 contempla invece un caso particolare di sincero pentimento e non può quindi essere sostituito dall'articolo 53 CP, ossia da una disposizione sul pentimento attivo. Sorprende che in occasione della revisione della PG CP non sia stata inserita una disposizione generale sulla riparazione. UNIFR respinge l'abrogazione della disposizione.

Anche se è vero che oggettivamente si tratta di riparazione, l'equiparazione all'articolo 53 CP è un argomento formale che può, ma non deve essere per forza giusto. Prima di abrogare questa disposizione sarebbe necessario discutere in modo oggettivo se nel caso presente sia opportuno porre condizioni diverse alla riparazione che quelle previste in generale (UNILU).

1.29. Articolo 171^{bis} Revoca del fallimento

Abrogato

Questa disposizione va mantenuta per i motivi illustrati in merito all'articolo 171 capoverso 2 CP (Centre Patronal).

UNIFR osserva che secondo il messaggio del 1991 questa disposizione sarebbe restata in vigore soltanto fino all'introduzione di una disposizione generale sul pentimento attivo. Anche in questo caso occorre porsi la domanda di fondo se la disposizione generale sul pentimento attivo non vada individuata nell'articolo 23 CP (cfr. il titolo marginale) invece che nell'articolo 53 CP, in cui si parla di riparazione. Per il resto UNIFR respinge l'abrogazione della disposizione per i motivi illustrati in merito all'articolo 171 capoverso 2 AP-CP.

UNILU esprime la critica già avanzata in merito all'articolo 171 capoverso 2 AP-CP.

1.30. Articolo 172^{bis} Cumulo di pena detentiva e pena pecuniaria

In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente una pena detentiva, il giudice può in ogni caso cumulare questa pena con una pena pecuniaria.

Nessuna osservazione.

Titolo terzo: Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata

JU accoglie con favore le modifiche proposte.

1.31. Articolo 173 numero 5 Diffamazione

5. Concerne soltanto il tedesco.

Nel testo francese il termine «inculpé» va sostituito con «prévenu», Lo stesso vale per i numeri 2 e 3 (GE, UNIGE).

1.32. Articolo 174 numeri 2 e 3 Calunnia

2. Se l'autore ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

3. Se l'autore ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

CAIS è favorevole alle modifiche proposte.

Numero 2

Per motivi inerenti alle prove, TI respinge l'aumento della pena minima. È molto difficile dimostrare che l'autore abbia agito col deliberato proposito di rovinare la reputazione della parte lesa. Spesso lo si può fare soltanto grazie all'ammissione dell'autore stesso. Secondo TI l'aumento della pena minima tiene troppo poco conto di questa situazione.

UNIFR è contraria alla modifica della disposizione.

1.33. Articolo 177 Ingiuria

¹ *Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una multa.*

² *Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena l'autore.*

³ *Concerne soltanto il tedesco.*

JU, VD e CAIS approvano la modifica proposta.

In relazione alla fattispecie delle vie di fatto (art. 126 CP) appare opportuno configurare anche l'ingiuria come contravvenzione. Attualmente l'ingiuria è punita più severamente rispetto alle vie di fatto (NE).

Non è sempre facile tracciare il confine tra la diffamazione e l'ingiuria. Con la proposta di trasformare la fattispecie in una contravvenzione aumenta il rischio della prescrizione. Se si approva la proposta dell'avamprogetto in merito all'articolo 178 CP, tra l'ingiuria e la diffamazione vi sarà una differenza di prescrizione di quattro anni. Ciò sarebbe difficilmente accettabile (SO).

La questione se sia più incisiva una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere o una multa è una domanda teorica. In base al diritto vigente la modifica costituisce senza dubbio un inasprimento, visto che la multa non può essere sospesa condizionalmente. È decisiva la modifica del tipo di reato con il passaggio dal delitto alla contravvenzione, da cui consegue in particolare che non saranno più iscritte nel casellario giudiziale tutte le condanne secondo l'articolo 177 e che si applicherà il termine di prescrizione dell'articolo 109 CP (UNIFR).

Secondo UNILU si può effettivamente discutere sulla trasformazione dell'ingiuria in una contravvenzione, ma la motivazione di tale trasformazione è insoddisfacente. Si tratta ancora una volta di una modifica sostanziale che va molto al di là dell'armonizzazione delle pene. Infatti, se l'ingiuria diventa una contravvenzione occorre applicare la disposizione sulla prescrizione dell'articolo 109 CP, che prevede un termine di prescrizione di due anni (recte: tre). UNILU è pertanto contraria alla modifica della disposizione.

1.34. Articolo 178 Prescrizione

Abrogato

L'abrogazione del termine di prescrizione più breve è auspicabile, poiché con i mezzi informatici moderni i delitti in questione hanno assunto dimensioni che rendono le indagini molto difficili (VD).

CAIS approva l'abrogazione.

Nel perseguimento dei delitti contro l'onore sono giustificati termini di prescrizione più brevi, poiché è difficile provare che siano state fatte affermazioni orali risalenti ad alcuni anni prima (BE, SZ). Inoltre, un termine di prescrizione breve giova alla pace giuridica (SO), poiché il turbamento della pace si smorza più rapidamente (ZH, PS, GDS, UNIFR). Infine, le regole di prescrizione sono state ampiamente adeguate poco tempo fa (ZH, GDS).

Secondo il PS, trasformando l'ingiuria in una contravvenzione si creano nuove incongruenze: l'ingiuria si prescrive in tre anni, mentre nel caso della diffamazione tale termine è più che raddoppiato. Visti i problemi di delimitazione tra i due reati, ciò è molto problematico. Per tale motivo il PS respinge l'abrogazione.

Secondo il Centre Patronal un termine di prescrizione più breve è appropriato poiché il bene giuridico protetto non richiede obbligatoriamente gli stessi termini di prescrizione come quelli previsti ad esempio per i reati contro l'integrità fisica. L'abrogazione della disposizione potrebbe inoltre portare all'aumento dei casi giudiziari. Occorre pertanto mantenere la disposizione.

Secondo UNIFR l'avamprogetto intende trasformare l'ingiuria in una contravvenzione. Secondo l'articolo 109 le contravvenzioni si prescrivono in tre anni e quindi il termine di prescrizione dell'ingiuria ne risulterebbe ulteriormente accorciato. Anche se per la diffamazione (art. 173 CP) e la calunnia (art. 174 CP) il termine di prescrizione è si accorcia di tre anni rispetto ad altri delitti (art. 97 cpv. 1 lett. c CP), ciò si giustifica perché gran parte della protezione della personalità è disciplinata dal Codice civile e le pertinenti violazioni o i danni risultanti possono essere riparati in virtù degli articolo 28 segg. CC. Il nesso, anche solo lontano, di questa modifica con l'armonizzazione delle pene rimane un mistero. UNIFR respinge l'abrogazione della disposizione.

Secondo UNILU manca un motivo per l'abrogazione dell'articolo 178, tanto più che dalla creazione del CP i delitti contro l'onore sono soggetti a termini di prescrizione più brevi rispetto agli altri delitti, poiché di regola il turbamento della pace si estingue velocemente e non crea conseguenze durevoli. Occorrerebbe inoltre valutare le conseguenze del fatto che con l'abrogazione della disposizione i delitti contro l'onore non sarebbero più soggetti a un termine di prescrizione uniforme (più breve). UNILU respinge l'abrogazione della disposizione.

1.35. Articolo 179 Violazione di segreti privati

Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto, chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll'apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Secondo la dottrina il bene protetto dall'articolo 179 CP è il segreto dello scritto e dell'involto, mentre l'articolo 179^{bis} CP protegge il segreto della comunicazione nella sfera privata. Anche nel caso in cui il bene giuridico protetto fosse lo stesso, ciò non comporterebbe obbligatoriamente la stessa pena. Occorre inoltre tenere conto del fatto che la fattispecie dell'articolo 179^{bis} CP presuppone che qualcuno registri una conversazione non pubblica. Una conversazione non è pubblica se gli interlocutori conversano presumendo a ragione che tale conversazione non possa essere ascoltata senza strumenti tecnici. Una violazione dei segreti privati ai sensi dell'articolo 179 CP può invece essere commessa in modo molto semplice, senza notevole energia criminale o mezzi tecnici oppure addirittura per sbaglio o negligenza. Le pene divergenti sono pertanto giustificate. Non si è esaminato se le pene comminate dagli articoli 179^{bis} segg. CP siano eventualmente troppo alte e vadano, se del

caso, adeguate all'articolo 179 CP. La modifica della disposizione va respinta (UNIFR).

1.36. Articolo 179^{ter} Registrazione clandestina di conversazioni

Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,

chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il comma 1,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Nessuna osservazione.

1.37. Articolo 179^{quinquies} capoverso 2 RegISTRAZIONI non punibili

² *Le registrazioni di cui al capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini della raccolta delle prove. Le registrazioni non devono essere rese accessibili, trasmesse o rese note a terzi esterni.*

Secondo il Centre Patronal la modifica proposta non soddisfa ed è ambigua. Le registrazioni possono essere utilizzate ai fini della raccolta delle prove soltanto se sono state fatte in modo lecito ai sensi del capoverso 1. Vista questa premessa, il divieto di trasmissione a terzi appare contraddittorio, poiché secondo il legislatore, fatta salva la legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, non dovrebbe rendersi punibile chi conserva, analizza o rende accessibili a terzi le registrazioni ottenute ai sensi del capoverso 1.

1.38. Articolo 179^{septies} Abuso di impianti di telecomunicazione

Chiunque utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

SO e ZH approvano esplicitamente la proposta, poiché un comportamento simile allo stalking merita di essere punito come delitto.

L'UCS approva lo stralcio dei due elementi soggettivi malizia e celia nonché la ponderazione dei beni giuridici, in seguito alla quale la fattispecie è caratterizzata quale delitto.

Secondo UNIFR non è chiaro perché questa disposizione sia paragonata alla violazione di domicilio, dato che molte molestie avvengono per mezzo di telefoni cellulari e quindi al di fuori del domicilio. È pertanto estremamente discutibile equiparare i due reati. Per quanto riguarda i due elementi soggettivi malizia e celia, essi riguardano l'intenzione dell'autore. Sono ipotizzabili varianti in cui la telefonata è eseguita per malizia o celia, ma che oggettivamente non raggiungono una determinata intensità. D'altronde telefonate eseguite senza malizia e celia possono raggiungere una certa intensità, il che, a seguito della modifica proposta, sarebbe punibile. Potrebbe ad esempio esserne coinvolto l'innamorato infelice che tenta di convincere l'amata e non agisce né per malizia né per celia. Con lo stralcio dei due elementi soggettivi restrittivi, si estende in realtà il campo d'applicazione della disposizione, senza che sia necessario motivarlo o indicarlo, dato che nella legge l'atto è descritto in modo troppo poco preciso (art. 1 CP). UNIFR respinge la modifica.

Con la caratterizzazione quale delitto si crea una contraddizione con l'articolo 198 CP (molestie sessuali), che resta tuttora una contravvenzione. Nella prassi, infatti, non è raro che l'articolo 179^{septies} sia in concorso con l'articolo 198 CP. Se i due articoli caratterizzano la fattispecie rispettivamente come delitto e come contravvenzione, non è più possibile una valu-

tazione uniforme di un atto di per sé analogo. Il legislatore potrebbe eliminare questa incoerenza definendo un caso di lieve violazione dell'articolo 179^{septies} come contravvenzione oppure, preferibilmente, definendo la molestia sessuale in generale come delitto e i casi di lieve entità come contravvenzione. La caratterizzazione come delitto permetterebbe inoltre di allestire un profilo del DNA (art. 255 CPP) (ZH, UCS).

1.39. Articolo 179^{octies} capoverso 1 Sorveglianza ufficiale, impunità

Concerne soltanto il testo tedesco.

Nessuna osservazione.

Titolo quarto: Dei crimini o dei delitti contro la libertà personale

1.40. Articolo 184 Cricostanze aggravanti

¹ *Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore a un anno se l'autore ha cercato di ottenere un riscatto o se la privazione della libertà è durata più di dieci giorni.*

² *La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se l'autore ha trattato la vittima con crudeltà o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.*

LU e ZH accolgono con favore l'inasprimento della pena minima da uno a tre anni di pena detentiva in caso di trattamento crudele.

La pena minima andrebbe adeguata a quella prevista per le figure di reato degli articoli 140 numero 4, 189 capoverso 3 e 190 capoverso 3 CP e quindi aumentata in generale a cinque anni, poiché tutte queste figure di reato costituiscono crimini molto gravi (UDC).

UNIFR respinge la modifica della disposizione rinviando ai motivi illustrati in merito all'articolo 140 numero 4 AP-CP.

Secondo UNILU la proposta di comminare una pena minima uniforme di tre anni non è plausibile. È vero che si tratta di un «valore medio» ma ciò non significa che sia la pena minima più appropriata. È discutibile prevedere la stessa pena minima per tutti gli atti per cui è prevista l'aggravante del trattamento crudele. Il rapporto esplicativo tralascia di discutere le questioni pertinenti. Pertanto, UNILU respinge la modifica.

1.41. Articolo 186 Violazione di domicilio

Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, o in uno spiazzo, corte o giardino recintati e attigui a una casa, o in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

SH e PS sono favorevoli alla modifica.

Sotto il profilo della prevenzione della violenza domestica la riduzione della pena massima da tre a un anno di pena detentiva non è auspicabile. Soprattutto in caso d'inosservanza di un divieto di diritto amministrativo o privato di accedere a una determinata area o in caso di allontanamento, la pena massima attualmente prevista ha un certo effetto deterrente (BE, ZH).

OW e PLR respingono la riduzione della pena, poiché spesso per le vittime questo reato è un grave turbamento della sfera privata.

Per la procedura penale minorile, la riduzione della pena minima fa sì che il termine di prescrizione di questo reato sia soltanto di un anno (art. 36 cpv. 1 lett. c DPMin). Questo significherebbe che in caso di procedimenti estesi per furti con scasso le violazioni di domicilio andrebbero sospese perché prescritte (ZH, SDPM).

L'UDC ritiene che la pena massima di tre anni vada assolutamente mantenuta, perché altrimenti il furto con scasso si riduce a un reato di poca entità.

Secondo UNIFR, seguendo la logica dell'avamprogetto, la riduzione della pena massima non significa altro che attribuire minore importanza alla protezione giuridica del diritto di domicilio, poiché la violazione del valore del diritto di domicilio comporterebbe una pena detentiva di soltanto un anno, rispetto ai tre anni attualmente previsti. Purtroppo il rapporto esplicativo non risponde alla questione dell'adeguatezza della pena alla realtà giuridica. Per quanto riguarda il diritto comparato, va tuttavia osservato che l'Austria prevede una pena massima di tre anni per determinate varianti della violazione di domicilio. UNIFR respinge la modifica della disposizione.

Titolo quinto: Dei reati contro l'integrità sessuale

Osservazioni preliminari in merito ai reati contro l'integrità sessuale

BL, JU, LU, SH, SO, ZG, PPD, PS e CAIS sostengono l'intenzione dell'avamprogetto di rinunciare alle pene pecuniarie nel caso di reati contro l'integrità sessuale, punendoli in futuro esclusivamente con pene detentive. SO e SH aggiungono che quanto proposto dall'avamprogetto ha le conseguenze auspiccate soltanto se nel progetto sulla PG CP viene reintrodotta la pena detentiva di breve durata. In caso contrario le presenti modifiche conducono a una pena minima (non auspicabile) di sei mesi.

OW e PLR sono in linea di massima favorevoli all'inasprimento in caso di pornografia e di reati sessuali (eccezione: art. 187 n. 4 CP).

VD e ZH sono in linea di massima d'accordo con le proposte concernenti i reati contro l'integrità sessuale (eccezione: abrogazione degli arti. 188 n. 2, 192 cpv. 2, 193 cpv. 2 CP).

PS accoglie con favore il fatto che per gli articoli 187-195 CP l'avamprogetto non preveda un aumento delle pene e l'introduzione di pene minime.

UNIFR osserva che il rapporto esplicativo sottace le ragioni di politica in materia di criminalità e di prevenzione generale che hanno indotto a eliminare la pena pecuniaria come pena prevista dagli articoli 187-189, 191-193 e 195 CP. In realtà il rapporto sembra presumere che una pena pecuniaria sia adatta per reati di poco conto. Secondo l'articolo 10 capoverso 2 CP un reato per il quale è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria costituisce un delitto. Il rapporto sembra quindi presupporre che un delitto sia un reato di poco conto, il che è assolutamente sbagliato. Se del caso, si può parlare di reati di poco conto soltanto nel caso delle contravvenzioni, alle quali tuttavia è comminata una multa e non una pena pecuniaria. UNIFR respinge lo stralcio della pena pecuniaria nelle disposizioni menzionate.

SH Justiz e ASM sono contrari a limitare le pene alle pene detentive. Il rapporto motiva l'aumento della pena minima con «il crescente senso di insicurezza» in «ampie fasce della popolazione». Tuttavia, dal rapporto non si evince come sia stato constatato il presunto senso di insicurezza. Informazioni non accertate che si fondano su sensazioni soggettive di determinate persone non costituiscono una base appropriata per l'inasprimento proposto.

La limitazione del margine d'apprezzamento del giudice non appare opportuna, anche perché non è applicata in modo coerente. Infatti, proprio nel caso della violenza carnale l'avamprogetto non introduce una pena minima. Come motivo si adduce, giustamente, il fatto che una pena minima limiterebbe il potere d'apprezzamento del giudice. Tale motivazione non vale tuttavia soltanto per questo contesto, bensì anche per altre figure di reato.

LU chiede se si debbano prevedere alcune restrizioni in merito all'esecuzione delle pene detentive (p.es. escludere il lavoro di pubblica utilità, sorveglianza elettronica).

1.42. Articolo 187 numeri 1 e 4 Atti sessuali con fanciulli

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona a un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni.

4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

JU ritiene che la pena massima sinora prevista, pari a cinque anni di pena detentiva, debba essere aumentata. Il rapporto osserva che si può rinunciare all'aumento della pena massima perché gli atti che intaccano anche la libertà sessuale della vittima sono in concorso ideale con la coazione sessuale, la violenza carnale ed eventualmente gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. In applicazione dell'articolo 49 CP, la pena detentiva può di conseguenza essere aumentata sino a un massimo di 15 anni. Nella prassi si constata tuttavia che è molto difficile provare la coazione nei confronti di minori, poiché questi ultimi sono spesso emotivamente e materialmente dipendenti dagli adulti. Se non è possibile constatare la coazione, per esempio nel caso di una bambina di età inferiore ai 12 anni che è stata costretta ad avere rapporti sessuali con un adulto, la pena massima di cinque anni appare insufficiente.

OW e PLR criticano l'eliminazione della pena pecuniaria nel numero 4. OW raccomanda di mantenerla, tenendo conto dei casi in cui una vittima minore di 16 anni in età puberale acconsente all'atto sessuale. Il PLR osserva che, giustamente, i giudici applicano in modo molto restrittivo il criterio dell'errore «colposo» in merito all'età del minore. Laddove concedono all'imputato questa attenuante, si tratta talora di casi che non richiedono una pena detentiva anche a causa del comportamento della vittima.

L'UDC chiede di introdurre una pena minima per gli atti sessuali con minori.

UNILU osserva che, tenendo conto dei motivi di prevenzione generale (positivi), la proposta di rinunciare alle pene pecuniarie nel caso di atti sessuali con fanciulli risulta comprensibile. Occorre tuttavia tenere presente che ciò non servirà a dissuadere eventuali autori, bensì a garantire simbolicamente alla comunità giuridica che questi reati siano ritenuti reati che è inappropriato punire con una pena pecuniaria.

GE e UNIGE osservano che secondo il diritto vigente l'atto commesso nell'ipotesi erronea, evitabile con la dovuta cautela, che la vittima avesse almeno 16 anni conduce a una con-

danna per negligenza (art. 187 n. 4). D'altronde l'errore evitabile in merito alla differenza di età tra l'autore e la vittima (più di tre anni secondo l'art. 187 n. 2) non ha conseguenze penali (art. 13 cpv. 2 CP). Questa disparità non è giustificata. L'articolo 187 numero 4 CP deve essere esteso in modo tale da contemplare anche un autore che si sarebbe dovuto accorgere che la differenza di età eccede i tre anni.

1.43. Articolo 188 Atti sessuali con persone dipendenti

*1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minore di età superiore ai sedici anni,
chiunque induce una tale persona a un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni.*

2. Abrogato

Numero 1

L'USI è favorevole all'abrogazione della possibilità di pronunciare una pena pecuniaria.

Secondo AG la figura di reato dovrebbe essere considerata un crimine con la stessa comminazione di pena dell'articolo 187 numero 1 CP. Con il diritto in materia di prescrizione in vigore dal 2002 la figura di reato dell'articolo 188 è l'unica contravvenzione (ed anche l'unica disposizione che protegge vittime di età superiore ai 16 anni) inserita nell'elenco delle disposizioni in materia di protezione dei minori per le quali il termine di prescrizione è stato prorogato almeno sino al compimento del venticinquesimo anno di età della vittima (art. 97 cpv. 2 e 4 CP). Questa ponderazione nuova e particolare del legislatore dovrebbe pertanto indurre ad adeguare la pena a quella dell'articolo 187 CP, considerando quindi un crimine anche la figura di reato dell'articolo 188.

UNILU osserva che, tenendo conto dei motivi di prevenzione generale (positivi), la proposta di rinunciare alle pene pecuniarie nel caso di atti sessuali con persone dipendenti risulta comprensibile. Occorre tuttavia tenere presente che ciò non servirà a dissuadere eventuali autori, bensì a garantire simbolicamente alla comunità giuridica che questi reati sono ritenuti reati che è inappropriato punire con una pena pecuniaria.

Numero 2

AG, BS, PPD e USI approvano l'abrogazione del numero 2.

VD e ZH criticano l'abrogazione del numero 2. Secondo ZH l'esigenza di punire dello Stato è discutibile nel caso in cui le persone coinvolte hanno contratto un matrimonio o un'unione domestica registrata. Il Centre Patronal osserva che il rapporto tra l'autore e la vittima può evolversi: se la vittima si decide di unirsi all'autore non si vede perché quest'ultimo debba essere perseguito penalmente.

Anche UNIFR respinge l'abrogazione del numero 2, osservando che la proposta evidenzia l'irrefrenabile volontà dell'avamprogetto di inasprire le pene anche per i reati sessuali. La revisione degli anni Novanta è globalmente respinta senza motivazioni dettagliate, bensì soltanto con il rinvio a asserzioni generali non documentate.

UNILU ritiene l'abrogazione del numero 2 degna di essere discussa. Tuttavia essa esorta dall'obiettivo del progetto.

1.44. Articolo 189 capoverso 1 Coazione sessuale

¹ Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni.

Secondo AG, per eliminare i noti errori di formulazione (soltanto «subire» invece di «subire ed eseguire») e per motivi inerenti alla protezione della vittima (la gravità della coazione a subire pratiche orali o anali è comparabile a quella della congiunzione carnale), la presente figura di reato dovrebbe essere unita a quella della violenza carnale. In un capoverso 1 andrebbe prevista la figura di reato di base della coazione di una persona a subire o eseguire un atto sessuale indicando i mezzi di coazione sinora previsti e con la pena proposta dall'avamprogetto. Il nuovo capoverso due dovrebbe prevedere una prima aggravante per la costrizione a subire o eseguire la congiunzione carnale o un atto analogo con una pena da uno a dieci anni di pena detentiva (come sinora nell'art. 190 cpv. 1 CP). Infine, il capoverso tre dovrebbe comprendere le altre aggravanti attualmente previste dall'articolo 189 e 190 capoverso 3 con pene invariate, mentre l'articolo 190 CP andrebbe abrogato.

1.45. Articolo 191 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni.

Nessuna osservazione.

1.46. Articolo 192 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

¹ Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni.

² Abrogato

Capoverso 1

L'USI è favorevole all'abrogazione della possibilità di pronunciare una pena pecuniaria.

Capoverso 2

AG, BS e USI sono favorevoli all'abrogazione del capoverso 2.

VD e ZH criticano la proposta di abrogare il capoverso 2. Il Centre Patronal osserva che il rapporto tra l'autore e la vittima può evolversi e se la vittima si decide di unire il suo futuro a quello dell'autore non si vede perché quest'ultimo debba essere perseguito penalmente.

UNIFR è contraria all'abrogazione del capoverso 2 e rinvia ai motivi esposti in merito all'articolo 188 capoverso 2 AP-CP.

UNILU ritiene l'abrogazione dell'esenzione dalla pena degna di essere discussa. Tuttavia essa esorta dall'obiettivo del progetto.

Secondo AG, al fine di evitare problemi di delimitazione gli articoli 192 e 193 CO (eventualmente anche l'art. 188 CP) dovrebbero essere riuniti in un solo articolo che contempli lo sfruttamento sessuale in stato di bisogno e di dipendenza.

1.47. Articolo 193 Sfruttamento dello stato di bisogno

¹ *Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni.*

² *Abrogato*

Capoverso 1

L'USI è favorevole all'abrogazione della possibilità di pronunciare una pena pecuniaria.

Capoverso 2

AG, BS e USI approvano l'abrogazione del capoverso 2.

ZH Critica la proposta di abrogare il capoverso 2. die vorgeschlagene Streichung von Absatz 2. Il Centre Patronal osserva che il rapporto tra l'autore e la vittima può evolversi e se la vittima si decide di unirsi all'autore non si vede perché quest'ultimo debba essere perseguito penalmente.

UNIFR è contraria all'abrogazione del capoverso 2 e rinvia ai motivi esposti in merito all'articolo 188 capoverso 2 AP-CP.

UNILU ritiene l'abrogazione dell'esenzione dalla pena degna di essere discussa. Tuttavia essa esorta dall'oggetto del progetto.

Secondo AG, al fine di evitare problemi di delimitazione gli articoli 192 e 193 CO (eventualmente anche l'art. 188 CP) dovrebbero essere riuniti in un solo articolo che contempli lo sfruttamento sessuale in stato di bisogno o di dipendenza.

1.48. Articolo 195 Promovimento della prostituzione

Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenni,

chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione,

chiunque lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione,

chiunque mantiene una persona nella prostituzione,

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni.

Nessuna osservazione.

1.49. Articolo 197 numeri 3, 3^{bis}, 3^{ter} (nuovo), 4, 4^{bis} (nuovo) e 5 Pornografia

3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia, rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, escrementi umani, atti violenti con adulti o atti sessuali fittizi con fanciulli, è punito:

a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3^{bis}. Chiunque consuma oggetti o rappresentazioni di cui al numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti con adulti o atti sessuali fittizi con fanciulli, o, per assicurare il proprio consumo, commette un reato di cui al numero 3 comma 1, è punito:

a. con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3^{ter}. Per i reati di cui ai numeri 3 e 3^{bis} gli oggetti sono confiscati.

4. Se l'autore ha agito per fine di lucro, è punito:

- a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;*
- b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.*

4^{bis}. Per i reati di cui al numero 4 con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1-3^{bis} non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

BS è in linea di massima d'accordo con le modifiche del numero 3.

LU è in linea di massima d'accordo con la concezione delle nuove disposizioni, compresa la sanzione del solo consumo.

JU ritiene appropriato rendere punibile il solo consumo di pornografia dura per mezzo di Internet.

SH ritiene opportuna l'estensione della punibilità in riferimento alla pornografia, a causa delle gravi conseguenze per lo sviluppo di bambini e giovani. SH Justiz e ASM ritengono necessario l'inasprimento delle pene massime per la pornografia con fanciulli e l'estensione della punibilità al mero consumo, poiché ne risulta rafforzata la protezione penale dei bambini.

SO approva esplicitamente che sia comminata una pena anche per il consumo di rappresentazioni pornografiche e che le pene siano inasprite, se sono realmente coinvolti dei fanciulli.

ZH e PS sono favorevoli alla distinzione tra atti sessuali reali con fanciulli e atti fittizi e le conseguenti pene divergenti ed accolgono con favore la descrizione precisa degli atti che rientrano nel consumo. ZH tuttavia critica che la struttura della disposizione ne risulta difficilmente leggibile e poco chiara.

PEV approva l'aumento delle pene massime dell'articolo 197 nel caso in cui i reati si riferiscono ad atti reali con fanciulli.

Il PLR approva la descrizione più severa della figura di reato. Come per l'articolo 135 CP ha tuttavia dubbi in merito alla caratteristica qualificativa seguente: «se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli». Anche in questo caso tale caratteristica aggravante non è appropriata per una figura di reato coerente. Occorre pertanto aumentare in generale la pena massima oppure definire un'altra caratteristica aggravante.

AG ritiene che nel numero 3 la variante «escrementi umani» dovrebbe essere stralciata, poiché non serve a proteggere beni giuridici, bensì soltanto valori morali. Inoltre, oggetti e rappresentazioni di tal fatta sono legali in numerosi Paesi europei e quindi il dispiego di risorse per il perseguimento transfrontaliero sarebbe inutile. BS è dello stesso parere e osserva che, pur essendo gli atti sessuali con escrementi umani estremamente repellenti, tali atti non dovrebbero essere punibili fintanto che sono eseguiti di comune accordo tra adulti e mostrati soltanto ad adulti o consumati da questi ultimi.

AG osserva inoltre che l'aggravante del numero 4 non ha un valore autonomo e pertanto va abrogata.

Secondo NW la necessità di aumentare le pene nel caso delle rappresentazioni violente e della figura di reato della pornografia è discutibile non solo per ragioni inerenti alla prevenzione, ma perché la punibilità del fare uso di tali immagini va fondamentalmente ritenuta mi-

nore rispetto a quella dell'atto stesso che sta dietro alle immagini.

Il PS è estremamente scettico in merito all'opportunità di rivedere in questo momento l'articolo 197, poiché è imminente una nuova revisione in seguito all'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei fanciulli contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Occorre rinunciare a un tale frazionamento, poiché estremamente nocivo alla certezza del diritto. Anche LU si chiede se le due revisioni non debbano essere riunite in una sola. Due progetti di revisione che si susseguono a breve termine comportano spesso problemi delicati relativi al diritto transitorio.

Il PS propone di escludere la pena pecuniaria nei numeri 3 e 4, ma non nel numero 3^{bis}. Ciò è giustificato dal fatto che spesso la produzione e il commercio di questi prodotti generano direttamente nuovi abusi sessuali ai danni di minori. Anche se i produttori e i commercianti non commettono gli abusi di «propria mano», essi ne sono direttamente responsabili. Pertanto non si vede perché in questo caso debba essere possibile una pena pecuniaria, mentre nel caso del promovimento della prostituzione di minori tale pena non è prevista.

Il PS osserva che, tenuto conto della protezione dei beni giuridici, che nel caso della pornografia dura si orienta alla protezione di coloro che risultano danneggiati dalla produzione di tali rappresentazioni e non a quella di chi vi assiste come spettatore, ci si deve chiedere se le rappresentazioni di atti sessuali con animali o escrementi umani debbano tuttora essere considerate pornografia dura. Il PS propone di valutare ancora una volta in dettaglio se queste figure di reato non possano in futuro rientrare nel numero 1.

UNIFR è contraria alla modifica della disposizione. In merito al numero 3 osserva che la riunione di diverse fattispecie in una disposizione è in linea di massima accettabile. È tuttavia opinabile trattare separatamente la rappresentazione di atti sessuali reali, comminandovi una pena maggiore, poiché con la produzione di tali atti l'autore si rende punibile in virtù degli articoli 187 segg. I beni giuridici protetti dall'articolo 197 sono anche l'integrità sessuale e l'autodeterminazione come pure la protezione preventiva della gioventù, ma soprattutto lo sviluppo sessuale indisturbato dei bambini e dei giovani. In tal senso si tratta di un reato di minaccia astratta. In merito all'introduzione delle aggiunte concernenti gli atti sessuali reali con bambini con il rinvio al bene giuridico dello sviluppo sessuale indisturbato (che è appunto il bene giuridico protetto dagli articoli 187 e 188 CP), sorge la questione del concorso. Visto che i beni giuridici protetti sono i medesimi, si dovrebbe presupporre un concorso improprio tra l'articolo 187 seg. CP e l'articolo 197 capoverso 3 lettera b, e probabilmente gli articoli 187 e 188 CP assorbirebbero l'articolo 197. UNIFR tuttavia dubita che nelle sue riflessioni il legislatore abbia considerato tale conseguenza. Infatti, ciò sarebbe diametralmente contrario agli obiettivi dell'avamprogetto. Tanto più che nel diritto in vigore bisognerebbe presupporre un concorso proprio tra gli articoli 197 e 187 seg., il che, in applicazione dell'articolo 49 capoverso 1 CP, potrebbe implicare una pena detentiva massima di 7,5 (art. 187 CP) o 4,5 anni (art. 188 CP). Nella versione proposta dall'avamprogetto potrebbero invece essere pronunciate pene detentive di al massimo cinque (art. 187 CP) o tre anni (Art. 188 CP).

In merito al numero 3^{bis} UNIFR osserva che nella versione vigente del testo di legge il mero consumo senza possesso è esente da pena. L'avamprogetto intende modificare completamente questa situazione: anche se gli atti secondo il numero tre commessi per il proprio consumo sono trattati in modo privilegiato, si procede a un inasprimento delle pene, comminando in particolare una pena per un atto che sinora ne andava esente. In considerazione del titolo dell'avamprogetto ciò appare piuttosto sorprendente, tanto più che in questo caso, con tutta la buona volontà, non è possibile ravvisare alcuna armonizzazione delle pene.

UNIGE osserva che la modifica proposta va al di là di una semplice armonizzazione delle pene. In merito alla pornografia dura il testo messo in consultazione distingue tra la diffusione e l'acquisto da una parte e il consumo dall'altra. In tal modo l'avamprogetto fissa per legge ciò che il Tribunale federale ha già deciso violando il principio di legalità: l'acquisto di por-

nografia dura mediante download per il proprio consumo è soggetta alla medesima pena prevista per la produzione (n. 3); inoltre, anche il possesso rientrerebbe nel numero 3. Ci si chiede quindi che cosa contempli il numero 3^{bis}. Inoltre il numero 3 contiene due comminazioni di pena: la lettera *a* punisce una contravvenzione, mentre la lettera *b* sancisce, per la prima volta nel contesto della pornografia, un delitto. Ciò è esagerato poiché per commettere il reato è sufficiente scaricare materiale pornografico per il proprio consumo.

UNILU osserva che la figura di reato della pornografia è sottoposta a una revisione materiale caratterizzata da numerosi errori. La revisione va quindi respinta, tanto più che il rapporto esplicativo stesso osserva che con l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei fanciulli contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali è imminente una revisione dell'articolo 197. Visto che è quindi imminente un'altra modifica sostanziale, non vi è alcun motivo per modificare notevolmente il contenuto dell'articolo 197. La modifica dell'articolo 197 va quindi rinviata. Per le osservazioni che seguono va tenuto conto di questa riserva.

Numero 3: qui vi sarebbe la possibilità di eliminare dalla pornografia dura gli atti sessuali con animali e con escrementi umani. Ciò è giustificato poiché non è opportuno caratterizzare come forma aggravata di pornografia la rappresentazione di un atto che di per sé non è punibile (nel caso degli animali, con la riserva del maltrattamento). Se invece non s'intende prendere in considerazione questa possibilità, si potrebbe perlomeno ipotizzare una pena massima di un anno per le due forme menzionate di pornografia.

L'aumento della pena massima a cinque anni di detenzione in caso di rappresentazioni pedopornografiche con atti sessuali reali, trasformano tale reato in un crimine ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 CP. Si tratta di una pena molto elevata per un atto caratterizzato come reato astratto di esposizione a pericolo e il rapporto esplicativo non ne spiega le ragioni. Probabilmente l'accento è stato messo troppo sulla protezione degli attori o delle attrici, che tuttavia è garantita dalle disposizioni sugli atti sessuali con fanciulli, sulla coazione sessuale, sulla violenza carnale, ecc.

Dal punto di vista della tecnica legislativa il numero 3 numero è inoltre mal riuscito. O le rappresentazioni contengono atti sessuali reali o non li contengono.

Numero 3^{bis}: in questo caso l'avamprogetto perde il senso della misura. Non è giustificabile punire con un anno di pena detentiva il consumo di pornografia dura contenente atti sessuali con animali e con una pena detentiva massima di tre anni il consumo di contenuti pedopornografici. La pena coinvolgerebbe anche un giovane che guarda un (estratto di) film di tal genere sul telefono cellulare di un amico.

Numero 4: se l'autore ha agito per fine di lucro il numero 4 lettera *b* prevede un aumento della pena massima a 5 anni di detenzione, se le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con fanciulli. Benché il fatto di agire per fine di lucro (n. 4) debba essere considerato un'aggravante, la pena è dunque la stessa del numero 3. Se per l'autore che ha agito per fine di lucro si ritengono appropriati 5 anni di pena detentiva, ciò dovrebbe ripercuotersi sulla pena prevista dal numero 3 in riferimento agli atti sessuali «reali» con fanciulli.

Centre Patronal e UNIGE osservano che nella versione francese le lettere *b* dei numeri 3, 3^{bis} e 4 dell'articolo 197 dovrebbero contemplare, come nelle versioni tedesca e italiana, atti *sessuali* reali con fanciulli («actes sexuels effectifs avec des enfants») e non atti di *violenza* reali con fanciulli («actes de violence effectifs avec des enfants»).

Il Centre Patronal non si esprime in merito alle pene proposte, ma critica come poco chiaro il passaggio «actes sexuels non effectifs avec des enfants», poiché se ne potrebbe dedurre che la disposizione si applica anche nel caso in cui non vi sia stato alcun atto sessuale. Per evitare questa ambiguità sarebbe meglio sostituirlo con «actes sexuels virtuels avec des enfants».

PEV osserva che la polizia dovrebbe disporre delle pertinenti tecniche di ricerca. Con il nuovo CPP alla polizia manca in parte la base legale per le indagini sotto copertura relative a pedofili in Internet.

1.50. Articolo 200 Reato collettivo

Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice aumenta la pena. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È inoltre vincolato al massimo legale della specie di pena.

ZH è favorevole al vincolo al massimo legale della specie di pena.

UNIFR respinge la modifica della disposizione.

1.51. Articolo 213 Incesto

Abrogato

BS, GE, SO, PLR e UNILU sono favorevoli all'abrogazione dell'articolo 213.

Anche il PS è favorevole all'abrogazione dell'articolo 213, ma osserva che altri vi si potrebbero opporre con veemenza e quindi si rischia di pregiudicare l'intero progetto. Il PS sarebbe quindi disposto a rinunciare, per motivi strategici, all'abrogazione dell'articolo.

AI è contrario alla proposta di abrogazione. L'esiguo numero di condanne è probabilmente anche dovuto al fatto che il divieto di incesto sia in larghissima misura accettato dalla popolazione. L'abrogazione dell'articolo potrebbe indebolire tale consapevolezza. Si dovrebbe inoltre rinunciare all'abrogazione anche perché, in un'epoca di sessualizzazione progressiva, essa costituirebbe un segnale sbagliato.

Anche JU è contrario all'abrogazione per motivi etici e di protezione della famiglia. Anche il Centre Patronal motiva il suo rifiuto dell'abrogazione con la protezione della famiglie e motivi di eugenica.

NE ritiene che l'abrogazione dell'articolo 213 non sia motivata. L'esiguo numero di condanne non costituisce un motivo sufficiente per abrogare la disposizione. L'articolo 213 dovrebbe essere trasposto dal titolo sesto al titolo quinto del CP. Anche nel caso in cui sono coinvolte persone maggiorenni, il rapporto di filiazione che le lega può impedire che la vittima sia del tutto libera nelle sue decisioni. Dovrebbe esservi una norma che permetta di punire un atto sessuale tra ascendenti, anche nel caso in cui non si possa provare la coazione. In base ai motivi menzionati nel rapporto esplicativo è giustificato estendere il perseguimento penale a tutti gli atti sessuali.

SH non ritiene plausibile l'abrogazione dell'articolo 213, poiché l'igiene genetica è un bene giuridico degno di protezione. SH Justiz e ASM sono dello stesso parere.

Anche TI, PEV, UDC e CVS sono favorevoli a mantenere l'articolo 213.

Pure VD è contrario all'abrogazione dell'articolo 213. Oltre al bene giuridico dell'integrità sessuale, la disposizione protegge anche una determinata idea dei rapporti familiari, tuttora attuale. Inoltre, l'argomento secondo cui la disposizione non è sufficiente a proteggere la famiglia non convince. Una norma penale non diventa inutile soltanto perché non permette di

affrontare tutti i risvolti di un problema. L'incesto solleva infatti questioni complesse sotto il profilo biologico e morale.

Anche VS è contrario all'abrogazione. Non convince l'argomento secondo cui altre disposizioni del CP contemplano atti sessuali con minori o persone dipendenti. L'incesto non dovrebbe andare esente da pena. Occorrerebbe al contrario valutare se la disposizione non andrebbe estesa in modo da contemplare anche le famiglie patchwork e le famiglie adottive. Anche il PPD è contrario all'abrogazione e afferma che occorre tuttora proteggere l'istituzione sociale della famiglia. La critica dell'avamprogetto è giustificata laddove rinvia al problema dei membri di famiglia che non sono parenti biologici. Tale problema non si risolve tuttavia stralciando la disposizione, bensì sottoponendo a un esame approfondito la descrizione della fattispecie in modo da garantire la protezione dell'istituzione sociale della famiglia.

ZH respinge l'abrogazione del divieto d'incesto. L'esiguo numero di condanne non è una ragione sufficiente per l'abrogazione e può avere cause molteplici, per esempio un numero alto di casi non denunciati oppure il fatto che il divieto d'incesto sia riconosciuto dalla società. Il divieto andrebbe pertanto eventualmente stralciato dal diritto penale soltanto dopo un dibattito e una discussione approfonditi.

CFT respinge l'abrogazione dell'articolo 213 e osserva che tale abrogazione distruggerebbe le famiglie e, oltre a conseguenze genetiche, avrebbe anche conseguenze emozionali e psichiche. L'intento di abrogare l'articolo è espressione di un'ideologia secondo cui ogni persona ha il diritto di vivere la sua sessualità secondo le sue predilezioni, a condizione che il partner sia d'accordo. Questa idea è contraria ai comandamenti di Dio nella Bibbia e non rispecchia l'esperienza di molte generazioni. Anche Walter Kauer osserva che vi sono motivi religiosi contrari all'abrogazione della disposizione. Michel Bärtschinger, Yvonne Käser, Pierre-Henri Reymond, Kinder ohne Rechte e Pro Ecclesia Zürich sono contrari all'abrogazione in particolare per motivi morali e di protezione dei minori.

SDPM osserva che – indipendentemente da eventuali considerazioni etiche – il legislatore deve essere consapevole che l'avamprogetto prevede che in futuro, se non sono adempite le condizioni degli articoli 187-191 CP, gli atti sessuali tra fratelli o fratellastri consenzienti tra i 16 e i 18 anni andranno esenti da pena. Attualmente non si può dire se in tal modo si lanci un segnale sbagliato.

UNIFR ritiene che l'abrogazione della fattispecie dell'incesto nell'attuale versione del CP sia degna di essere discussa. Tuttavia, le motivazioni adottate nel rapporto non sono abbastanza coerenti da giustificarla. UNIFR respinge pertanto l'abrogazione della disposizione.

VFG è decisamente contrario all'abrogazione dell'articolo 213, poiché nella società il diritto penale assume vieppiù una funzione ordinatrice, poiché tutto ciò che non è vietato è lecito. Anche se il numero di condanne è esiguo, è probabile che il numero degli incesti non denunciati non sia insignificante.

1.52. Articolo 219 capoverso 2 Violazione del dovere di assistenza e di educazione

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

SO osserva che la modifica presuppone la reintroduzione della pena detentiva di breve durata nella PG CP. Anche UNIFR rileva che la pena comminata si riallaccia alla prevista modifi-

ca del sistema delle sanzioni e critica il modo di procedere, poiché le modifiche della PG CP non sono ancora state accettate. UNIFR respinge la modifica della disposizione.

Invece di introdurre nuove pene, UNILU chiede di abrogare il capoverso 2. Già la variante intenzionale della fattispecie costituisce un grave errore legislativo. Tale errore è ancora più evidente nella variante per negligenza. La diminuzione della pena massima andrebbe accolta con favore.

Titolo settimo: Dei crimini e dei delitti di comune pericolo

1.53. Articolo 221 capoverso 3 Incendio intenzionale

³ *Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.*

AG respinge la modifica della disposizione e critica che l'incendio doloso che causa soltanto un danno di lieve importanza debba essere considerato solo un delitto. Tanto più che secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza il trattamento privilegiato di cui al capoverso 3 è applicabile anche alla fattispecie aggravata della messa in pericolo della vita o dell'integrità delle persone di cui al capoverso 2. Il trattamento privilegiato andrebbe abrogato oppure sostituito dalla riduzione a una pena detentiva minima di sei mesi di detenzione nel caso della fattispecie non aggravata.

BE e SO osservano che restringendo il margine d'apprezzamento del giudice in casi in cui con il suo comportamento l'incendiario, pur causando un danno di lieve importanza, mette consapevolmente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o intende causare un danno notevole, si può giungere a risultati controproducenti. Infatti, a causa della disposizione vincolante, il giudice deve obbligatoriamente trattare l'autore in modo privilegiato, mentre proprio in questi casi dovrebbe avere la possibilità di disporre dell'intera gamma di pene in modo da poter tenere conto della colpa dell'autore. Secondo BE il problema potrebbe essere risolto, se il trattamento privilegiato fosse obbligatorio soltanto se comprende anche la fattispecie soggettiva e quindi se l'autore intendeva creare soltanto un danno di lieve importanza.

UNIFR respinge la modifica.

1.54. Articolo 222 Incendio colposo

¹ *Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui, pericolo per l'incolumità pubblica o per la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.*

² *Abrogato*

SO osserva che la proposta corregge un errore legislativo nell'ambito della revisione della PG CP entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

UNIFR respinge la modifica e osserva che la dottrina ritiene l'articolo 222 capoverso 2 la variante aggravata, anche se nell'articolo 222 capoverso 1 è comminata la stessa pena. Tuttavia questa insensatezza non costituisce di per sé un problema, poiché si può tenere conto delle circostanze aggravanti nella pronuncia della pena. Occorre in effetti prendere in considerazione una stesura più ragionevole della disposizione, tuttavia sono ipotizzabili anche altre soluzioni, come ad esempio la riduzione della pena massima prevista dall'articolo 222 capoverso 1.

1.55. Articolo 223 numero 1 comma 2 Esplosione

1. ...

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

AG respinge la modifica della disposizione e critica che l'esplosione che causa soltanto un danno di lieve importanza è considerato solo un delitto; tanto più che secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza il trattamento privilegiato di cui al numero 1 comma 2 è applicabile anche alla fattispecie di base di cui al numero 1 comma 1. Il trattamento privilegiato andrebbe pertanto abrogato oppure sostituito dalla riduzione a una pena detentiva minima di sei mesi di pena detentiva nel caso della fattispecie non qualificata. Nel caso di un reato di messa in pericolo è inoltre discutibile fondarsi sul fatto che le conseguenze siano di lieve importanza.

SO ritiene immotivata la restrizione del margine d'apprezzamento del giudice e osserva che tale restrizione potrebbe condurre spesso a un risultato controproducente. Proprio nei casi in cui l'autore ha agito in modo estremamente pericoloso, mettendo ad esempio consapevolmente in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone, le pene pronunciate sono spesso notevoli. Anche se le conseguenze o i danni dell'atto non fossero gravi, ciò non significa che una pena sino a tre anni di detenzione o una pena pecuniaria sarebbero comunque adeguate. Occorre invece dare al giudice la possibilità di pronunciare la pena massima, se lo richiede la colpa dell'autore.

UNIFR respinge la modifica.

1.56. Articolo 224 capoverso 2 Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi

² Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

BE ritiene appropriata la modifica della disposizione.

AG e SO respingono la modifica per i motivi esposti in merito all'articolo 223 AP-CP.

UNIFR respinge la modifica.

1.57. Articolo 225 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi

¹ Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque, per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il Centre Patronal respinge l'abrogazione dell'attuale capoverso 2, che prevede la possibilità di pronunciare una multa nei casi poco gravi, e osserva che il reato e la pena previsti dal nuovo capoverso 2 sono già previsti nel capoverso 1. Non ritiene pertanto opportuno abrogare il capoverso 2 attualmente in vigore.

UNIFR respinge la modifica e osserva che con l'abrogazione dell'attuale capoverso 2 la pena minima per i casi poco gravi viene aumentata, poiché il giudice non ha più la possibilità di

prevedere una multa e deve pronunciare una pena pecuniaria o una pena detentiva.

1.58. Articolo 226 Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi

¹ *Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati a uso delittuoso è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.*

² *Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati a uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.*

³ *Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.*

UNIFR respinge la modifica della disposizione.

1.59. Articolo 226^{bis} capoverso 1 Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti

¹ *Chiunque intenzionalmente mette in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l'energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.*

SH Justiz e ASM sono contrari all'introduzione di una pena minima.

Anche UNIFR respinge la modifica della disposizione. Il fatto che il reato per negligenza del capoverso 2 sia punito con una pena detentiva sino a cinque anni, non significa che nel capoverso 1 debba per forza essere introdotta una pena minima. Vi sono invece altrettanti motivi validi per ridurre a tre anni di detenzione la pena massima per il reato commesso per negligenza; tanto più che i reati commessi per negligenza sono in generale considerati delitti.

1.60. Articolo 227 numero 1 comma 2 Inondazione. Franamento

1. ...

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

AG e SO respingono la modifica per i motivi esposti in merito agli articoli 223 e 224 AP-CP.

1.61. Articolo 228 numero 1 Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione

1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, segnatamente argini, dighe, traverse, chiuse, oppure opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, è pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

AG e SO respingono la modifica per i motivi esposti in merito agli articoli 223, 224 e 227 AP-CP.

Secondo ZH anche in futuro, in caso di danno di lieve importanza, deve essere possibile mandare l'autore esente da pena.

UNIFR respinge la modifica della disposizione poiché restringe il margine d'apprezzamento del giudice.

1.62. Articolo 229 capoverso 1 Violazione delle regole dell'arte edilizia

¹ Chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Il Centre Patronal si dice esplicitamente contrario all'aumento della pena massima. Il fatto che attualmente i giudici pronuncino pene detentive notevolmente inferiori alle pene massime previste dal diritto vigente (in media tre mesi di pena detentiva) è un argomento a sfavore dell'aumento della pena massima.

UNIFR respinge la modifica della disposizione. Il problema della medesima pena per il reato commesso intenzionalmente e quello per negligenza potrebbe essere risolto anche nell'altra direzione, ossia riducendo la pena del capoverso 2. La proposta di modifica non è motivata in modo oggettivo.

Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica

1.63. Articolo 230 numero 1 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi

1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda, ovvero gli infortuni che possono essere cagionati da macchine, oppure, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

CP e UNIFR respingono l'aumento della pena massima per i motivi esposti in merito all'articolo 229 AP-CP.

L'USI raccomanda di riflettere ancora una volta sull'aumento della pena, tanto più che per questi reati si pronunciano di regola pene detentive sino a 90 giorni. La condanna a una pena nettamente al di sotto della pena massima, fa sì che il reato stesso potrebbe essere ritenuto di poco conto.

1.64. Articolo 231 numero 1 comma 1 Propagazione di malattie dell'uomo

1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

CFPA e Groupesida ritengono preoccupante che l'articolo 231 venga mantenuto nella versione attuale. L'articolo è applicato in modo arbitrario e non nel senso voluto dal programma svizzero per combattere l'Aids e altre infezioni trasmesse mediante atto sessuale. È discutibile e non auspicata soprattutto la punizione di persone sieropositive che hanno rapporti sessuali non protetti con partner informati e consenzienti. In tale contesto la CFPA osserva che la punibilità della trasmissione dell'HIV può pregiudicare i programmi di prevenzione, poiché la responsabilità viene addossata esclusivamente alla persona affetta da AIDS. È pertanto del parere che l'attuale articolo 231 sia controproducente sotto il profilo della prevenzione e ingiusto dal punto di vista dei diritti umani. Infine tale problematica e l'elevato numero di condanne per «propagazione di malattie dell'uomo» produce un'immagine negati-

va della Svizzera nel confronto internazionale. Groupesida osserva che piuttosto che sulla punizione, l'accento dovrebbe essere posto sull'informazione delle persone coinvolte (sia sieropositive che non).

UNIFR respinge l'abrogazione della pena minima, poiché in considerazione dell'aumento della pena minima dell'articolo 235 CP l'abrogazione non appare né appropriata né plausibile.

1.65. Articolo 232 numero 1 Propagazione di epizoozie

1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

ZH giudica poco plausibile che la disposizione protegga soltanto gli animali domestici e non quelli selvaggi.

UNIFR respinge la modifica della disposizione e osserva che di fatto significa un inasprimento della pena per i casi attualmente contemplati dall'articolo 232 numero 1 comma 1.

1.66. Articolo 233 numero 1 Propagazione di parassiti pericolosi

1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita o un germe pericoloso per l'agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

UNIFR respinge la modifica della disposizione e osserva che di fatto significa un inasprimento della pena per i casi attualmente contemplati dall'articolo 233 numero 1 comma 1.

1.67. Articolo 234 capoverso 1 Inquinamento di acque potabili

¹ Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

UNIFR è contraria alla modifica della disposizione poiché restringe il margine d'apprezzamento del giudice.

1.68. Articolo 235 numero 1 comma 2 e numero 2 Fabbricazione di foraggi nocivi

*1. ...
Se l'autore fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.*

SO osserva che in altre disposizioni l'avamprogetto prevede la reintroduzione di pene detentive di breve durata, per cui anche nel caso dell'articolo 235 numero 1 andrebbe prevista, per motivi di coerenza, una pena minima pari a tre mesi di detenzione o a una pena pecuniaria di almeno 90 aliquote giornaliere. Vista il nesso oggettivo e la comminazione della medesima pena, si imporrebbe un'unificazione delle figure di reato degli articoli 235 e 236 CP.

ZH ritiene che per motivi inerenti all'effetto preventivo dovrebbe essere mantenuto l'obbligo di pubblicare la sentenza.

SH Justiz e ASM respingono la proposta di modifica dell'articolo 235 numero 1 capoverso 2.

UNIFR respinge l'aumento della pena minima dell'articolo 235 numero 1 comma 2 e l'aumento della pena dell'articolo 235 numero 2. Il numero 1 comma 1 è contraddittorio, poiché da una parte il rapporto esplicativo afferma che rispetto a oggi, nel passato molte più persone dipendevano dai foraggi e dalla loro qualità, mentre, dall'altra, la pena minima è triplicata. Inoltre, non si capisce perché invece di aumentare la pena del numero 2 non sia ridotta quella del numero 1, visto che secondo il rapporto esplicativo la disposizione non ha più l'importanza che aveva un secolo fa.

1.69. Articolo 236 capoversi 1 e 2 Commercio di foraggi adulterati

¹ *Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali o artificiali che egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.*

² *La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.*

SO osserva che si imporrebbe un'unificazione delle figure di reato degli articoli 235 e 236 CP, tanto più che le due disposizioni prevedono le stesse pene e sono oggettivamente connesse.

UNIFR respinge la modifica della disposizione e osserva che in merito al capoverso 2 il rapporto esplicativo sostiene che l'entità delle pene previste nel capoverso 1 è adeguata e la differenza con la pena prevista nel capoverso 2 è eccessiva, senza tuttavia addurre una motivazione. Non è quindi chiaro perché invece di aumentare la pena del capoverso 2 non sia ridotta quella del capoverso 1.

Titolo nono: Dei crimini e dei delitti contro le pubbliche comunicazioni

1.70. Articolo 237 numero 1 Perturbamento della circolazione pubblica

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria e su rotaia e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, è pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.

SH, SH Justiz e ASM respingono la modifica della disposizione poiché di fatto introduce una pena minima.

Centre Patronal ritiene che non vi sia motivo di prevedere pene divergenti per i reati contemplati dagli articoli 237 e 238 CP. L'unificazione di tali articoli va tuttavia respinta, poiché al contrario dell'articolo 238, l'articolo 237 non prevede come caratteristica della figura di reato la messa in pericolo della proprietà altrui e quindi unendo i due articoli si estenderebbe il campo d'applicazione dell'articolo 237. Inoltre, l'attuale articolo 238 capoverso 2 contempla autori che agiscono per negligenza mettendo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui. Non si vede perché questa eventualità debba essere abolita. Infine, l'aumento della pena massima a dieci anni detenzione è sproporzionato rispetto alle pene pronunciate in media dai giudici per i reati di cui agli articoli 237 e 238 (pena detentiva sino a cinque mesi).

UNIFR ritiene che il nuovo articolo 237 costituisca un notevole inasprimento della pena attualmente prevista dall'articolo 237 numero 1 comma 1, poiché la pena massima è più che

triplicata. Ciò è inammissibile se vi si aggiunge che l'avamprogetto rende punibile anche la mera messa in pericolo della proprietà altrui mediante il perturbamento della circolazione pubblica. La dottrina è del parere che ciò sia esagerato anche nel caso dell'attuale articolo 238 CP. UNIFR critica inoltre il fatto che l'unico elemento restrittivo dell'articolo 238 capoverso 2 CP – la parola «grave» - non è stato ripreso nel nuovo articolo 237 numero 2. UNIFR respinge la modifica della disposizione.

1.71. Articolo 238 Perturbamento del servizio ferroviario

Abrogato

Cfr. i commenti in merito all'articolo 237 numero 1 AP-CP.

1.72. Articolo 239 numero 2 Perturbamento di pubblici servizi

2. La pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

UNIFR respinge la modifica della disposizione e osserva che la scelta del titolo marginale tedesco dovrebbe essere riesaminata, poiché la nuova versione di tale titolo sembra indicare che l'autore del perturbamento operi al servizio della collettività.

Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure

1.73. Articolo 240 Contraffazione e alterazione di monete

¹ *È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:*

- a. contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini;*
- b. altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l'apparenza di un valore superiore.*

² *Abrogato*

³ *L'autore è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, è stato arrestato in Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punibile nello Stato in cui è stato compiuto.*

GE e UNIGE ritengono che l'articolo 240 capoverso 3 possa essere abrogato, poiché tale situazione è già contemplata dall'articolo 6 CP.

SO ritiene tendenzialmente troppo alta la pena massima di dieci anni di detenzione prevista dagli articoli 240 e 241 CP, ad esempio in rapporto all'articolo 259 CP.

PS è favorevole all'unificazione delle figure di reato degli articoli 240 e 241 CP e all'abolizione della pena minima. Si chiede tuttavia se la pena massima di dieci anni non sia troppo elevata e andrebbe ridotta a cinque anni.

UNIFR respinge la modifica della disposizione.

UNILU ritiene notevolmente troppo alta la pena massima proposta e osserva che di fatto si tratta di un reato preliminare a quello dell'articolo 242 CP (messa in circolazione di monete false) L'argomento secondo cui chi falsifica denaro fa uso di un'energia criminale maggiore rispetto a chi lo mette in circolazione non è valido: per la comminazione della pena è decisiva l'intensità della minaccia o violazione del bene giuridico in questione e quest'ultima è minore

nel caso dell'articolo 240. L'argomento dell'«energia criminale» è invece decisivo e va applicato nell'ambito *della commisurazione della pena*.

1.74. Articolo 241 Alterazione di monete

Abrogato

Cfr. i commenti in merito all'articolo 240 AP-CP.

1.75. Articolo 242 Messa in circolazione di monete false

¹ *Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.*

² *Abrogato*

NW e OW sono contrari all'aumento della pena massima. Non è chiaro perché il reato di cui all'articolo 244 CP debba essere punito con una pena notevolmente più mite rispetto a quella prevista dall'articolo 242. Rispetto ad altri reati per i quali è prevista la stessa pena massima – in particolari quelli contro la vita e l'integrità fisica – il reato dell'articolo 242 appare meno grave.

Capoverso 1

UNIFR respinge la modifica dell'articolo 242 e osserva che benché gli articoli 240 e 242 CP proteggano lo stesso bene giuridico, l'autore del reato di cui all'articolo 240 fa uso di un'energia criminale particolarmente elevata, per cui attualmente tale articolo prevede giustamente una pena maggiore. Inoltre, secondo una recente decisione del Tribunale federale (DTF 133 IV 260) vi è concorso proprio; l'aumento della pena in entrambe le disposizioni avrebbe ripercussioni fatali nei casi in cui l'autore falsifica il denaro e in seguito lo mette in circolazione, poiché in combinazione con l'articolo 49 capoverso 1 CP potrebbe in futuro essere condannato a una pena massima pari a 15 anni di pena detentiva.

UNILU raccomanda di riesaminare la pena massima di 10 anni e verificare se non sia sufficiente una pena massima più esigua.

Capoverso 2

SO e PS sono contrari all'abrogazione del capoverso 2 e osservano che il comportamento contemplato da tale capoverso dovrebbe essere punito con una pena minore rispetto alla figura di reato di base. Secondo SO l'abolizione a favore del mero margine d'apprezzamento del giudice non appare opportuna. Il capoverso 2 si giustifica proprio a causa dell'aumento della pena massima nel capoverso 1. Il PS ritiene che una pena più mite, come quella prevista dall'attuale capoverso 2, è possibile anche con il nuovo capoverso 1; tuttavia con un capoverso 2 separato il legislatore lancerebbe un segnale più chiaro.

Anche UNIFR è contraria all'abrogazione del capoverso 2 e osserva che si ignora il fatto che la caratterizzazione specifica di un reato nella legge non viene a cadere soltanto perché il suo quadro sanzionatorio corrisponde a quello della figura di reato di base – il che d'altronde, con la prevista modifica della pena massima, non sarebbe più il caso.

UNILU ritiene che la clausola del capoverso 2 dovrebbe essere mantenuta, poiché il comportamento di chi sin dall'inizio intende mettere in circolazione il denaro falso si distingue da quello di chi ha ricevuto il denaro da un terzo come genuino o inalterato e intende rimmetterlo in circolazione per evitare una perdita. In questo secondo caso sarebbe appropriata una pe-

na detentiva di tre anni o una pena pecuniaria.

1.76. Articolo 243 capoverso 2 Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione

² *La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.*

Il PS respinge la modifica della disposizione. Non è chiaro perché una persona debba essere punita con una pena detentiva sino a sei mesi se ha agito per negligenza e senza fine di falsificazione. Se la differenza tra la pena per il reato intenzionale e quella per il reato per negligenza dovesse rivelarsi troppo grande, sarebbe più appropriata una riduzione della pena prevista dal capoverso 1.

UNIFR critica la modifica della pena e ritiene che non è possibile misurarne l'adeguatezza. Quest'ultima costituisce quindi un argomento del tutto inappropriato per la modifica di una disposizione.

1.77. Articolo 244 Importazione, acquisto e deposito di monete false

¹ *Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.*

² *Abrogato*

UNIFR rifiuta la modifica della disposizione. L'affermazione secondo cui il criterio quantitativo non sia pertinente per le altre figure di reato del Titolo decimo va piuttosto intesa come indizio che in tali casi si può tenere conto di un maggiore grado di illecito mediante la commisurazione della pena. Soprattutto se si considera che la pena detentiva è di regola di uno o due mesi e che la pena massima finora pronunciata è di due anni di detenzione. Il criterio quantitativo non costituisce tuttavia in nessun modo un indizio che sia necessario un aumento della pena massima.

1.78. Articolo 245 Falsificazioni di valori di bollo ufficiali

1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati, contraffà o altera valori di bollo ufficiali, segnatamente francobolli o marche da bollo o da tassa,

chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l'apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

L'autore è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è stato arrestato in Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punibile nello Stato in cui è stato compiuto.

2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati o annullati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

GE e UNIGE ritengono che il numero 1 comma 4 possa essere abrogato, poiché tale situazione è già contemplata dall'articolo 6 CP.

UNIFR è contraria alla modifica della disposizione. Vista la durata media delle pene detentive pronunciate, che è nettamente al di sotto dei trenta giorni, le pene attualmente previste sono sufficienti per punire conformemente alla loro gravità tutti i casi contemplati dall'articolo 245.

1.79. Articolo 246 Falsificazione di marche ufficiali

Chiunque, al fine di usarle come genuine o inalterate, contraffà o altera marche ufficiali apposte dall'autorità a un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Amministrazione delle dogane, chiunque usa come genuini o inalterati segni di detto genere con-traffatti o alterati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

UNIFR è contraria all'aumento della pena massima. Non è opportuno adeguare la pena dell'articolo 246 a quella dell'articolo 248 CO, tanto più che in quanto *lex specialis* l'articolo 248 CP prevale sull'articolo 246. Inoltre, il rapporto non fornisce nessun argomento che giustifichi la comparabilità degli atti contemplati dall'articolo 246 e quelli dell'articolo 248 CP.

UNILU osserva che nell'avamprogetto manca il titolo marginale.

1.80. Articolo 247 comma 2 Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti

Abrogato

CP critica l'abrogazione ed è del parere che il comportamento descritto nel comma 2 non sia contemplato dagli articoli 240, 241 e 245 CP, poiché punisce soltanto l'uso illegittimo di strumenti per la fabbricazione di monete, banconote o valori di bollo ufficiali e non l'uso illegittimo del denaro stesso. Sarebbe ipotizzabile un concorso, anche se l'autore dovesse rientrare nella categoria contemplata dall'articolo 312 CP.

1.81. Articolo 250 Monete, bolli di valore esteri e marche ufficiali dell'estero

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca, valori ufficiali di bollo e marche ufficiali esteri.

Nessuna osservazione.

Titolo undicesimo: Della falsità in atti

1.82. Articolo 251 numero 2 Falsità in documenti

Abrogato

SO è favorevole all'abrogazione, poiché l'ultima revisione della PG CP ha reso la disposizione superflua.

Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica

1.83. Articolo 259 Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine o un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

UNILU è favorevole all'unificazione dei due capoversi. In tal modo il capoverso 1^{bis} entrato in vigore il 1° gennaio 2011 può essere trasformato in capoverso 2.

UNIFR è contraria alla modifica poiché con il nuovo tenore non è chiaro se siano contemplati tutti i crimini o soltanto quelli implicanti atti di violenza contro persone o cose.

1.84. Articolo 260^{ter} numero 2 Organizzazione criminale

2. Il giudice può attenuare la pena (Art. 48a) se l'autore si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.

Nessuna osservazione.

1.85. Articolo 260^{quater} Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi

Chiunque, vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

UNILU è favorevole alla riduzione della pena massima a tre anni di detenzione e all'abrogazione della clausola di sussidiarietà.

SO è contrario alla riduzione della pena massima.

Il PPD ritiene che un'eventuale abrogazione degli articoli 260^{quater}, 275^{bis}, 275^{ter} e 276 CP vada valutata con ponderazione. Le disposizioni costituiscono tentativi storicamente consolidati di affrontare con i mezzi del diritto penale le minacce della sicurezza interna e esterna della Svizzera da parte di gruppi violenti ed estremisti nazionali o da parte di altri Stati, nonché l'inasprimento delle tensioni internazionali. È nella natura di siffatte disposizioni che siano raramente applicarle o se sono applicate comportano pene molto esigue. Sono tuttavia degli strumenti a disposizione dello Stato democratico, che in situazioni critiche deve poter avvalersi di questi mezzi di difesa del diritto penale. Le modifiche proposte andrebbero quindi riesaminate tenendo conto di possibili situazioni estreme.

UNIFR è del parere che una pena massima di tre anni sia ancora troppo elevata. È inoltre dubbio che, dopo l'abrogazione della clausola di sussidiarietà, la delimitazione dell'articolo 260^{quater} rispetto alla complicità sia più chiara o disciplinata in modo più adeguato. Sarebbe invece opportuno un adeguamento del titolo marginale, poiché non si tratta di una messa in pericolo diretta della sicurezza pubblica, bensì di un comportamento che contribuisce alla commissione di un reato.

1.86. Articolo 263 Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa

Abrogato

BS, LU, SH e VD sono favorevoli all'abrogazione.

Il PS è in linea di massima favorevole all'abrogazione, ma aggiunge che sarebbe interessante sapere quali casi realmente avvenuti e puniti in virtù del presente articolo andrebbero in futuro esenti da pena.

UNILU approva l'abrogazione della disposizione, poiché è contraria al principio della colpa.

JU, SG e ZH chiedono di mantenere la disposizione. SO è contraria all'abrogazione della di-

sposizione, ma è favorevole all'abolizione del capoverso 2.

Il PPD ritiene che l'abolizione dell'articolo 263 richieda una valutazione approfondita delle conseguenze pratiche. Per ragioni inerenti alla politica in materia di criminalità il PLR è favorevole al mantenimento della disposizione (cosiddetto «binge drinking») e rinvia al principio secondo cui chiunque è tenuto a impedire che si avveri un rischio da lui creato.

Il Centre Patronale è contrario all'abrogazione dell'articolo 263, che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale dovrebbe essere trasferito nella Parte generale del Codice penale, tra gli articoli 10-12 CP.

CAIS ritiene che l'abrogazione dell'articolo 263 non rientri in un progetto teso ad armonizzare le pene.

UNIFR respinge la modifica. L'articolo 263 risponde a un'esigenza della politica in materia di criminalità di cui il legislatore ha tenuto consapevolmente conto a discapito del principio della colpa. La Germania e l'Austria applicano un disciplinamento analogo. In Francia e in Italia l'ubriachezza colposa non è considerata un motivo di irresponsabilità.

Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale

1.87. Articolo 266^{bis} capoverso 2 Imprese e mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera

² Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore a un anno.

OW respinge l'abrogazione o la minimizzazione dei reati contro lo Stato. Tali modifiche sono contrarie alle attuali tendenze internazionali e sociali.

UNIFR respinge la modifica.

1.88. Articolo 268 Rimozione di termini di confine pubblico

Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine o altro contrassegno del confine della Confederazione, d'un Cantone o d'un Comune è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

OW respinge l'abrogazione o la minimizzazione dei reati contro lo Stato. TI respinge la modifica.

1.89. Articolo 270 Offese agli emblemi svizzeri

Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da un'autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

OW respinge l'abrogazione o la minimizzazione dei reati contro lo Stato. TI respinge la modifica.

Il TPF ritiene che motivare l'abrogazione di una norma o la diminuzione delle pene con la mancata applicazione nella prassi o con il mero contenuto simbolico della disposizione è un'arma a doppio taglio.

UNIFR respinge la modifica.

1.90. Articolo 275^{bis} Propaganda sovversiva

Abrogato

BS e SH approvano l'abrogazione della disposizione.

OW respinge l'abrogazione o la minimizzazione dei reati contro lo Stato. ZH respinge l'abrogazione degli articoli 275^{bis}-278 CP poiché gli atti contemplati devono rimanere punibili.

Il PPD ritiene che l'eventuale abrogazione dell'articolo 275^{bis} vada valutata in modo approfondito (cfr. per i motivi cfr. art. 260^{quater} AP-CP).

Il TPF ritiene che motivare l'abrogazione di una norma o la diminuzione delle pene con la mancata applicazione nella prassi o con il mero contenuto simbolico della disposizione è un'arma a doppio taglio.

Il Centre Patronal è contrario all'abrogazione della disposizione.

UNIFR respinge la modifica.

1.91. Articolo 275^{ter} Associazioni illecite

Abrogato

BS e SH sono favorevoli all'abrogazione della disposizione.

OW respinge l'abrogazione o la minimizzazione dei reati contro lo Stato. ZH respinge l'abrogazione della disposizione (per i motivi cfr. art. 275^{bis} AP-CP).

Il PPD ritiene che l'eventuale abrogazione dell'articolo 275^{bis} vada valutata in modo approfondito (per i motivi cfr. art. 260^{quater} AP-CP). Il PLR è favorevole all'abrogazione della disposizione.

Il TPF ritiene che motivare l'abrogazione di una norma o la diminuzione delle pene con la mancata applicazione nella prassi o con il mero contenuto simbolico della disposizione è un'arma a doppio taglio. L'abrogazione della presente disposizione significherebbe che la sorveglianza di queste organizzazioni sarebbe in futuro di esclusiva competenza dei servizi segreti, il che è problematico dal punto di vista dello Stato di diritto, poiché in tal moto si renderebbe impossibile il controllo da parte di un giudice.

Il Centre Patronal respinge l'abrogazione della disposizione, poiché essa non è contraria al principio della legalità.

UNIFR respinge la modifica.

1.92. Articolo 276 Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

Abrogato

BS, SH, SH Justiz e ASM sono favorevoli all'abrogazione della disposizione.

OW e VD raccomandano di mantenere l'articolo 276. ZH respinge la modifica (per i motivi, cfr. art. 275^{bis} AP-CP).

Il PPD ritiene che l'eventuale abrogazione dell'articolo 275^{bis} vada valutata in modo approfondito (per i motivi cfr. art. 260^{quater} AP-CP).

Il Centre Patronal e UNIFR sono contrari all'abrogazione della disposizione.

Il TMC chiede di rinunciare del tutto all'abrogazione di disposizioni penali del CP con riferimenti militari: l'obiettivo del progetto è innanzitutto l'armonizzazione delle pene e non l'abrogazione di disposizioni del CP (art. 276, 277, 278, 329, 330 e 331 CP) a carico del CPM. Ciò significherebbe sottoporre i civili alla giustizia militare o giudicarli in base al diritto penale militare. La politica in materia di legislazione va nella direzione esattamente opposta, ossia quella di sottrarre i civili alla giustizia militare (cfr. 07.413 iniziativa parlamentare Lang «Sottrarre i civili alla giustizia militare» 09.4095 mozione Widmer «Abolizione della giustizia militare» e 08.3290 postulato Commissione degli affari giuridici CS «Trasferimento dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili»). Occorre impedire che ad esempio turisti stranieri che consapevolmente non si attengono alle istruzioni di una guardia militare e, senza esserne autorizzati, entrano in una zona di tiro delimitata, costringendo un intero battaglione a interrompere un esercizio di tiro, siano puniti in base al diritto penale militare svizzero. Non raramente i membri dell'esercito che, senza giustificazione, non danno seguito all'ordine di entrare in servizio asseriscono dinnanzi al giudice istruttore militare che, se avessero risposto all'ordine, il loro datore di lavoro li avrebbe minacciati di «licenziamento in tronco». Se tali casi si verificano, il datore di lavoro (civile) è denunciato alle competenti autorità civili di perseguimento penale. Di regola, e giustamente, il datore di lavoro infatti non sottostà al diritto penale militare e alla giurisdizione militare e di conseguenza va giudicato dalle autorità civili di perseguimento penale in base alle pertinenti disposizioni del CP, tra cui in particolare l'articolo 276. Il fatto che in base a questa disposizione siano state pronunciate soltanto poche condanne non è un motivo valido per esentare da pena un comportamento che è punito dalla legislazione vigente. D'altronde, l'applicazione per analogia, a cui accenna il rapporto esplicativo a pagina 9, delle disposizioni del CPM come surrogato sufficiente in tempi di servizio attivo (in tempi di pace i pertinenti comportamenti andrebbero quindi in futuro esenti da pena?) alle figure di reato del CP da abrogare, è valida soltanto «su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati» (art. 4 frase introduttiva CPM).

1.93. Articolo 277 Falsificazione d'ordini o di istruzioni

<i>Abrogato</i>

BS, SH, SH Justiz e ASM sono favorevoli all'abrogazione della disposizione.

VD raccomanda di mantenere l'articolo 277. ZH respinge la modifica (per i motivi cfr. art. 275^{bis} AP-CP).

Il TPF ritiene che motivare l'abrogazione di una norma o la diminuzione delle pene con la mancata applicazione nella prassi o con il mero contenuto simbolico della disposizione è un'arma a doppio taglio.

Centre Patronal e UNIFR sono contrari all'abrogazione della disposizione. Il TMC chiede di rinunciare del tutto all'abrogazione di disposizioni penali del CP con riferimenti militari (per i

motivi cfr. art. 276 AP-CP).

1.94. Articolo 278 Turbamento del servizio militare

Abrogato

BS, SH, SH Justiz e ASM sono favorevoli all'abrogazione della disposizione.

OW e VD raccomandano di mantenere l'articolo 278. ZH respinge la modifica (per i motivi, cfr. art. 275^{bis} AP-CP). L'articolo 278 contempla i civili che impediscono a un membro dell'esercito di eseguire i suoi obblighi. Un membro dell'esercito dovrebbe essere protetto nell'esecuzione dei suoi obblighi, anche se l'importanza della disposizione nella prassi appare esigua. Anche TI respinge l'abrogazione della disposizione.

Il TPF ritiene che motivare l'abrogazione di una norma o la diminuzione delle pene con la mancata applicazione nella prassi o con il mero contenuto simbolico della disposizione è un'arma a doppio taglio.

Centre Patronal e UNIFR sono contrari all'abrogazione della disposizione. Il TMC chiede di rinunciare del tutto all'abrogazione di disposizioni penali del CP con riferimenti militari (per i motivi, cfr. art. 276 AP-CP).

Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare

1.95. Articolo 282 numero 2 Frode elettorale

2. Se l'autore ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

UNIFR respinge la modifica. Vi è già una graduazione delle pene nei numeri 1 e 2 e quindi non è chiaro perché si debba procedere a un ulteriore inasprimento.

1.96. Articolo 283 Violazione del segreto del voto

Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

UNIFR respinge la modifica poiché ritiene che l'articolo 283 garantisca una protezione più ampia rispetto all'articolo 179 CP.

Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità

1.97. Articolo 285 numero 2 comma 2 Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

2. ...

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

SO osserva che in altre disposizioni penali l'avamprogetto prevede la reintroduzione della pena detentiva di breve durata, per cui, per motivi di coerenza, anche nell'articolo 285 andrebbe prevista come pena minima una pena detentiva non inferiore a tre mesi o una pena

pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

ZH è favorevole all'aumento della pena minima.

Anche Jean-Paul Bozzone, UCS e FSFP sono esplicitamente favorevoli all'aumento della pena minima. FSFP raccomanda tuttavia una pena minima pari a 90 giorni di detenzione o una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere.

Secondo il PS la fattispecie prevista dalla disposizione, anche la sua forma aggravata, può verificarsi facilmente, ad esempio quando la polizia scioglie una manifestazione e i manifestanti tentano di impedirlo. Per questo motivo il PS respinge l'introduzione di una pena minima.

UNIFR respinge la modifica. Non è chiaro perché l'aumento della pena minima a 90 aliquote giornaliere tenga maggiormente conto delle circostanze aggravanti rispetto alla pena minima prevista attualmente.

AR, ZH, Jean-Paul Bozzone, CCPCS, UCS e FSFP raccomandano di prendere in considerazione una pena minima anche per la figura di reato di base dell'articolo 285 numero 1, poiché negli ultimi anni i reati contro i funzionari sono aumentati. AR raccomanda come pena minima una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere. ZH, CCPCS e UCS ritengono che la pena minima potrebbe essere introdotta, analogamente al numero 2, soltanto per i comportamenti gravi, ovvero per l'aggravante degli atti di violenza. Alle varianti «con violenza [...]» e «vie di fatto» contro i funzionari che adempiono una loro attribuzione potrebbe essere pertanto comminata una pena minima di 90 aliquote giornaliere. Prevedendo una pena minima si segnalerebbe chiaramente che non si tratta di un reato di poco conte. FSFP propone una pena minima pari a una pena detentiva di 30 giorni o a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere e Jean-Paul Bozzone raccomanda una pena minima pari a tre mesi di detenzione.

Inoltre, ZH, CCPCS e UCS non capiscono perché chi partecipa a un assembramento pubblico e commette atti di violenza contro persone o oggetti è punito con una pena pecuniaria minima di 90 aliquote giornaliere, mentre tale pena non è prevista per lo stesso comportamento di un autore singolo o di un piccolo gruppo al di fuori di un assembramento.

Jean-Paul Bozzone propone inoltre di introdurre una pena minima di almeno tre mesi di detenzione anche per l'articolo 285 numero 2 comma 1.

1.98. Articolo 286 Impedimento di atti delle autorità

Chiunque impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.

Secondo ZH la pena vigente è troppo esigua e pertanto l'aumento della pena massima a sei mesi di detenzione è appropriata. Occorre chiedersi se la pena massima non vada fissata a un anno e se non sia opportuno prevedere una pena minima.

Il PS respinge l'aumento massiccio della pena poiché non lo ritiene opportuno.

Il TPF osserva che un aumento non è necessario poiché i comportamenti più gravi sono già contemplati dall'articolo 285 CP; inoltre, la figura di reato andrebbe piuttosto inserita nel diritto penale accessorio.

UCS e FSFP sono favorevoli all'aumento della pena massima. FSFP propone inoltre l'introduzione di una pena minima pari a 30 aliquote giornaliere.

UNIFR respinge la modifica.

Il PLR osserva che vi è un errore redazionale in quanto è stato dimenticato il nuovo secondo capoverso introdotto con la legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico.

1.99. Articolo 292 Disobbedienza a decisioni dell'autorità

Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

LU, SO, TI e ZH sono favorevoli all'aumento delle pene e alla conseguente qualifica del reato come delitto.

ZH ritiene appropriato qualificare come delitto il reato di cui all'articolo 292, anche per diminuire la delinquenza e il comportamento contrario alle norme in connessione con la violenza domestica. Si crea così una base che permette di punire in modo più deciso l'inosservanza di divieti di diritto amministrativo o privato (p.es. il divieto di accedere a un'area geografica o d'intrattenere contatti) in caso di recidiva. Ne potrebbe eventualmente conseguire anche uno sgravio del perseguimento penale in caso di reati di poco conto nell'ambito della violenza domestica.

CAIS, UCS e FSFP sono favorevoli all'aumento delle pene. FSFP propone inoltre di introdurre una pena minima pari a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere.

AG è più scettico nei confronti della modifica. A prima vista un aumento delle pene appare giustificato. È tuttavia problematico qualificare il reato come delitto comminando nel contempo una pena detentiva. Da una parte vi è una forte necessità di coordinamento con le disposizioni del diritto amministrativo cantonale, ove la figura di reato dell'articolo 292, effettivamente molto mite, è stata sinora di regola applicata soltanto in modo sussidiario. D'altra parte la comminazione di una pena detentiva avvicina il reato all'arresto per debiti, che è inviso. Occorre quindi chiedersi se non sia meglio continuare a considerare il reato come contravvenzione, prevedendo tuttavia una pena massima notevolmente maggiore rispetto all'articolo 106 CP.

GDS, UNIFR e UNILU sono contrari alla modifica, poiché occorre considerare che l'articolo 292 costituisce una cosiddetta norma penale in bianco. A causa dei possibili contenuti della decisione e delle varie autorità competenti è quindi delicato prevedere una pena detentiva sino a un anno. Secondo UNILU sarebbe tutt'al più opportuna una pena massima pari a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere. UNIFR osserva inoltre che il paragone con gli articoli 290, 291 e 294 CP non è appropriato. La figura di reato dovrebbe piuttosto essere paragonata all'inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento (art. 323 CP) o con l'inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria (art. 324 CP), che come pena prevedono entrambe la multa e non sono modificate.

VFG respinge l'aumento della pena e osserva che tutt'al più la pena più severa potrebbe essere prevista in caso di recidiva.

1.100. Articolo 293 capoverso 3 Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete

Concerne soltanto il testo tedesco.

Nessuna osservazione.

1.101. Articolo 294 Violazione della interdizione di esercitare una professione (titolo marginale della versione tedesca)

UNIFR è esplicitamente favorevole alla modifica.

Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri

1.102. Articolo 296 Oltraggio a uno Stato estero

Chiunque offende pubblicamente uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita in Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

SH è favorevole alla diminuzione della pena massima degli articoli 296, 297 e 298 CP.

Il PS accoglie con favore la diminuzione della pena massima. Visto che di regola fanno appello all'articolo 296 soltanto i dittatori, mentre gli Stati di diritto democratici solitamente controbattono le offese nell'ambito della discussione pubblica, la figura di reato potrebbe anche essere abrogata. A favore di questa soluzione vi è la sentenza del 25 giugno 2002 della Corte europea dei diritti dell'uomo (Colombani contro la Francia).

OW respinge l'abrogazione o la minimizzazione dei reati contro lo Stato, poiché tali modifiche sono contrarie alle attuali tendenze internazionali e sociali (art. 296-298 CP).

TI respinge la modifica degli articoli 296-298 CP e osserva che, seppur per certi versi possono avere un'importanza simbolica, in determinate circostanze i reati contemplati possono comportare anche delle conseguenze rilevanti per i rapporti della Svizzera con gli altri Stati.

Il PPD ritiene necessario che la modifica degli articoli 296-298 CP vada riesaminata anche tenendo conto di possibili situazioni estreme. Le disposizioni costituiscono tentativi storicamente consolidati di affrontare con i mezzi del diritto penale le minacce della sicurezza interna e esterna della Svizzera da parte di gruppi violenti ed estremisti nazionali o da parte di altri Stati nonché l'inasprimento delle tensioni internazionali. È nella natura di siffatte disposizioni che vengano raramente applicate o se sono applicate comportano pene molto esigue. Sono tuttavia degli strumenti a disposizione dello Stato democratico che in situazioni critiche deve poter avvalersi di questi mezzi di difesa penali.

UNIFR respinge la modifica degli articoli 296-298 CP e osserva che la pena vigente più severa rispetto a quella prevista per i delitti contro l'onore è giustificata dal valore superiore del bene giuridico.

1.103. Articolo 297 Oltraggi a organizzazioni internazionali e sovranazionali

Chiunque offende pubblicamente un'istituzione internazionale o sovranazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Cfr. le osservazioni in merito all'articolo 296 AP-CP.

1.104. Articolo 298 Offese agli emblemi di uno Stato estero

Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Cfr. le osservazioni in merito all'articolo 296 AP-CP.

Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

1.105. Articolo 303 Denuncia mendace

1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

SH e SO sono favorevoli alla diminuzione della differenza tra pena minima e massima, attualmente troppo grande.

UNILU è in linea di massima favorevole alla nuova pena massima pari a 5 anni di detenzione. Un piccolo interrogativo permane nel caso in cui, a causa della denuncia mendace, un innocente deve scontare vari anni di pena detentiva. Tale fattispecie si potrebbe considerare come sequestro di persona indiretto, il che tuttavia presupporrebbe che il TF applicasse anche per il sequestro di persona la prassi sviluppata nell'ambito della truffa (in un processo), secondo cui il giudice è considerato esecutore dell'atto (cfr. DTF 122 IV 199). Altrimenti si potrebbe inserire nell'articolo 303 il caso grave e chiarire che tale caso sussiste in particolare quando la denuncia mendace conduce a una detenzione ingiustificata (tra cui anche la carcerazione preventiva).

BE ritiene che la pena massima prevista dall'articolo 303 numero 1 è troppo mite e dovrebbe ammontare ad almeno dieci anni. Una denuncia mendace e le sue conseguenze (indagini, istruzione, eventualmente procedura giudiziaria) può intaccare in modo grave e intenzionalmente la situazione familiare, professionale e sociale della vittima e tale situazione non può essere ristabilita nemmeno dopo l'assoluzione o l'abbandono del procedimento. Sono ipotizzabili casi in cui la vittima è detenuta per molto tempo e perde la sua posizione familiare, professionale e sociale, e soltanto più tardi si scopre che l'autore della denuncia aveva inventato tutto. L'articolo 303 dovrebbe anche tenere conto di questi casi estremi.

1.106. Articolo 304 numero 2 Sviamiento della giustizia

Abrogato

UNILU ritiene che il numero 2 (caso di esigua gravità) dovrebbe essere mantenuto, perché è strettamente connesso all'impunità in caso di auto-favoreggiamento. L'esenzione dalla pena in casi di esigua gravità è pertanto opportuno anche nell'ambito dello sviamento della giustizia.

1.107. Articolo 305 capoverso 1^{ter} (nuovo) e 2 Favoreggiamento

^{1ter} *L'autore è punito con la pena comminata per il reato preliminare, se questa è più mite.*

² *Se fra l'autore e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.*

Il TPF ritiene che comminando la pena in base a quella prevista per il reato preliminare si sovverte completamente il concetto svizzero di favoreggiamento: con l'introduzione del capoverso 1^{ter} la soluzione applicata dal TF e condivisa dalla maggior parte della dottrina viene capovolta, avvicinandola alla concezione tedesca. Il paragone con la ricettazione, fatto nel rapporto esplicativo, non è appropriato, poiché la ricettazione è accessoria rispetto al reato preliminare e non protegge un bene giuridico diverso. Per tale motivo il legislatore ha disciplinato il favoreggiamento di una cosa (ricettazione) e il favoreggiamento di una persona (sottrazione a una pena) in figure di reato divergenti. Questa concezione, incontestata in Svizzera, non ha subito mutamenti. Secondo tale concezione il favoreggiamento non è accessorio ed è pertanto punibile anche il favoreggiamento di innocenti. Ciò risulta soprattutto dal fatto che la figura di reato preliminare e quella successiva (favoreggiamento) proteggono due beni giuridici divergenti. Questa concezione presenta dei vantaggi che non vanno sottovalutati ed è preferibile a una qualsivoglia accessorialità al reato preliminare. Il presupposto di un atto illecito preliminare, che costituisce una novità per il diritto svizzero, è già problematico nei casi in cui non si tratta di impedire il perseguimento penale bensì l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Inoltre, con la concezione attuale i casi in cui non è chiara la partecipazione al reato preliminare (soprattutto nel caso della partecipazioni a reati di organizzazioni criminali) ma è chiaro l'atto posteriore, quest'ultimo non solleva la questione particolarmente spinosa del principio «in dubio pro autore del reato preliminare».

Se il mutamento di paradigma per quanto riguarda la punibilità del favoreggiamento è voluto, secondo il TPF occorre innanzitutto adattare la formulazione della figura di reato, poiché la sola revisione delle pene è un mezzo insufficiente e crea notevole incertezza giuridica nell'ambito del favoreggiamento. La non accessorialità delle pene prevista dall'attuale tenore dell'articolo 305 capoverso 1 va pertanto mantenuto oppure occorre collegare la modifica della conseguenza giuridica con una nuova formulazione coerente della figura di reato.

In merito all'articolo 305 capoverso 2 il TPF precisa che nel caso in questione non si tratta di impunità bensì di assenza di colpa: l'atto contemplato dal capoverso rientra comunque nella figura di reato ed è illecito.

1.108. Articolo 305^{bis} numero 2 comma 1 Riciclaggio di denaro

² *Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 360 aliquote giornaliere.*

BS sarebbe favorevole a non rendere vincolante la cumulazione della pena pecuniaria con la pena detentiva, per mezzo di una disposizione potestativa. Un'eventuale utile ottenuto con il riciclaggio di denaro può infatti essere sequestrato oppure si può riconoscere un compenso allo Stato.

1.109. Articolo 306 capoversi 2 e 3 (nuovo) Dichiarazione falsa di una parte in giudizio

² Abrogato

³ Se la falsa dichiarazione concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

In merito all'articolo 306 capoverso 3 UNIFR osserva che non è necessario introdurre una regola analoga all'articolo 307 capoverso 3 CP, poiché l'articolo 306 non contempla le dichiarazioni che riguardano fatti non influenti sulla decisione del giudice.

UNILU non vede perché il nuovo capoverso 3, accolto con favore, non sostituisca il capoverso 2, visto che quest'ultimo è abrogato.

1.110. Articolo 307 Absatz 2 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione

Abrogato

UNILU non vede perché il nuovo capoverso 3 non sostituisca il capoverso 2, visto che quest'ultimo è abrogato.

1.111. Articolo 308 Attenuazione di pene

Concerne soltanto il testo tedesco

Nessuna osservazione.

1.112. Articolo 310 numero 2 comma 2 Liberazione di detenuti

2. ...

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

UNIFR ritiene che la modifica non sia necessaria poiché è stata presa la «decisione di principio» di non applicare più pene minime equivalenti a 30 aliquote giornaliere. Il problema è costituito proprio da questa decisione di principio. UNIFR respinge la modifica della disposizione.

1.113. Articolo 311 numero 1 Ammutinamento di detenuti

1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assemano, per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento o altre persone incaricate della sorveglianza, per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento o altre persone incaricate della sorveglianza a fare o a omettere un atto, per evadere violentemente, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

UNIFR respinge la modifica della disposizione.

Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali

OW approva esplicitamente le modifiche riguardanti i reati contro i doveri d'ufficio e professionali.

1.114. Articolo 317 numero 2 Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

UNIFR respinge la modifica della disposizione.

1.115. Articolo 318 Falso certificato medico

1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato a essere prodotto all'autorità o a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

Il PS respinge l'abrogazione del numero 1 comma 2, criticando il conseguente inserimento della figura di reato aggravata in quella di base. In tal modo aumenta la pena comminata per la figura di reato di base e ne consegue un inasprimento per i casi di lieve entità. Tutt'al più l'aumento della pena potrebbe essere opportuno per la figura di reato aggravata del numero 1 comma 2.

H+ e USI propongono di riesaminare l'aumento delle pene nell'articolo 318 numeri 1 e 2. Criticano in particolare l'aumento della pene in caso di negligenza, poiché v'è da temere che la verifica del certificato porterebbe a un accertamento oneroso e quindi costoso di fatti sanitari di regola semplici. Visto l'enorme numero di certificati medici presentati in relazione all'incapacità lavorativa, ciò non è auspicabile sotto il profilo della politica sanitaria.

UNIFR rifiuta la modifica dell'articolo 318 numero 1. Non è chiaro perché per un falso attestato medico secondo il numero 1 si debba comminare la medesima pena prevista per la falsità in atti. Nell'articolo 318 si tratta di un caso qualificato di falsità in atti che tuttavia è privilegiato nella comminazione della pena e in quanto *lex specialis* prevale sull'articolo 251 CP. Non è quindi opportuno parificare la *lex specialis* alla *lex generalis*. Inoltre UNIFR respinge l'aumento della pena nel caso del reato commesso per negligenza. Non si può in particolare argomentare che la pena dev'essere la stessa dell'articolo 317 numero 2 CP, poiché il medico che per negligenza rilascia un falso certificato medico non si può per forza confrontare con un notaio, contemplato dall'articolo 317 CP come pubblico ufficiale, il cui compito fondamentale è il rilascio di documenti veritieri.

UNILU ritiene sbagliato trasformare in generale il falso certificato medico in un crimine; la fattispecie di base dovrebbe restare un delitto. Un aumento a cinque anni di pena detentiva sarebbe ragionevole tutt'al più nei casi in cui il medico si fa promettere un vantaggio (economico). Tuttavia andrebbe evitato il termine ricompensa «speciale», poiché è sufficiente qualsiasi tipo di ricompensa.

1.116. Articolo 319 Aiuto alla evasione di detenuti

Il funzionario che presta aiuto all'evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell'autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

UNIFR e UNILU respingono l'aumento della pena massima. UNILU si chiede se eventualmente andrebbe creata una figura di reato aggravata per i casi in cui l'autore si fa promettere una ricompensa o un vantaggio (economico), prevedendo in tal caso una pena massima di cinque anni.

1.117. Articolo 320 numero 1 comma 1 Violazione del segreto d'ufficio

1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di un'autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

SO è contrario all'aumento della pena e ritiene che occorra mantenere le pene vigenti degli articoli 320 e 321 CP. Con l'aumento della pena il termine di prescrizione dell'azione penale sarebbe di 15 anziché di 7 anni. Le accuse di violazione del segreto d'ufficio si trovano spesso in denunce che intendono sfruttare abusivamente gli strumenti del diritto penale per imporre interessi non pertinenti. Un aumento del termine di prescrizione prolunga la possibilità di sporgere tali denunce.

VD ritiene opinabili le modifiche degli articoli 320, 321 e 321^{ter} CP, dato che l'aumento della pena massima trasforma i reati da delitti in crimini.

Il PS critica l'inserimento della figura di reato aggravata in quella di base, poiché ne risulta un inasprimento della pena per i casi di lieve entità. Tutt'al più l'aumento della pena potrebbe essere opportuno per la figura di reato qualificata, che andrebbe applicata se per la commissione del suo reato l'autore chiede, riceve o si fa promettere un vantaggio.

Il Centre Patronal rifiuta la modifica della disposizione e chiede di mantenere la pena massima vigente, pari a tre anni di detenzione. I comportamenti contemplati dagli articoli 312, 317 numero 1, 319 e 322^{quater} CP non sono paragonabili a quelli degli articoli 320, 321 e 321^{ter} CP. Inoltre, la durata media delle pene detentive pronunciate dai giudici non supera mai i cinque mesi e di regola neppure i tre mesi, il che è nettamente al di sotto della pena massima proposta dall'avamprogetto.

Anche UNIFR respinge la modifica della disposizione. Da una parte, la disposizione vigente è già armonizzata agli articoli 317 numero 1, 319 e 320 numero 1 CP e, dall'altra, l'attuale pena massima è probabilmente sufficientemente elevata se si considera la durata delle pene detentive pronunciate. Ciò significa che i giudici dispongono di un margine d'apprezzamento sufficiente per pronunciare una pena adeguata alla colpa del reo.

UNILU sconsiglia fermamente l'aumento generale della pena. Tale aumento trasforma infatti la violazione del segreto d'ufficio e di quello professionale in un crimine, rendendo punibile anche il tentativo di istigazione (art. 24 cpv. 2 CP). Ne consegue che la semplice domanda di informazione rivolta al titolare di un segreto d'ufficio o professionale, che si rifiuta di rispondere rinviando al segreto, costituirebbe un reato. Ciò andrebbe molto al di là delle misure di diritto penale necessarie per proteggere il segreto. Se s'intende migliorare la protezione del segreto, occorrerebbe mantenere la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria per la figura di reato di base, prevedendo tutt'al più un aumento a cinque anni di pena detentiva per i casi in cui l'autore si è fatto promettere un vantaggio (economico).

1.118. Articolo 321 numero 1 comma 1 Violazione del segreto professionale

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Cfr. i pareri in merito all'articolo 320 numero 1 comma 1.

L'USI approva l'aumento della pena, poiché occorre presumere che i tribunali continueranno a estendere la prassi sviluppata. Tuttavia la pena massima dovrebbe essere pronunciata soltanto in casi eccezionali in cui, per rivelare il segreto, il reo ha chiesto un vantaggio.

1.119. Articolo 321^{ter} capoverso 1, 2 e 4 Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni

¹ Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un'organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Concerne soltanto il testo francese.

⁴ La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l'avente diritto.

Cfr. i pareri in merito all'articolo 320 numero 1 comma 1 e 321 numero 1 comma 1 AP-CP (VD, PS, Centre Patronal e UNIFR).

La FSFP chiede una precisazione mediante l'inserimento del termine «autorità» nel capoverso 4, poiché non è chiaro chi possa fare tali richieste al personale.

1.120. Articolo 322^{bis} Mancata opposizione a una pubblicazione punibile

¹ Chiunque, in quanto responsabile giusta l'articolo 28 capoversi 2 e 3, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

² L'autore è punito con la pena comminata per il reato preliminare, se questa è più mite.

³ Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, il reato di cui al capoverso 1 è punibile solo se la querela è stata sporta.

UNIFR osserva che la disposizione vigente disciplina il reato intenzionale come delitto e quello per negligenza come contravvenzione. Le pene comminate sono quelle usuali per tali tipi di reati per cui non è chiaro perché la distinzione tra contravvenzione e delitto debba essere inappropriata. La mancata opposizione intenzionale a una pubblicazione punibile presuppone che il responsabile sia a conoscenza dell'illiceità del contenuto e ciononostante voglia la pubblicazione. La commissione del reato per negligenza può ad esempio sussistere se un redattore non riconosce espressioni ingiuriose contenute in una lettera di un lettore. Nel disciplinamento attuale l'illecito di una persona responsabile soltanto a titolo sussidiario è ritenuto meno grave rispetto a quello dell'autore effettivo del reato. Ciò significa che in linea di massima l'autore è quello che è punito con la pena più severa, mentre la mancata opposizione per negligenza a una pubblicazione punibile è punita con una pena che si trova al limite inferiore della gerarchia delle pene. La trasformazione del reato per negligenza in un delitto non è pertanto condivisibile. UNIFR approva invece i capoversi 2 e 3.

Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

SH Justiz e ASM non sollevano obiezioni in merito all'abrogazione delle contravvenzioni di cui agli articoli 325^{bis}, 326^{bis}, 328, 329, 330, 331 e 332 CP.

1.121. Articolo 325^{bis} Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali

Abrogato

Centre Patronal approva esplicitamente l'abrogazione dell'articolo 325^{bis} e 326^{bis} CP, tanto più che si tratta di mere controversie civili che dovrebbero essere disciplinate esclusivamente nel Codice delle obbligazioni.

JU è scettica nei confronti dell'abrogazione perché ritiene che la rara applicazione della disposizione non sia una ragione sufficiente per abrogarla.

PS, ASLOCA, UFAB, MV, UNIFR e VFG propongono di non abrogare gli articoli 325^{bis} e 326^{bis} CP. Il fatto che tali disposizioni non siano applicate spesso non significa che la loro importanza pratica sia esigua. Le disposizioni servono a proteggere i locatari e hanno effetto preventivo. Spesso è sufficiente rendere attenti i locatori al fatto che il loro comportamento illecito ha conseguenze penali. L'abrogazione delle due disposizioni costituisce un segnale negativo.

1.122. Articolo 326^{bis} Nel caso dell'articolo 325^{bis}

Abrogato

Cfr. i pareri in merito all'articolo 325^{bis} AP-CP.

1.123. Articolo 328 Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione

Abrogato

UNIFR approva esplicitamente l'abrogazione dell'articolo 328. L'importanza pratica della disposizione è effettivamente marginale. Il suo campo d'applicazione è estremamente ristretto in quanto come oggetto del reato contempla esclusivamente segni di valore postali non più validi.

Centre Patronal ritiene che il solo fatto che il campo d'applicazione della norma sia ristretto e/o che abbia un'importanza pratica marginale non ne giustifichi l'abrogazione.

1.124. Articolo 329 Violazione di segreti militari

Abrogato

ZH, Centre Patronal e UNIFR sono contrari all'abrogazione della disposizione.

Il TMC chiede di rinunciare del tutto all'abrogazione di disposizioni penali del CP con riferimenti militare: l'obiettivo del progetto è innanzitutto l'armonizzazione delle pene e non

l'abrogazione di disposizioni del CP (Art. 276, 277, 278, 329, 330 e 331 CP) a carico del CPM. Ciò significherebbe sottoporre i civili alla giustizia militare o giudicarli in base al diritto penale militare. La politica in materia di legislazione va nella direzione esattamente opposta, ossia quella di sottrarre i civili alla giustizia militare (cfr. 07.413 iniziativa parlamentare Lang «Sottrarre i civili alla giustizia militare» 09.4095 mozione Widmer «Abolizione della giustizia militare» e 08.3290 postulato Commissione degli affari giuridici CS «Trasferimento dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili»). Il fatto che in base a questa disposizione siano state pronunciate soltanto poche condanne non è un motivo valido per esentare da pena un comportamento che è punito dalla legislazione vigente. D'altronde, l'applicazione per analogia, a cui accenna il rapporto esplicativo a pagina 9, delle disposizioni del CPM come surrogato sufficiente in tempi di servizio attivo (in tempi di pace i pertinenti comportamenti sarebbero quindi in futuro esenti da pena?) alle figure di reato del CP da abrogare, è valida soltanto «su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati» (art. 4 frase introduttiva CPM).

1.125. Articolo 330 Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito

Abrogato

ZH, Centre Patronal e UNIFR sono contrari all'abrogazione della disposizione.

Il TMC respinge l'abrogazione della disposizione per i motivi illustrati in merito all'articolo 329 AP-CP.

1.126. Articolo 331 Uso indebito della uniforme militare

Abrogato

VD, ZH, Centre Patronal e UNIFR sono contrari all'abrogazione della disposizione. VD, ZH e Centre Patronal ritengono opinabile il fatto di motivare l'abrogazione della figura di reato con l'esigua importanza quantitativa. Secondo ZH vi sono ripetutamente persone che vestono indebitamente l'uniforme militare in occasione dei più svariati eventi. L'abrogazione dell'articolo significherebbe che in occasione dei controlli della polizia o della polizia militare potrebbero essere puniti soltanto i membri dell'esercito conformemente all'articolo 3 CPM; i civili che commettono lo stesso reato, nello stesso luogo e alla stessa ora non potrebbero più essere puniti, il che è inammissibile.

OW e PLR raccomandano di attendere con l'abrogazione della figura di reato poiché in seguito all'attuale verifica della giurisdizione militare si deciderà se in tempo di guerra ai civili sarà ancora applicato il diritto penale militare.

Il TMC respinge l'abrogazione della disposizione per i motivi illustrati in merito all'articolo 329 AP-CP.

1.127. Articolo 332 Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite

Abrogato

UNIFR respinge l'abrogazione della disposizione. È vero che, a differenza dell'appropriazione secondo l'articolo 137 numero 2, l'omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite costituisce un reato perseguibile d'ufficio, il che è giustamente opinabile.

Tuttavia l'abrogazione della disposizione costituisce una soluzione troppo semplice, tanto più che le disposizioni correlate del CC rimangono invariate. Occorre chiedersi come procedere all'esecuzione dell'obbligo di denuncia, se non vi è alcuna intenzione di appropriazione e quindi il caso non è contemplato dall'articolo 137 numero 2 CP. Va eventualmente esaminato se sia possibile trasformare la fattispecie dell'articolo 332 in un reato perseguibile su querela di parte.

Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale

Titolo terzo: Delle autorità cantonali e della loro competenza per materia e per territorio; procedura

1.128. Articolo 342 capoverso 1 Foro per i reati commessi all'estero

¹ Se il reato è stato commesso all'estero o se non si può determinare il luogo in cui è stato commesso, sono competenti le autorità del luogo in cui dimora l'autore. Se l'autore non ha dimora in Svizzera, sono competenti le autorità del suo luogo d'origine. Se l'autore non ha in Svizzera né dimora né luogo d'origine, sono competenti le autorità del luogo dove è stato arrestato.

Nessuna osservazione.

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927³⁴

Dato che sono pervenuti pochi pareri in merito alle proposte di modifica del Codice penale militare, qui di seguito si riportano soltanto le osservazioni in merito alle singole disposizioni penali.

2.1. Articolo 77 numero 1 Violazione del segreto di servizio

1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Il Centre Patronal è contrario all'aumento della pena massima a cinque anni di detenzione e a tale proposito rinvia alle spiegazioni in merito agli articoli 320, 321 e 321^{ter} AP-CP.

2.2. Articolo 80 numeri 1 e 2 Ebbrezza

1. Chiunque, essendo in stato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è punito con una multa.

2. Abrogato

Il TMC è d'accordo con la trasformazione della figura di reato di cui all'articolo 80 numero 1 da delitto a contravvenzione.

Centre Patronal è contrario all'abrogazione dell'articolo 80 numero 2 e a tale proposito rinvia alle spiegazioni in merito all'articolo 263 AP-CP.

³⁴ RS 321.0

2.3. Articolo 85 Omissione illecita di raggiungere il corpo

Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino,
chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il Centre Patronal osserva che nella versione francese dell'articolo 85 comma 1 l'espressione «en temps de guerre» è stata cancellata senza motivazione.

2.4. Articolo 107 Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili

Chiunque contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale o altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia,
chiunque contravviene agli ordini speciali o avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile,
è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare.

Centre Patronal e TMC sono contrari all'abrogazione, nell'articolo 107, della punibilità della fattispecie commessa per negligenza. Il TMC osserva che nella prassi della giustizia militare in tempi di pace tale tipo di commissione non svolge probabilmente più alcun ruolo. Lo stesso non si può invece dire in tempi di guerra, come mostrano sentenze della giustizia militare pronunciate in passato anche in merito a reati ai sensi della presente disposizione commessi per negligenza.

2.5. Articolo 121 Lesioni gravi

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,
chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona,
è punito con una pena detentiva superiore a due anni e sino a dieci anni.

Groupesida ritiene che con il previsto aumento della pena minima cresca il rischio che vengano condannate più frequentemente persone sieropositive.

2.6. Articolo 131 numeri 2-4 Furto

2. Abrogato
3. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere del furto.
4. L'autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se,
ha perpetrato il furto come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

Centre Patronal e TMC ritengono che occorra rinunciare all'abrogazione della variante specificamente militare della figura di reato prevista dall'articolo 131 numero 2. Il TMC osserva che la fattispecie del furto ai danni di un camerata o in un accantonamento è spesso applica-

ta nella giurisprudenza militare. In tal caso i casi di poca entità possono anche essere puniti con una pena disciplinare.

2.7. Articolo 135 capoverso 2 e 4 Truffa

² Abrogato

⁴ La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se l'autore fa mestiere della truffa.

Centre Patronal e TMC ritengono che occorra rinunciare all'abrogazione della variante specificamente militare della figura di reato prevista dall'articolo 135 capoverso 2.

2.8. Articolo 171 Perturbamento di pubblici servizi

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,

chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Il TMC è favorevole alla prevista armonizzazione delle pene dell'articolo 171 numero 1 e del corrispondente articolo 239 numero 1 CP.

3. Diritto penale accessorio

Dato che sono pervenuti soltanto pochi pareri in merito alle proposte di modifica del diritto penale accessorio, qui di seguito si riportano soltanto le osservazioni in merito a singole disposizioni penali.

SH ritiene plausibili le proposte concernenti il diritto penale accessorio, nella misura in cui sono state analizzate (legge sugli stranieri, Codice di procedura penale, legge sulle telecomunicazioni, legge sugli stupefacenti). SH, SH Justiz e ASM ritengono che nel diritto penale accessorio vi sia una necessità di coordinamento per quanto riguarda la delimitazione tra delitti e contravvenzioni. SH Justiz e ASM osservano tuttavia che la necessità di coordinamento non è urgente, dato che, grazie al loro ampio margine di apprezzamento, i giudici hanno sinora potuto ovviare senza problemi a tale lacuna.

Il PS raccomanda di esaminare ancora una volta con attenzione le modifiche del diritto penale accessorio. L'avamprogetto propone in modo molto schematico di punire molti reati con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. La necessità di tale inasprimento non è in alcun modo accertata.

3.1. Legge federale del 16 dicembre 2005³⁵ sugli stranieri

Articolo 116 capoverso 2 Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

² Nei casi di lieve entità è pronunciata la multa.

³⁵ RS 142.20

BS osserva che, a differenza di quanto affermato nel rapporto esplicativo a pagina 68, la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali è rilevante nell'ambito del presente avamprogetto. La decisione quadro stabilisce che vanno adottati provvedimenti volti a combattere il favoreggiamento dell'ingresso illegale, sia se tale favoreggiamento riguarda il passaggio del confine in senso stretto, sia se è volto a sostenere una rete che sfrutta le persone. Ogni Stato membro deve inoltre adottare i provvedimenti necessari per garantire che per gli atti precitati siano comminate pene efficaci, appropriate e dissuasive che possono portare a un'extradizione. Con il passaggio della figura di reato dell'articolo 116 capoverso 2 da delitto a contravvenzione, occorre chiedersi se sia ancora soddisfatta l'esigenza di una «pena efficace, appropriata e dissuasiva». Visto che saranno obbligatoriamente sanzionati con una multa soltanto i casi di lieve entità, la modifica della disposizione può essere ritenuta conforme al diritto internazionale.

ZH osserva che la trasformazione, mediante la riduzione della pena, dei casi di lieve entità dell'incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali in una contravvenzione, comporta anche una modifica delle competenze oggettivamente ingiustificata (autorità penale comunale in materia di contravvenzioni invece del pubblico ministero).

3.2. Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007³⁶

Articolo 23 capoverso 1 lettera k Giurisdizione federale in generale

Abrogato

Il Centre Patronal propone di mantenere l'articolo 23 capoverso 1 lettera k, tanto più che rifiuta anche l'abrogazione degli articoli 329-331 CP.

3.3. Legge del 20 giugno 1997³⁷ sulle armi

Articolo 33 rubrica e capoverso 2 Delitti e crimini

² *Chi ha agito per negligenza è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.*

ZH è favorevole alla modifica proposta. Ritiene in particolare opportuno abolire la grande discrepanza tra la pena per il reato intenzionale e quella per il reato per negligenza.

TI osserva che nella maggior parte dei casi di applicazione dell'articolo 33 capoverso 2 la sanzione della multa è quella adeguata al grado di responsabilità dell'autore e alla gravità del reato. Si tratta in genere di persone che posseggono armi senza sapere che si tratta di armi ai sensi della legislazione. Le altre fattispecie del capoverso 1 sono peraltro difficilmente ipotizzabili come reati commessi per negligenza. Il solo fatto che il divario tra la sanzione per il reato intenzionale e quella per il reato colposo sia oggi importante, non giustifica secondo TI la modifica proposta, la quale non tiene invece conto della reale portata della norma.

L'UDC ritiene che non sia opportuno un inasprimento della pena in caso di violazioni colpose della legge sulle armi. Nei casi elencati si tratta di violazione senza consapevolezza o volontà di commettere un reato, ragion per cui non è appropriato un inasprimento della pena.

³⁶ RS 312.0

Articolo 34 capoverso 2 Contravvenzioni

Abrogato

ZH concorda con l'abrogazione della disposizione.

3.4. Legge dell'8 ottobre 1982³⁸ sull'approvvigionamento del Paese Articolo 48 Delitti e crimini contro provvedimenti in caso d'aggravamento della minaccia

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. viola le prescrizioni emanate in virtù degli articoli 23-25;
- b. nonostante comminatoria delle pene previste nel presente articolo, non si attiene a una decisione notificata o viola un contratto che ha concluso, se la decisione o il contratto si fondano sugli articoli 23-25 o su una disposizione emanata in virtù dei medesimi articoli.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

Il Centre Patronal è favorevole all'adeguamento della rubrica.

3.5. Legge del 4 ottobre 1963³⁹ sugli impianti di trasporto in condotta Articolo 45 Infrazioni della legge

¹ È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. dà informazioni inesatte o incomplete per ottenere un'approvazione dei piani;
- b. senz'esserne autorizzato, incomincia o prosegue la costruzione d'un impianto di trasporto in condotta oppure un'opera di cui all'articolo 28;
- c. senz'esserne autorizzato, imprende o prosegue l'esercizio d'un impianto di trasporto in condotta;
- d. non osserva le condizioni o gli oneri attenenti a un'approvazione dei piani, oppure l'obbligo di stipulare un'assicurazione o di fornire garanzie;
- e. cessando d'essere stagno un impianto di trasporto in condotta, non provvede immediatamente ai rimedi e agli avvisi previsti nell'articolo 32.

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

³ La pena è una multa fino a 50 000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.

⁴ Il Consiglio federale può comminare le stesse pene per le infrazioni delle disposizioni d'applicazione.

Il Centre Patronal respinge l'abrogazione del numero 1 comma 7. Il comma 7 è formulato in modo sufficientemente preciso, tanto più che il campo d'applicazione della disposizione è chiaramente definito. La disposizione non viola il principio di legalità.

La FSFP ritiene assolutamente necessario l'adeguamento della multa dell'articolo 45 numero 1. Vista la somma esigua e le enormi capacità finanziarie oggi a disposizione, occorre tuttavia conferire al giudice un maggiore margine d'apprezzamento. La FSFP propone pertanto di comminare una multa non inferiore a 100 000 franchi e non superiore a 1 000 000 di franchi.

³⁷ RS 514.54

³⁸ RS 531

³⁹ RS 746.1

3.6. Legge federale del 23 settembre 1953⁴⁰ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Articolo 144 Frode nella procedura d'iscrizione

¹ Chiunque fornisce dichiarazioni contrarie alla verità o dissimula fatti essenziali nella procedura d'iscrizione di una nave nel registro del naviglio svizzero o nella procedura di ripristinamento delle condizioni legali per l'iscrizione in tale registro, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

² È punito con una multa sino a 50 000 franchi:

- a. il proprietario o l'armatore di una nave svizzera che non notifica all'autorità competente fatti nuovi tali da provocare la cancellazione della nave dal registro del naviglio svizzero o il ritiro dell'atto di nazionalità;
- b. il proprietario o il conduttore di una nave svizzera che con-cede in locazione o sublocazione la nave a un conduttore o a un subconduttore che non adempie le condizioni legali richieste da un armatore svizzero.

³ Chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni del Consiglio federale sull'iscrizione di navi di diporto in un registro svizzero e chiunque, per ottenere l'iscrizione di una nave di diporto, fornisce dichiarazioni contrarie alla verità o dissimula fatti essenziali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

Il Centre Patronal osserva che l'elenco a titolo esemplare di fatti rilevanti nell'articolo 144 capoverso 1 precisa il reato e contribuisce a migliorare la certezza giuridica. L'elenco dovrebbe pertanto essere mantenuto. Inoltre, nel testo francese dell'articolo 144 capoverso 3 occorre cancellare la frase «en vue d'obtenir l'enregistrement d'un yacht de plaisance», poiché ricorre due volte.

Articolo 153 Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Il Centre Patronale è favorevole all'abrogazione dell'articolo 153 capoverso 4.

3.7. Legge federale del 21 dicembre 1948⁴¹ sulla navigazione aerea

Articolo 90 Pericoli cagionati in navigazione

¹ Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o membro dell'equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la vita o cose altrui di notevole valore a terra, è punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Il Centre Patronal è contrario all'aumento nell'articolo 90 capoverso 1 della pena massima da tre a dieci anni di pena detentiva e rinvia a quanto illustrato in merito agli articoli 237 e 238 CP.

3.8. Legge del 30 aprile 1997⁴² sulle telecomunicazioni

Nessuna osservazione.

⁴⁰ RS 747.30

⁴¹ RS 748.0

⁴² RS 784.10

3.9. Legge dell'8 ottobre 2004⁴³ sui trapianti

Articolo 70 capoverso 1 frase introduttiva, 1^{bis} (nuovo) e 4 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:

^{1bis} Se l'atto avviene per negligenza, la multa può ammontare fino a 20 000 franchi.

⁴ Abrogato

Il Centre Patronal propone di mantenere nella frase introduttiva dell'articolo 70 capoverso 1 la condizione che non vi sia delitto o crimine ai sensi dell'articolo 69 della legge sui trapianti.

3.10. Legge del 19 dicembre 2003⁴⁴ sulle cellule staminali

Articolo 25 capoverso 1 frase introduttiva, 1^{bis} (nuovo) e 4 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:

^{1bis} Se l'atto avviene per negligenza, la multa può ammontare fino a 20 000 franchi.

⁴ Abrogato

Il Centre Patronal propone di mantenere nell'articolo 25 capoverso 1 la condizione che non vi sia delitto o crimine ai sensi dell'articolo 24 della legge sulle cellule staminali.

3.11. Legge del 3 ottobre 1951⁴⁵ sugli stupefacenti

Articolo 19a numero 4

4. Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L'articolo 60 del Codice penale svizzero è applicabile per analogia.

AG ritiene che, invece di essere adattato, l'articolo 19a numero 4 dovrebbe essere abrogato. L'ordine da parte del giudice di collocare il reo in un istituto di esecuzione delle misure esclusivamente in base a una contravvenzione è del tutto contrario al principio della proporzionalità (cfr. art. 56 cpv. 1 e 2 CP).

Articolo 21 numero 2

2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Secondo SO il grado di illiceità del reato colposo (p.es. omissione delle indicazioni necessarie sul bollo di consegna) non è in una relazione ragionevole con la prevista valutazione del reato come delitto punito con una pena detentiva fino a sei mesi o una pena pecuniaria.

3.12. Legge del 15 dicembre 2000⁴⁶ sui prodotti chimici

Articolo 50 capoverso 1 frase introduttiva, 3, 5 e 6 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

³ Sempre che non sia stato commesso un reato di cui al capoverso 1 o all'articolo 49, per infrazioni di sue prescrizioni esecutive il Consiglio federale può comminare:

⁴³ RS 810.21

⁴⁴ RS 810.31

⁴⁵ RS 812.121

⁴⁶ RS 813.1

a. una multa fino a 20 000 franchi se il reato è intenzionale;

b. una multa se il colpevole ha agito per negligenza.

⁵ Abrogato

⁶ L'azione penale e la pena si prescrivono in cinque anni.

Il Centre Patronal ritiene che il termine di prescrizione venga prorogato senza motivo da due a cinque anni. Il rapporto esplicativo non illustra i motivi per cui il termine di prescrizione vigente sia insufficiente. Occorre pertanto mantenere il termine di prescrizione di due anni.

3.13. Legge federale del 22 marzo 1991⁴⁷ sulla radioprotezione

Nessuna osservazione.

3.14. Legge del 18 dicembre 1998⁴⁸ sulle case da gioco

Nessuna osservazione.

IV. Trasformazione di disposizioni potestative in disposizioni imperative

FR, LU, NW, OW e ZG sono favorevoli al passaggio da disposizioni potestative a disposizioni imperative nelle norme penali che incaricavano sinora il giudice di eseguire l'apprezzamento della fattispecie e l'apprezzamento della conseguenza giuridica. LU ritiene che evitando di incaricare nella stessa norma il giudice sia dell'apprezzamento della fattispecie sia dell'apprezzamento della conseguenza giuridica si ottiene una maggiore certezza giuridica per l'applicazione del diritto in caso di figure di reato privilegiate o con circostanze aggravanti. ZG è favorevole alla modifica poiché la ritiene nell'interesse della certezza del diritto.

Il PLR ritiene che il CP vigente manca a volte di chiarezza poiché in certi casi usa una formula potestativa per prescrivere ai giudici una determinata decisione. La revisione proposta sembra poter porre rimedio a questa situazione.

SH, VD, GDS, SH Justiz, ASM, UNIFR e UNILU rifiutano la trasformazione delle disposizioni potestative in disposizioni imperative. VD, SH Justiz e ASM ritengono che tale trasformazione limiti notevolmente il margine d'apprezzamento del giudice. SH, SH Justiz e ASM osservano inoltre che non è comprovata l'affermazione secondo cui il grande margine di apprezzamento in riferimento alla conseguenza giuridica fa sì che vengano pronunciate soltanto pene detentive di breve durata. In singoli casi la trasformazione di una disposizione potestativa in una disposizione imperativa potrebbe invece di fatto significare l'introduzione di una pena minima (p.es. art. 144 cpv. 3, 144^{bis} n. 1 cma 2 e n. 2 cma 2, 237 n. 1 CP), cosa che va rifiutata. Del resto, secondo SH Justiz e ASM, la restrizione del margine d'apprezzamento del giudice probabilmente non inciderà sulla pena e sul suo ammontare. Essendo tuttavia tale restrizione ancora una volta l'espressione di una diffidenza ingiustificata nel corretto esercizio del potere d'apprezzamento del giudice, vi è un motivo ulteriore per rifiutare in generale la trasformazione di disposizioni potestative in disposizioni imperative. UNIFR ritiene inaccettabile che il rapporto esplicativo motivi le modifiche previste con l'argomento dell'incertezza

⁴⁷ RS 814.50

⁴⁸ RS 935.52

giuridica. Tale motivazione sottintende infatti che il margine d'apprezzamento del giudice sia sinonimo di incertezza giuridica. UNILU ritiene che spesso vi siano dubbi se sussista o meno un determinato elemento di una fattispecie, ad esempio un danno grave o un caso di lieve entità. Non si dovrebbe tuttavia dare ancora maggiore importanza a tale incertezza prevedendo, per quanto riguarda le conseguenze giuridiche, pene maggiori o minori vincolanti. La soluzione vigente permette invece di controbilanciare le incertezze in merito alla fattispecie con le conseguenze giuridiche, non costringendo ad esempio il giudice a ricorrere a una pena minore per un caso di lieve entità solo leggermente meno grave di un caso di entità normale.

BE ritiene necessario riesaminare le proposte relative alla restrizione del margine d'apprezzamento del giudice. Anche se, rispetto alle norme che prevedono soltanto uno dei due apprezzamenti, la certezza giuridica è maggiormente intaccata nel caso in cui la stessa norma prevede sia l'apprezzamento della fattispecie sia quello della conseguenza giuridica, il passaggio a una formulazione più vincolante si rivela problematico laddove va di pari passo con un trattamento privilegiato o un inasprimento, contrario all'idea fondamentale del diritto penale basato sulla colpa. In definitiva il vincolo è espressione di un diritto penale che si fonda sulle conseguenze del reato. Infatti in tali casi la sostituzione di una disposizione potestativa con una disposizione imperativa inasprisce il problema del diritto penale basato sulle conseguenze del reato (cfr. le spiegazioni in merito all'art. 221 cpv. 3 AP-CP). Tale problema si potrebbe risolvere applicando imperativamente un trattamento privilegiato o un inasprimento soltanto tenendo conto della fattispecie soggettiva. In tal senso è ad esempio formulato l'articolo 172^{ter} CP vigente, che potrebbe fungere da modello. Di conseguenza BE propone di riformulare le norme che prevedono un trattamento privilegiato (p.es. art. 221 cpv. 3, 223 n. 1 cma 2, 227 n. 1 cma 2 e 228 n. 1 cma 2 CP) ma anche quelle che prevedono un inasprimento (p.es. art. 144 cpv. 3 CP): «Se il reato concerne soltanto un danno di lieve entità il colpevole è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria». Tale riformulazione non è invece necessaria nei casi in cui un'intenzione «limitata» o «aggravante» è già implicita nella formulazione della fattispecie, come ad esempio nell'articolo 224 capoverso 2 CP: se nel caso concreto ne scaturisce soltanto un danno di lieve entità per il patrimonio ne consegue che non vi è un patrimonio importante a cui potrebbe mirare il reato intenzionale. Nel caso di questa disposizione la formulazione proposta dall'avamprogetto è pertanto appropriata.

BL e TG ritengono dubbia l'utilità pratica dell'abrogazione di varie disposizioni potestative e si chiedono se non limiti inutilmente il margine d'apprezzamento del giudice.

ZH osserva che con la trasformazione di disposizioni potestative in disposizioni imperative sarà più difficile tenere conto nel singolo caso in modo adeguato di aspetti di prevenzione specifica. Il rapporto esplicativo osserva giustamente che piuttosto che dalla comminazione di pene severe l'effetto preventivo è dato dall'alta probabilità che chi ha commesso un reato venga effettivamente perseguito entro termini ragionevoli.

V. Cumulazione della pena detentiva con una multa invece che con una pena pecuniaria

AG, BE, GR, JU, NE, SZ, TI e CAIS sono contrari alla sostituzione della pena pecuniaria con la multa nelle disposizioni che prevedono attualmente di cumulare una pena pecuniaria alla pena detentiva.

AG ritiene la disciplina attuale del tutto appropriata, a condizione che in seguito alle modifi-

che in corso del diritto sanzionatorio le pene pecuniarie possano essere pronunciate soltanto senza la sospensione condizionale e la multa secondo l'articolo 106 CP sia di nuovo prevista esclusivamente per la sanzione di una contravvenzione, come prima dell'introduzione dell'articolo 42 capoverso 4 CP. Occorre tuttavia chiedersi se sia opportuna la combinazione vincolante di una pena pecuniaria con una pena detentiva relativamente lunga senza la sospensione condizionale, dato che in tal caso la capacità lavorativa del condannato è intaccata per lungo tempo e la confisca di un patrimonio illecito è comunque possibile in virtù dell'articolo 70 CP.

GR e CAIS osservano che la multa è prevista per le contravvenzioni. Nel caso dei delitti, che sono puniti con una pena detentiva, la multa è invece esclusa. Ciò permette di delimitare chiaramente il confine tra le contravvenzioni e i delitti.

Se in seguito alla modifica del diritto sanzionatorio dovesse essere abrogato l'articolo 42 capoverso 4 CP, secondo NE la possibilità o l'obbligo di cumulare alla pena detentiva una pena pecuniaria (art. 172^{bis} e art. 305^{bis} CP) dovrebbe essere preservata. In questi casi l'autore ha agito con l'intenzione di danneggiare il patrimonio altrui per cui appare giustificata una pena diretta al patrimonio dell'autore.

SZ giudica la modifica inutile e negativa. Per il diritto accessorio l'obbligo di cumulare alla pena detentiva una multa appare poco opportuna, soprattutto nei casi in cui la pena detentiva è pronunciata senza la condizionale. Nel caso della pena detentiva con la condizionale, l'articolo 42 capoverso 4 permette già di combinarla con una multa. La legislazione vigente è pertanto del tutto sufficiente.

BS propone di prevedere la combinazione di una pena detentiva e una multa per le disposizioni che attualmente prevedono la cumulazione di una pena detentiva e una pena pecuniaria, in modo da dare un carattere decisamente penale alle pene detentive con la condizionale.

GE ritiene che non dovrebbe essere esclusa la combinazione di una pena detentiva e una multa. VD è favorevole a preservare la possibilità di cumulare una multa alla pena detentiva.

SO e UDC ritengono che la questione se cumulare una pena pecuniaria o una multa alla pena detentiva perda d'importanza se nel quadro del progetto relativo alla PG CP sarà abolita, come previsto, la pena pecuniaria con la condizionale. Soprattutto nel contesto del riciclaggio di denaro, secondo SO occorrerebbe cumulare piuttosto una pena pecuniaria (senza limite massimo di 10 000 franchi). SO osserva inoltre che se in futuro, in seguito alla revisione della PG CP, l'articolo 42 capoverso 4 CP dovesse prevedere soltanto una pena pecuniaria o una multa cumulata, sarebbe opportuno adeguare gli articoli 172^{bis} e 305^{bis} numero 2 CP. Nel caso in cui nella PG CP s'intendesse mantenere la pena pecuniaria con la condizionale, secondo l'UDC andrebbe preferita la multa.

La SPI si esprime a favore della reintroduzione della multa cumulata alla pena detentiva, tanto più che in diversi settori le pene sono piuttosto miti e quindi s'impone un inasprimento generale delle sanzioni.

VI. Altre proposte e osservazioni

6.1. Codice penale del 21 dicembre 1937⁴⁹

Articolo 42

Il PPD osserva che prima dell'ultima revisione del Codice penale la sospensione condizionale era concessa soltanto in caso di prognosi favorevole in merito al comportamento futuro dell'autore. In caso contrario la sospensione condizionale non poteva essere concessa. Con la revisione del diritto penale del 2007 tale presupposto è venuto a cadere e da allora la sospensione condizionale è concessa se non è allestita una prognosi sfavorevole. Questa inversione dell'onere della prova ha reso più difficile pronunciare pene senza la condizionale, anche perché le iscrizioni cancellate dal casellario giudiziale non possono essere più addotte come motivo per il rifiuto della sospensione condizionale (art. 369 CP). La mozione Bischof (10.3589) chiede la modifica degli articoli 42 e 369 CP, affinché possano essere rimossi questi nuovi ostacoli alla pronuncia di una pena senza la condizionale.

Articolo 113

Il PPD osserva che oggi questa figura di reato privilegiata non è quasi più applicata. Probabilmente andrebbe riesaminata l'intera «scala» e l'omicidio passionale andrebbe ridefinito. Ma forse occorrerebbe abrogarlo. Non si dovrebbe tuttavia procedere a tale modifica nell'ambito di una revisione trasversale.

Articolo 126

Visto che ora i beni giuridici degli articoli 126 CP e 177 capoverso 3 CP si equivalgono, ZH e UCS si chiedono se – considerato che sia la fattispecie dell'articolo 126 che quella dell'articolo 177 CP (ingiuria) sono punite come contravvenzioni – nell'articolo 126 non dovrebbe essere introdotta una disciplina della ritorsione analoga a quella dell'articolo 177 capoverso 3 CP. Sinora la disciplina della ritorsione poteva essere applicata soltanto se il reato di partenza era un'ingiuria, ma non nel caso delle vie di fatto.

Articolo 169

FR ritiene che una pena pecuniaria non abbia senso per le due disposizioni (art. 169 e 217 CP), poiché all'autore si imputa di non aver pagato una determinata somma di denaro e la pena pecuniaria è sempre minore rispetto all'importo non pagato. Se la Parte generale del CP dovesse essere riveduta conformemente all'avamprogetto (reintroduzione della pena detentiva di breve durata), la presente osservazione diverrebbe obsoleta.

Articolo 170

Il Centre Patronal osserva che nella versione francese del capoverso 1 l'espressione «induit en erreur» ricorre due volte.

Articolo 172^{ter}

SZ propone di definire l'importo dell'«elemento patrimoniale di poco valore» (p.es. fr. 500.--).

SDPM osserva che la giurisprudenza del Tribunale federale fissa a fr. 300.-- il limite massimo del patrimonio di poco valore. Tale importo corrisponde a un terzo o addirittura alla metà dello stipendio di un apprendista (in pochi casi persino a uno stipendio mensile). Ai fini di una prevenzione specifica sarebbe in generale auspicabile una distinzione tra giovani e adulti.

Articolo 173

VD ritiene che, viste le enormi possibilità di diffusione disponibili al giorno d'oggi, la pena

⁴⁹ RS 311.0

massima per la diffamazione dovrebbe essere aumentata a un anno di detenzione.

Articolo 183

JU si chiede se la pena massima di cinque anni di detenzione sia adeguata nel caso in cui la vittima è sequestrata per parecchio tempo. La pena massima dovrebbe essere aumentata. Se nel caso della rapina si elimina la pena pecuniaria, lo stesso dovrebbe succedere per il sequestro di persona e il rapimento.

Articolo 190

L'UDC chiede che la pena minima per la violenza carnale venga aumentata in modo appropriato.

Articolo 194

NE ritiene che per i recidivi l'attuale pena massima non è scoraggiante e non induce l'autore a sottoporsi a una cura.

Articolo 217

NE ritiene che per questa figura di reato andrebbe prevista soltanto una pena detentiva, di modo che l'autore non debba pagare una pena pecuniaria e possa invece usare il denaro per adempiere ai suoi obblighi di mantenimento.

ZH ritiene contraddittorio comminare una pena pecuniaria a persone che non adempiono (o non sono in grado di adempiere) i loro obblighi di mantenimento, poiché è molto probabile che non possano pagarla. La pena pecuniaria va pertanto eliminata dalla disposizione, prevedendo come unica sanzione la pena detentiva.

FR ritiene che, se le proposte di revisione della Parte generale del CP saranno accettate e saranno quindi reintrodotti le pene detentive di breve durata, l'articolo 217 possa essere mantenuto nella versione attuale. In caso contrario tale articolo andrebbe modificato, poiché per questa figura di reato una pena pecuniaria non ha senso, essendo sempre inferiore all'importo che non è stato pagato.

Articolo 260

La FSFP chiede di introdurre una pena minima di 30 giorni di detenzione o una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere.

Articolo 317

BE propone di sottoporre a revisione anche l'articolo 317 numero 1 procedendo al seguente chiarimento: in conformità con la giurisprudenza del Tribunale federale occorrerebbe introdurre una limitazione per la figura di reato soggettiva; l'autore deve produrre gli atti falsi sapendo o con l'intenzione che serviranno a scopo d'inganno nelle relazioni giuridiche oppure prendendo almeno in considerazione che serviranno a tale scopo. Poiché i pareri di dottrina e giurisprudenza in merito alla figura di reato soggettiva non sono unanimi, la formulazione concreta del testo legislativo deve essere riesaminata.

Articolo 369

ZH ritiene che è urge rivedere l'articolo 369, anche se tale necessità non è direttamente collegata all'armonizzazione delle pene. La legislazione attuale è ripetutamente causa di contraddizioni irrisolvibili in merito alla cancellazione e all'uso di iscrizioni nel casellario giudiziale. Se ad esempio in un procedimento penale vengono presi in considerazione atti preliminari, il giudice potrebbe senz'altro venire a conoscenza di sentenze precedenti che non sono più iscritte nel casellario giudiziale. In tale contesto non è possibile una percezione selettiva nello studio degli atti. Se occorre far ricorso a una perizia, il perito deve esaminare e valutare

comunque gli atti e l'intera biografia della persona sottoposta a perizia, traendone le conclusioni specifiche. Il giudice, da parte sua, è tenuto ad analizzare la pertinenza della perizia. Non è chiaro perché, pur essendo secondo il diritto penale alcuni reati imprescrittibili, dopo un certo periodo le pertinenti condanne diventino comunque irrilevanti. Uno sfruttamento solo parziale dei dati è in ogni caso poco convincente, in quanto può condurre a risultati poco convincenti soprattutto in relazione a un'esecuzione delle pene orientata ai rischi.

Il PPD osserva che le iscrizioni cancellate dal casellario giudiziale non possono più essere addotte a motivo per il rifiuto della sospensione condizionale della pena. La mozione Bischof (10.3589) chiede di modificare l'articolo 369 (cfr. le osservazioni in merito all'art. 42 CP).

6.2 Codice penale militare del 13 giugno 1927⁵⁰

Articolo 79

Il Centre Patronal osserva che se l'articolo 79 dovesse essere riesaminato, il rinvio all'articolo 83 CPM dovrebbe essere sostituito dal rinvio all'articolo 81 CPM.

Articoli 108-114 e articolo 150

Il Centre Patronal deplora che gli articoli 108-114 e 150 CPM non siano stati rielaborati sotto il profilo redazionale (concerne il testo francese).

Articolo 160a

Il TMC osserva che l'adeguamento della fattispecie penale «incendio colposo» è avvenuto soltanto nel CP (art. 222), ma non nel CPM (Art. 160a). Ai fini dell'uniformità, la fattispecie parallela va adeguata.

6.3. Legge federale del 19 dicembre 1958⁵¹ sulla circolazione stradale

Articolo 90

Il PEV propone di aumentare nella LCStr anche le pene per le infrazioni gravi alle regole della circolazione stradale, affinché si possano punire in modo adeguato le infrazioni qualificate del limite di velocità anche nei casi in cui non causano la morte o la lesione di persone (cfr. 09.449 Iniziativa parlamentare Aeschbacher «Punire più severamente i pirati della strada»).

L'upi ritiene che le figure di reato attualmente a disposizione nella LCStr – in particolare nei casi in cui violando intenzionalmente le regole fondamentali della circolazione stradale l'autore corre consapevolmente il rischio di provocare un incidente con morti o feriti gravi (discussione sui «pirati della strada») – non siano formulate e coordinate in modo ottimale. Propone di valutare più in dettaglio se procedere a un'integrazione dell'articolo 90 numero 2 LCStr basata sulla formulazione degli obiettivi dell'articolo 123c capoverso 1 dell'iniziativa popolare «Protezione contro i conducenti spericolati». L'integrazione non dovrebbe limitarsi ai pirati della strada e contemplare in generale la questione della sanzione qualificata della violazione intenzionale e notevolmente pericolosa delle regole elementari della circolazione. In tal modo il legislatore potrebbe contribuire ulteriormente alla sicurezza giuridica.

Articolo 95

NE osserva che secondo l'articolo 95 LCStr chi conduce un veicolo a motore senza aver frequentato una scuola guida e quindi senza essere titolare di una licenza di condurre commette soltanto un'infrazione. Chi invece conduce un veicolo a motore nonostante gli sia stata riti-

⁵⁰ RS 321.0

⁵¹ RS 741.01

rata la licenza di condurre commette un delitto. Si tratta di un'incoerenza.

6.4. Legge federale dell'8 giugno 1923⁵² concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

Articoli 38-44

ZH ritiene che le disposizioni penali di questa legge dovrebbero essere adeguate. Nella legge sulle lotterie tutte le figure di reato sono considerate delle infrazioni. Le pene fino a fr. 10 000 di multa sono più che miti e ormai non spaventano più nessuno. Le disposizioni penali si sarebbero dovute adeguare alla situazione odierna nell'ambito della revisione del 2003 della legge sulle lotterie. Tale revisione è stata tuttavia sospesa per varie ragioni. Le proposte di allora potrebbero essere trasposte nel presente progetto di armonizzazione delle pene.

6.5. Diritto penale minorile del 20 giugno 2003⁵³

ZH osserva che le modifiche proposte riguardano anche la procedura penale minorile (cfr. le osservazioni in merito agli art. 143^{bis} e 186 AP-CP). Dal rapporto esplicativo non si evince tuttavia se nell'ambito delle considerazioni generali sono state analizzate anche le ripercussioni del progetto sulla procedura penale minorile (art. 23 cpv. 3, 25 cpv. 1 e 2, 36 DPM). In caso di risposta negativa, ciò andrebbe recuperato.

⁵² RS 935.51

⁵³ RS 311.1